

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

297° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 22
2 ^a - Giustizia	» 26
3 ^a - Affari esteri	» 27
5 ^a - Bilancio	» 34
7 ^a - Istruzione	» 41
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 48
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 66
10 ^a - Industria	» 78
11 ^a - Lavoro	» 111
12 ^a - Igiene e sanità	» 115
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 120

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	<i>Pag.</i> 3
1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa)	» 16

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori	<i>Pag.</i> 123
--	-----------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 132
Mafia	» 139
Sul ciclo dei rifiuti	» 142
Infanzia	» 145

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 146
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 151
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 152
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 159
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 160
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 161

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 162
-------------------------------	-----------------

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(2191) Deputato BOATO. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(41) DALLA CHIESA. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*

(489) CALVI e VILLONE. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni*

(1734) FALCIER ed altri. – *Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 maggio, con il seguito della trattazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 2191, assunto come testo base, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 14 maggio.

Il senatore AYALA, intervenendo sull'ordine dei lavori, si rivolge ai senatori della maggioranza, affinché si eviti che la legislatura in corso sia caratterizzata da un ulteriore espediente nelle procedure parlamentari, dopo quelli che si verificarono durante l'*iter* della cosiddetta legge Cirami. Ritiene assurdo, infatti, che un emendamento di rilevante consistenza giuridica e politica, quale è quello preannunciato da tutti gli organi di informazione, sia presentato solo in sede di discussione del disegno di legge in

Assemblea e che, conseguentemente, il provvedimento torni all'attenzione delle Commissioni riunite nella giornata di giovedì.

Chiede pertanto che l'emendamento destinato a introdurre nel disegno di legge in esame il cosiddetto «lodo Maccanico» sia presentato immediatamente nelle Commissioni riunite, in modo da salvaguardare la dignità della funzione del parlamentare, a prescindere dal merito della norma. Auspica che il lavoro delle Commissioni si svolga secondo i metodi ordinari dell'attività parlamentare, anche in considerazione del fatto che in ogni caso la maggioranza è sufficientemente ampia per deliberare sulla proposta.

Il presidente PASTORE osserva che le Commissioni riunite svolgono i propri lavori in base ai documenti finora presentati. Eventuali, ulteriori emendamenti potranno essere presi in considerazione solo dopo la loro presentazione.

Il senatore ZANCAN dichiara di sentirsi offeso dalla procedura palesemente fittizia che la maggioranza intende seguire. In particolare, a suo avviso, le Commissioni riunite dovrebbero soffermarsi sulle decisioni della Conferenza dei Capigruppo, annunciate in Assemblea, secondo le quali l'esame in sede referente da parte delle stesse Commissioni dovrebbe concludersi entro termini determinati e celeri, sebbene almeno fino al sessantesimo giorno dall'assegnazione a norma di Regolamento le Commissioni dovrebbero potersi determinare autonomamente circa l'andamento dei lavori.

Si tratta comunque, a suo giudizio, di un espediente incomprensibile, segno di un mancato rispetto per l'attività dei parlamentari.

Il presidente PASTORE richiama la norma di cui all'articolo 100, comma 11, del Regolamento, secondo la quale il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in Assemblea.

Riprende quindi l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 14 maggio.

Il senatore FASSONE illustra un nuovo testo dell'emendamento 5.0.1 (5.0.1 testo 2, allegato al presente resoconto).

Il relatore per la 1^a Commissione BOSCIOTTO, pronuncia un parere contrario sugli emendamenti 5.0.2 e 5.0.1, pur esprimendo apprezzamento per lo sforzo intellettuale compiuto dai proponenti, che tuttavia si pone in una logica diversa da quella del testo approvato dalla Camera dei deputati. Anche sugli emendamenti all'articolo 6 esprime parere contrario.

Si sofferma, quindi, sugli emendamenti che propongono articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6, recanti una compiuta disciplina in materia di in-

tercettazioni. Essi prevedono un sistema sanzionatorio a suo giudizio condivisibile, che però sarebbe in contrasto con l'impostazione del testo approvato dalla Camera dei deputati. Esprime pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6, auspicando tuttavia che il Parlamento individui al più presto uno strumento idoneo ad assicurare l'efficacia del segreto d'ufficio, troppo spesso oggetto di gravi violazioni.

Esprime infine parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 7 e all'articolo 8.

Per quanto concerne l'emendamento 5.27, ribadisce l'apprezzamento per il tentativo di assicurare, attraverso idonee sanzioni penali, l'efficacia della tutela delle conversazioni in cui sia coinvolto un parlamentare. Osserva, peraltro, che la norma dovrebbe essere collocata in un diverso provvedimento legislativo, in quanto estranea all'oggetto del disegno di legge in esame.

Il senatore DALLA CHIESA ricorda i frequenti casi di violazione del segreto da parte degli stessi componenti di importanti Commissioni parlamentari e la possibilità che il materiale di cui sia stata disposta la distruzione sia nella disponibilità di persone che potrebbero farne un uso ricattatorio. Quanto all'osservazione circa l'inadeguatezza della sede in cui trattare la materia, ritiene che la stessa estraneità, forse anche maggiore, potrebbe rilevarsi per l'emendamento che secondo gli organi di informazione sarà presentato dalla maggioranza nella giornata di giovedì. In proposito, manifesta un senso di umiliazione e frustrazione per la prospettiva che soltanto durante la discussione in Assemblea sarà inserita una materia del tutto estranea al corpo di norme di cui si tratta e si chiede perché la proposta non possa essere avanzata immediatamente. Tale procedura, a suo avviso, serve in realtà ad anticipare l'avvio della discussione in Assemblea e implicherà che il Parlamento sia costretto a occuparsi della materia proprio in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno.

Il senatore Massimo BRUTTI, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 5.27, rileva che il relatore si è pronunciato favorevolmente sul merito della proposta. L'obiezione circa l'estraneità al testo in esame può essere superata in base alle considerazioni appena svolte dal senatore Dalla Chiesa. Si tratta, peraltro, di un emendamento che non modificherebbe le sorti del disegno di legge, per cui invita il relatore a rivedere il parere contrario.

Il relatore per la 2^a Commissione ZICCONI, condividendo l'avviso favorevole manifestato dal relatore Boschetto circa il merito della proposta in votazione, ricorda che l'emendamento potrebbe essere comunque rappresentato in occasione della discussione in Assemblea.

Il relatore BOSCHETTO conferma che la norma potrebbe essere riconsiderata durante la discussione in Assemblea, previa riformulazione, te-

nendo conto anche dell'ipotesi di agevolazione colposa prevista dal successivo emendamento 6.0.7.

Il senatore CIRAMI osserva che l'emendamento 5.27, se accolto, rappresenterebbe un completamento a suo avviso del tutto comprensibile della norma in questione. Si tratta, infatti, di una sanzione che renderebbe effettiva la disposizione concernente la distruzione del materiale inutilizzabile.

Il presidente PASTORE rileva che l'emendamento 5.27 riguarda esclusivamente le intercettazioni nelle quali sono coinvolti parlamentari, una ipotesi di reato che invece dovrebbe riferirsi a tutte le intercettazioni. Per tale motivo, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 5.27.

Il senatore ZANCAN osserva che la proposta sanzionatoria dell'emendamento 5.27 costituisce una tutela specifica delle comunicazioni del parlamentare, a suo giudizio del tutto coerente con le norme dell'articolo 5, poiché rende cogente la previsione a tutela del parlamentare.

Il senatore CAVALLARO ritira la propria firma e dichiara un voto di astensione sull'emendamento 5.27, giudicando fondate le obiezioni svolte in particolare dal presidente Pastore. Sarebbe preferibile, a suo avviso, che l'ipotesi di reato riguardasse le intercettazioni di conversazioni fra tutti i cittadini, in particolare quelle che gli imputati intrattengono con i propri difensori.

Il senatore DALLA CHIESA, accogliendo l'invito avanzato dal presidente Pastore, si dichiara disponibile a ritirare dell'emendamento 5.27, riservandosi di riformularlo e di ripresentarlo in occasione della discussione del disegno di legge in Assemblea.

Il senatore CALVI esprime il suo consenso all'emendamento 5.27, inteso a soddisfare l'esigenza di una sanzione che assicuri la giuridicità del precetto stabilito all'articolo 5. Ricorda gli abusi determinatisi nel passato, quando esponenti dei servizi di informazione si impossessarono di *dossier* riguardanti parlamentari e comuni cittadini, con l'intento di farne un uso ricattatorio. Trova incomprensibile l'obiezione secondo cui l'emendamento 5.27 sarebbe estraneo alla materia in esame e anzi ritiene che la norma sia la naturale conseguenza di quanto stabilito all'articolo 5.

Per tali motivi, invita il senatore Dalla Chiesa a non ritirare l'emendamento 5.27, anche perché i relatori non hanno indicato in quale parte esso dovrebbe essere diversamente formulato.

Il senatore Massimo BRUTTI osserva a sua volta che le conversazioni fra parlamentari, più di quelle fra comuni cittadini, si prestano agli abusi che l'emendamento 5.27 intende sanzionare, per cui esso appare opportuno per completare la norma dell'articolo 5. Ritiene, pertanto, che

le Commissioni possano approvare l'emendamento, salva la possibilità dei relatori di riformularlo in sede di discussione del disegno di legge in Assemblea.

I relatori BOSCETTO e ZICCONI si esprimono contrariamente a tale ipotesi e ribadiscono il parere contrario sull'emendamento 5.27.

Il senatore Massimo BRUTTI manifesta il suo disappunto per l'ostilità riservata dai relatori all'emendamento 5.27 che, a suo avviso, è invece ampiamente condiviso.

Il senatore DALLA CHIESA ritira, infine, l'emendamento 5.27, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, eventualmente diversamente riformulato.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 5.0.2, da considerare quale proposta sostitutiva dell'articolo 5, in quanto essa appare preferibile al disposto dell'articolo 5 del disegno di legge in titolo approvato dalla Camera dei deputati, poiché consente di superare talune perplessità. Manca infatti, al citato articolo 5, la previsione di una sanzione per l'ipotesi di violazione dell'obbligo di distruzione della documentazione delle intercettazioni ed al tempo stesso non appare sufficiente la conseguenza, prevista al comma 6 del medesimo articolo, della semplice inutilizzabilità di verbali, registrazioni e tabulati di comunicazioni.

Il presidente PASTORE ammette l'esame e la votazione dell'emendamento 5.0.2 quale proposta sostitutiva dell'articolo 5, e non aggiuntiva, considerato che non è stato accolto finora alcun emendamento al testo dello stesso articolo 5.

Il senatore CAVALLARO aggiunge la propria firma all'emendamento 5.0.2, che diversamente dall'articolo 5, in particolare dal comma 5, non lascerebbe così ampio spazio a possibili conflitti di attribuzione innanzi la Corte Costituzionale.

Il senatore CALVI sottolinea l'imbarazzo per l'impossibilità di formulare valutazioni su un testo che con molta probabilità risulterà ampiamente modificato e superato dall'emendamento da più parti preannunciato. Di fronte a quanto sta accadendo, pur manifestando apprezzamento per l'impegno dei relatori, è forte la tentazione di abbandonare la discussione per non sottostare al comportamento irrispettoso nei confronti dei parlamentari assunto dalla maggioranza.

Il senatore DALLA CHIESA, in dissenso dal suo Gruppo, ritiene che la proposta emendativa in votazione, così come il disegno di legge n. 2191, non possano essere sostenuti in quanto hanno di mira, in realtà, alcuni pro-

cedimenti penali specifici e risultano diretti, perciò, a soddisfare per lo più interessi personali, piuttosto che a perseguire l'interesse pubblico.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.2 non è approvato.

Il senatore FASSONE invita a soffermarsi sulla *ratio* che ha ispirato l'emendamento 5.0.1 (testo 2) manifestando disponibilità anche a una eventuale, ulteriore riformulazione dello stesso emendamento, purché rispettosa delle sue finalità. L'emendamento, infatti, indica i criteri che il Parlamento dovrà seguire in occasione della valutazione delle richieste di autorizzazione ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, al fine di evitare che sul punto possano determinarsi incertezze con il conseguente spazio lasciato a possibili interventi supplementari della Corte Costituzionale. Il requisito del *fumus persecutionis*, che spesso si adduce a sostegno del diniego di autorizzazione, appare infatti tautologico e merita di essere specificato, con particolare riferimento ai quei casi in cui si rinvengono iniziative anche legittime sotto il profilo formale ma in realtà dirette strumentalmente ad aggirare la tutela del parlamentare, rispetto alle quali, dunque, è opportuno negare l'autorizzazione. La modifica da ultimo apportata all'emendamento riprende invece il precedente costituito dalla disposizione, prevista per i reati commessi dai Ministri, dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il diniego dell'autorizzazione dovrebbe infatti ritenersi giustificato anche in presenza di situazioni nelle quali appare prevalente l'interesse pubblico allo stesso diniego rispetto a quello di assicurare l'esecuzione di provvedimenti cautelari pur legittimi ma che potrebbero in concreto produrre conseguenze gravi e inaccettabili.

Il relatore per la 1^a Commissione BOSCHETTO, pur manifestando apprezzamento per le argomentazioni del senatore Fassone, ritiene che l'emendamento indebolisca il Parlamento in quanto circoscrive il suo potere in materia, ricordando come l'assenza, fino ad oggi, di conflitti di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale nell'ambito di applicazione del secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione non giustifichi l'intervento proposto. È bene, in altri termini, che il Parlamento in maniera insindacabile valuti di volta in volta l'opportunità di concedere o meno l'autorizzazione, senza che tale potere sia limitato attraverso la predeterminazione di parametri che potrebbero risultare inadeguati e lesivi delle prerogative parlamentari.

Il senatore DALLA CHIESA condivide la proposta contenuta nell'emendamento 5.0.1 (testo 2) e sottolinea l'importanza di fissare un parametro di giudizio per le deliberazioni delle Camere relative alle autorizzazioni previste dall'articolo 68 della Costituzione. Una previsione di questo tipo appare anche più necessaria nel momento in cui l'articolo 5 del testo in discussione in realtà amplia l'ambito di operatività della garanzia costituzionale prevista dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

La formulazione proposta con l'emendamento 5.0.1 (testo 2) appare poi esaustiva nel merito, in quanto suscettibile di ricomprendere tutti i possibili casi in cui il diniego dell'autorizzazione da parte del Parlamento può considerarsi senz'altro giustificato.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 5.0.1 (testo 2), valutando in termini estremamente positivi, in particolare, la previsione della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera per la deliberazione relativa al diniego dell'autorizzazione. Tale soluzione appare opportuna nel merito e certamente non contestabile per il fatto che un simile *quorum* non è espressamente richiesto dall'articolo 68 della Costituzione. Il carattere aggiuntivo di una simile previsione non può infatti indurre a rilievi critici in questa sede, visto che si tratta di un carattere comune a tutte le previsioni contenute nel disegno di legge n. 2191.

Posto ai voti, è respinto anche l'emendamento 5.0.1 (testo 2).

Il senatore DALLA CHIESA evidenzia come gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.1 si caratterizzino per una medesima *ratio* ispiratrice in quanto volti ad evitare o comunque a limitare sostanzialmente l'incidenza della nuova normativa sui processi in corso, in modo da non interferire con lo svolgimento degli stessi. La modifica in questo senso dell'articolato in discussione varrebbe ad escludere qualsiasi dubbio circa la possibilità che l'intervento normativo sia stato dettato da interessi specifici e particolari.

Il senatore ZANCAN intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti all'articolo 6 sottolinea come la previsione contenuta nell'articolo 6 del testo in esame appaia logicamente inconciliabile con quella contenuta nel comma 6 del precedente articolo 5.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.1, nonché gli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7.

Il senatore CALVI auspica che sul tema delle intercettazioni telefoniche sotteso agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6, appena respinti, sia possibile un ulteriore approfondimento in occasione dell'esame in Assemblea.

Dopo un breve intervento del relatore per la Commissione giustizia, senatore ZICCONI, il presidente PASTORE evidenzia come il carattere articolato della proposta contenuta negli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6, nonché la complessità della materia su cui essa incide, renderebbe certamente preferibile che la stessa fosse oggetto di un disegno di legge distinto.

Il senatore DALLA CHIESA, intervenendo sugli identici emendamenti soppressivi 7.1 e 7.2, ricorda che l'articolo 7 è stato oggetto di numerose contestazioni, a suo avviso fondate: tale disposizione stabilizza gli effetti dei numerosi decreti-legge che si sono succeduti in materia, alcuni dei quali sono di mera reiterazione di precedenti decreti decaduti, mentre altri hanno introdotto modifiche rispetto ai precedenti. L'articolo 7 garantisce così, di fatto, la stabilizzazione di una disciplina che è andata modificandosi nel corso del tempo e nell'arco di più legislature. Non si può non sottolineare, inoltre, l'assenza di quel carattere di omogeneità al testo del disegno di legge, che è stato più volte invocato a motivazione del parere negativo espresso dai relatori su numerosi emendamenti, tacciati di eccentricità: tale rilievo va senz'altro riferito, a suo avviso, all'articolo 7, del quale quindi si propone opportunamente la soppressione.

Il senatore ZANCAN, dopo aver osservato come l'articolo 7 produca effetti negativi, soprattutto in combinazione con il successivo articolo 8 che dispone l'immediata entrata in vigore del disegno di legge, sottolinea anche la sua inutilità: gli effetti processuali prodottisi in base ai decreti-legge sono, infatti, comunque fatti salvi in forza del principio *tempus regit actum*, proprio della materia processuale; quanto agli effetti sostanziali, essi sono comunque fatti salvi in base al principio secondo il quale nessuno può essere condannato per un fatto che non era previsto come reato all'epoca del fatto stesso. Preannuncia conseguentemente il proprio voto favorevole alla soppressione dell'articolo 7.

In presenza di soli emendamenti soppressivi dell'articolo 7, è posto in votazione, e approvato, il suo mantenimento nel testo.

In assenza del proponente, il senatore CAVALLARO fa proprio l'emendamento 7.0.1, di iniziativa del senatore Cossiga, osservando che benché il suo esame si collochi nel momento conclusivo del dibattito delle Commissioni riunite, in realtà esso consente che si inizi ad affrontare quello che sarà il vero oggetto del dibattito successivo. L'emendamento qualifica il dovere di provvedere alla presidenza di turno dell'Unione Europea come impedimento temporaneo ma continuativo a comparire in giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri. Si tratta di una proposta non solo ragionevole, ma anche tecnicamente valida, collocandosi come disposizione che si inserisce nelle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Posto in votazione, l'emendamento 7.0.1 non è accolto.

Il senatore DALLA CHIESA, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 8.1, ricorda che esso intende evitare che la disciplina dettata dal disegno di legge in esame possa incidere sui procedimenti in corso, mettendo così la discussione sul disegno di legge al riparo da ogni sospetto di strumentalizzazione, e che si verifichi un'ulteriore inter-

ferenza con il corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole all'emendamento stesso.

Il senatore Massimo BRUTTI riconosce che nell'emendamento 8.1 vi è un elemento paradossale, poiché il rinvio dell'entrata in vigore della disciplina in esame alla prossima legislatura non ha, per il contenuto attuale del disegno di legge, una effettiva ragion d'essere: infatti vi sono contenute norme che, per quanto discutibili, non richiedono una deroga alla normale *vacatio legis*. Tuttavia, l'annuncio di significative proposte emendative che la maggioranza presenterà durante l'esame in Assemblea, le anticipazioni del loro contenuto da parte dello stesso Presidente del Consiglio, nonché la concomitante imposizione di tempi molto rapidi per il seguito dell'esame parlamentare, inducono a proporre il differimento dell'entrata in vigore della disciplina in esame. Il disegno di legge in esame si è ormai rivelato un mero contenitore di una norma preannunciata, volta a incidere sui processi in corso, anzi a bloccarli. Esprimendo il proprio forte dissenso da questa prospettiva, preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 8.1, finalizzato proprio ad evitare che tale disposizione, al momento ancora non presente nel testo all'esame delle Commissioni riunite, possa entrare immediatamente in vigore.

L'emendamento 8.1, posto ai voti, viene respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.4, accantonato nella seduta del 15 maggio.

Il senatore ZANCAN ricorda che l'emendamento intende evitare che il giudice richiedente l'autorizzazione, nel selezionare gli elementi da trasmettere alla Camera competente, finisca per condizionare – anche involontariamente – il giudizio stesso della Camera. È ben vero ad esempio che, per quanto riguarda i non parlamentari, il Tribunale del riesame riceve solo gli atti che hanno motivato l'emissione della misura e che quindi anche in questo caso si ha una visione parziale del fascicolo; ma va in primo luogo ricordato che in quel caso è comunque espressamente previsto che siano trasmessi anche gli elementi a favore del destinatario della misura; in secondo luogo va sottolineato come mentre in quel caso un giudice è chiamato a controllare l'operato di un altro giudice, nel caso di richiesta di autorizzazione concernente un parlamentare il giudice richiedente e la Camera di appartenenza si configurano come organi pariorinati, entrambi legittimati a sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale.

Il senatore Antonino CARUSO, presidente della Commissione giustizia, fa presente che l'articolo 4 del disegno di legge non reca una disposizione realmente innovativa, limitandosi a riproporre, con i necessari adattamenti, il vigente articolo 111 delle norme di attuazione del codice di procedura penale; pertanto preannuncia il proprio voto contrario all'e-

mendamento 4.4, ritenendo preferibile non modificare una disposizione già stabilmente presente nell'ordinamento.

Il senatore ZANCAN ribadisce che le disposizioni attuative del codice di procedura penale cui il presidente Antonino Caruso ha fatto riferimento, disciplinano appunto i rapporti tra due giudici e non può trovare immediata applicazione al rapporto intercorrente tra giudice e Camera di appartenenza del parlamentare. Ribadisce pertanto la necessità di approvare l'emendamento 4.4 che impedisce al giudice di scegliere quali atti trasmettere, operando così inevitabilmente una ricostruzione soggettiva.

Il senatore CIRAMI riconosce che nell'attuale formulazione dell'articolo 4 vi sono elementi di possibile equivoco e che pertanto sarebbe opportuno non solo inserire un riferimento all'obbligo di trasmettere «tutti» gli elementi, ma anche stabilire che tale obbligo opera nei confronti di tutti gli elementi del procedimento, non già solo al provvedimento, includendo così quelli che ineriscono, ad esempio, alla qualificazione del fatto contestato al parlamentare.

Il relatore BOSCETTO, d'intesa con il relatore Ziccone, pur riconoscendo la validità di alcune delle considerazioni svolte, chiede ai proponenti di ritirare l'emendamento 4.4 ai fini di una sua eventuale ripresentazione in Aula dopo un necessario approfondimento della questione.

Il senatore ZANCAN dichiara che non intende ritirare l'emendamento.

L'emendamento 4.4, posto in votazione, è respinto.

Esaurita la trattazione degli emendamenti, il presidente PASTORE annuncia che si procederà alla votazione del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2191 con la modifica accolta nella seduta del 14 maggio (emendamento 2.90) e l'assorbimento dei disegni di legge ad esso connessi, nonché a richiedere l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

Il senatore CALVI, a nome del suo Gruppo, esprime un voto contrario sul mandato ai relatori e un giudizio fortemente critico sul disegno di legge in esame, che appare privo di ogni senso giuridico. Infatti, malgrado il forte impegno profuso dai senatori di tutte le parti politiche, l'*iter* ancora una volta viene condizionato dall'introduzione di una materia estranea che ne travolgerà l'impostazione complessiva.

Esprime gratitudine per il lavoro svolto dai relatori e dai presidenti delle due Commissioni riunite, ma si rammarica per l'inutilità dello sforzo compiuto.

Il senatore DALLA CHIESA manifesta preoccupazione per il ruolo del Parlamento, ancora una volta condizionato dalla discussione di un disegno di legge *ad personam*, secondo procedure parlamentari del tutto irrituali. L'opposizione viene posta di fronte a una inspiegabile accelerazione dell'*iter* e all'annuncio di un emendamento, il cosiddetto «lodo Maccanico» che, a suo giudizio, richiederebbe una procedura di revisione costituzionale.

Respinge, quindi, le affermazioni espresse in Assemblea dal Presidente del Gruppo di Forza Italia, secondo il quale il consenso elettorale autorizzerebbe la maggioranza a procedere in questa direzione. A suo parere, al contrario, i principi non sono suscettibili di essere condizionati dalla quantità di consensi ricevuti e quelle dichiarazioni assumono, pertanto, un tono particolarmente offensivo.

Anche per quanto concerne il contenuto, il giudizio della sua parte politica è contrario. Pur condividendo l'esigenza di una legge attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, volta a risolvere il contenzioso determinatosi sull'interpretazione della norma costituzionale, ritiene del tutto insoddisfacente e squilibrato il testo in esame nel quale, peraltro, non è stato possibile inserire gli emendamenti migliorativi proposti da lui e da altri senatori. Annuncia, dunque, il voto contrario del Gruppo della Margherita.

Il senatore ZANCAN, quindi, osserva che la valutazione di quanto sta accadendo in occasione dell'esame dei disegni di legge in titolo è certamente influenzata anche da quel che è avvenuto in passato e in particolare in materia di rogatorie internazionali. Ricorda come in quel caso la maggioranza ripresentò un disegno di legge della precedente legislatura e ne stravolse il contenuto mediante l'approvazione di un emendamento. Certamente però la vicenda odierna appare ancora più anomala, in quanto mai è accaduto di vedere il Parlamento esaminare un disegno di legge senza la sua parte più importante. È fin troppo evidente che tutto ciò è assurdo, in quanto la funzione di approfondimento e di elaborazione che è propria dell'esame parlamentare presuppone che i temi da trattare, nei loro contenuti essenziali, vengano definiti fin dall'inizio. Conclusivamente, se il testo che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati già di per sé non può ritenersi soddisfacente, esso in ogni caso deve fin da ora ritenersi del tutto inaccettabile in considerazione sia di quanto vi sarà prossimamente inserito, sia del modo in cui tutto ciò sta accadendo. Pertanto, annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Si procede alla votazione del mandato ai relatori, diretto a proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 2191, con l'unica modifica accolta nel corso dell'esame (emendamento 2.90).

Il senatore CAVALLARO chiede la verifica del numero legale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il mandato ai relatori viene approvato.

Il senatore CAVALLARO contesta la validità dell'accertamento del prescritto numero di senatori, sostenendo che al momento della votazione del mandato ai relatori le Commissioni riunite non erano in numero legale, essendosi prontamente allontanati tutti i senatori dell'opposizione, tranne il richiedente. Deplora il comportamento del presidente Pastore il quale, a suo avviso, non ha garantito, nella circostanza, la puntuale applicazione delle norme del Regolamento e della corretta prassi parlamentare, consentendo così che si giungesse ad un voto la cui validità è fortemente dubbia. Si riserva di rappresentare le proprie rimostranze per quanto avvenuto in tutte le sedi competenti ed in primo luogo alla Presidenza del Senato.

Il presidente PASTORE replica che la verifica del numero legale è stata da lui compiuta personalmente contando i senatori presenti in Aula, che risultavano in numero corrispondente a quello previsto dal Regolamento, e contestualmente ponendo in votazione il mandato ai relatori, accolto a larga maggioranza: tale modalità di verifica del numero legale è quella più comune ed è consolidata nella prassi parlamentare.

La seduta termina alle ore 23,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2191**Art. 5.****5.0.1** (testo 2)

FASSONE, AYALA, MARITATI, DALLA CHIESA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. In tutti i casi nei quali, ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge, la Camera è chiamata a pronunciarsi su una richiesta di autorizzazione, questa è negata qualora la Camera ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che nella richiesta si ravvisano elementi diversi e ulteriori rispetto alle ordinarie esigenze di accertamento processuale ovvero che il diniego è giustificato dalla necessità di tutelare un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o un preminente interesse pubblico».

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****4^a (Difesa)**

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
CONTESTABILE

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Saporito ed il sottosegretario di Stato per la difesa, Cicu.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate» (n. 227)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e dell'articolo 80, comma 58, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio scorso.

In apertura di seduta, il presidente CONTESTABILE dà conto della bozza di parere predisposta dai relatori Boschetto e Kappler:

«Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Difesa,

esaminato nelle sedute del 19 e del 27 maggio scorsi lo schema di decreto legislativo recante «Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate», a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n.86, finalizzato a sostituire il sistema dei livelli retributivi in un'ottica di semplificazione retributiva e di valorizzazione delle funzioni e delle responsabilità connesse con le singole qualifiche o gradi gerarchici;

considerato che, per raggiungere i predetti obiettivi, nella progressione dei parametri è stato previsto un maggiore riconoscimento alle pro-

mozioni al grado o alla qualifica superiore, differenziato sia in ragione dell'importanza e delle responsabilità dei diversi gradi o qualifiche e dei meccanismi selettivi per l'accesso ai medesimi, sia del periodo di permanenza nelle qualifiche o gradi di provenienza;

preso atto dell'inserimento, per insufficienza di risorse, di un parametro convenzionale di 149,15 anziché di quello reale di 150,94, che di fatto comporterà solo limitatissimi incrementi economici per le categorie più basse;

tenuto conto che il provvedimento non può in ogni caso essere inteso come un rinnovo contrattuale bensì come un'iniziativa ordinamentale;

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in considerazione della genericità dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, valuti il Governo l'opportunità di evitare il congelamento della retribuzione individuale di anzianità (RIA), di cui all'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto in esame, in modo che in sede di concertazione possano essere previsti adeguati riconoscimenti;

2) valuti il Governo l'opportunità, nella prossima tornata di concertazione, di recuperare risorse al fine del riconoscimento delle anzianità;

3) valuti, inoltre, il Governo l'opportunità di armonizzare la disposizione prevista dall'articolo 3, comma 6, del provvedimento relativo all'attribuzione di un assegno personale utile ai fini del calcolo della base pensionabile con la disciplina vigente in materia pensionistica e con quella di trattamento di fine rapporto, prevedendo che l'assegno personale in questione sia utile anche ai fini dell'indennità di buonuscita;

4) valuti il Governo la possibilità di sostenere con maggiori risorse i ruoli d'accesso alle Forze di polizia ed alle Forze armate anche alla luce delle attuali nuove condizioni di impiego delle stesse;

5) consideri il Governo la possibilità di un ulteriore riconoscimento per le anzianità maturate in ruoli apicali per periodi multipli di quello già individuato;

6) si valuti altresì l'opportunità di aumentare il valore del punto parametrico in sede contrattuale in relazione alle risorse reperibili, nonché di prevedere per i volontari delle Forze armate per il ruolo iniziale delle Forze di Polizia, anche in sede contrattuale, specifici incentivi;

7) in relazione all'impegno assunto dal Governo il 14 maggio 2002 in esito alla concertazione con le rappresentanze del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, si invita l'esecutivo ad attivare in tempi brevi un tavolo di approfondimento con le stesse rappresentanze sulle tematiche relative all'assetto dei ruoli anche ai fini dell'armonizzazione delle carriere del personale non direttivo, con particolare riguardo, a quelle delle Forze armate con quelle delle Forze di polizia».

Interviene quindi il senatore BEDIN, esprimendo, a nome della propria parte politica, avviso contrario in ordine alla bozza di parere predisposta dai relatori.

Con riferimento all'esercizio della delega osserva che le risorse economiche messe a disposizione sembrano del tutto insufficienti per raggiungere gli obiettivi che lo stesso Governo si era posto in base alla necessità di riconoscere una specificità lavorativa agli appartenenti ai Comparti Difesa e Sicurezza. In relazione all'esercizio della delega rileva invece che una parametrizzazione verticalizzata gerarchicamente non appare pienamente giustificata in quanto riferita sia agli attuali gradi che alle qualifiche. Inoltre, la riduzione delle posizioni retributive, anch'essa non espressamente prevista dalla delega in questione, risulterebbe attuata solo in relazione ai ruoli truppa, sergenti e marescialli.

Procede quindi alla disamina dei contenuti del provvedimento, osservando che risulterebbe una non equa ripartizione delle risorse disponibili tra gli appartenenti ai vari ruoli, una mancata considerazione della distribuzione del personale appartenente ad uno specifico ruolo ovvero ad una Forza armata rispetto ad un'altra, una mancata considerazione del percepito attuale dagli appartenenti al ruolo marescialli del comparto difesa, in applicazione della legge 82/2001, nonché una mancata considerazione di quelle conquiste ventennali che hanno portato soprattutto nel sistema livellare, l'attuale 1° maresciallo con qualifica di luogotenente a percepire la retribuzione del capitano, anche se limitatamente alla parte fissa.

Conclude elencando quelle che, a suo avviso, potrebbero essere le linee di sviluppo del sistema, ossia il riallineamento delle carriere, una chiarezza di intenti in merito all'annunciato riordino dei ruoli, e la destinazione dei fondi già stanziati per la valorizzazione dei direttivi, osservando inoltre che, ove il Governo non fosse in grado di garantire il rispetto della delega, potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di un rinvio della definizione della scala parametrica entro il 31 dicembre 2004, con conseguente suddivisione dei finanziamenti 2003 e 2004 in modo equo ai vari percettori, di tipo *una tantum* sulle attuali retribuzioni livellari. Rileva infine che andrebbero confermati, in ogni caso, gli attuali trattamenti economici in godimento per il ruolo marescialli, nonché resi accettabili quelli per il ruolo truppa con i seguenti elementi: il 1° maresciallo «luogotenente» con il punto parametrico del capitano; il 1° maresciallo con il punto parametrico del tenente; il maresciallo capo con il punto parametrico del sottotenente; il parametro 105 per il caporal maggiore scelto; ed il parametro 110 per il caporal maggiore capo.

Il senatore PERUZZOTTI sottolinea la particolare importanza che potrebbe essere rivestita dal parere delle Commissioni riunite, soprattutto in relazione alle numerose proteste pervenute dalle rappresentanze di settore. Chiede quindi di conoscere gli intendimenti del Governo sia in relazione alle osservazioni formulate dai relatori Kappler e Boschetto nella loro proposta di parere, sia in ordine al disegno di legge n. 1302, di sua iniziativa e recante una delega al governo per il riordino delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate, sul quale aveva già riferito, nella seduta della Commissione Difesa del 30 gennaio, il relatore Meleleo.

Il senatore MELELEO ricorda di avere prospettato, già nella scorsa seduta, una possibile ed ulteriore proroga dei termini per l'esercizio della delega legislativa, soprattutto tenendo conto delle rimostranze manifestate da gran parte delle rappresentanze militari.

Interviene quindi il presidente CONTESTABILE, osservando che, essendo le Commissioni riunite chiamate a pronunciarsi su di un atto del Governo, risulterebbe difficile poter ipotizzare in tale sede una eventuale proroga della delega legislativa, che può discendere solo da un autonomo atto legislativo.

Il senatore PASCARELLA rileva che, stante la estrema delicatezza dei temi sottesi al provvedimento in esame e le numerose proteste fatte pervenire dalle rappresentanze militari, la proposta di una possibile proroga per legge dei termini della delega, formulata dai senatori Bedin e Meleleo, risulterebbe quantomai opportuna.

Il sottosegretario SAPORITO fa presente che il Governo ha attentamente valutato le osservazioni svolte dal senatore Meleleo, in particolare la proposta di una ulteriore proroga della delega e l'esigenza di reperire maggiori risorse. I ministeri interessati hanno peraltro manifestato preoccupazione per il rischio che il mancato esercizio di questa delega determini una perdita delle risorse stanziato. Il Consiglio dei ministri è convocato giovedì 29 maggio per prendere atto delle osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari ed adottare il decreto legislativo in esame.

Ribadisce la consapevolezza dell'Esecutivo circa la non completa adeguatezza delle disposizioni in esame che, tuttavia, devono essere valutate anche tenendo conto degli ulteriori benefici che deriveranno dalla contrattazione alle categorie interessate, le quali hanno la legittima aspettativa che il Governo onori l'accordo raggiunto con le loro rappresentanze nel maggio 2002. Il Governo ritiene, dunque, impraticabile l'ipotesi di una proroga della delega.

Quanto alla necessità di individuare maggiori risorse, osserva che si tratta di un obiettivo che il Governo e il Parlamento dovrebbero perseguire congiuntamente, in particolare in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2004.

Il senatore PERRUZZOTTI insiste nel conoscere gli orientamenti del Governo in merito alla bozza di parere prospettata dai relatori.

Il presidente CONTESTABILE ricorda che al Governo sarebbe consentito intervenire in ordine al merito del provvedimento, laddove sembrerebbe difficile poter configurare un suo intervento in ordine alle osservazioni formulate dalle Commissioni riunite.

Il senatore VILLONE ricorda che il provvedimento in esame ha suscitato forti dissensi nelle categorie interessate, non solo sotto il profilo

quantitativo. Le osservazioni formulate nella bozza di parere non esauriscono, a suo avviso, i dubbi sollevati dalle forze politiche sia di maggioranza che di opposizione e quindi non possono ritenersi sufficienti ai fini dell'espressione di un parere favorevole. Il Governo dovrebbe esprimersi chiaramente sul modo in cui intende dare seguito a dette osservazioni nella redazione definitiva del decreto legislativo. In mancanza di adeguate assicurazioni, un parere favorevole non potrà essere espresso né dall'opposizione né, a suo avviso, dalla maggioranza.

Il sottosegretario SAPORITO manifesta la disponibilità del Governo, in linea generale, a dare seguito alle osservazioni formulate in sede parlamentare, pur rilevando che alcune di esse potrebbero non confluire nel testo del decreto legislativo.

Replica il presidente CONTESTABILE, osservando che i dissensi manifestati in ordine allo schema di decreto legislativo in titolo hanno già trovato accoglimento nella bozza di parere predisposto dai relatori. Osserva che non risulta affatto compromessa la libertà delle forze di opposizione di manifestare avviso contrario in ordine al provvedimento. Lamenta quindi l'impossibilità di poter procedere alla votazione della proposta di parere presentata dai relatori a causa della mancanza delle prescritte osservazioni da parte della Commissione Bilancio, mancanza che sembrerebbe doversi attribuire ad un ritardo da parte del Governo nel fornire necessari elementi di valutazione. Conclude auspicando che le Commissioni riunite possano pronunciarsi nei tempi prescritti, atteso che la Commissione bilancio si riunirà nuovamente per esaminare, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo n. 227, domani, alle ore 14.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il senatore VILLONE evidenzia la gravità del comportamento del Governo, di cui il presidente Contestabile ha informato le Commissioni riunite, che starebbe, nei fatti, ostacolando l'*iter* per l'espressione del parere da parte delle Commissioni riunite.

Il senatore ZORZOLI, nel condividere le opinioni espresse dal presidente e dal rappresentante del Governo, pone l'accento sul carattere ordinamentale dello schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni Riunite, osservando che le pur giuste esigenze rappresentate da vari organismi delle Forze armate e delle Forze di polizia ben potranno trovare adeguata soluzione in sede di concertazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente CONTESTABILE avverte che le Commissioni riunite affari costituzionali e difesa, torneranno a riunirsi domani, mercoledì 28 maggio, alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 16,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

269^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.**La seduta inizia alle ore 14,35.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE dà conto delle determinazioni assunte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella riunione appena conclusa: l'ordine del giorno dei lavori della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima seduta, con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1787-B, in materia di beneficenza alimentare, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Al fine di accelerarne l'*iter*, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di domani, mercoledì 28 maggio.

La Commissione consente.

Il PRESIDENTE annuncia che giovedì 29 maggio, alle ore 15, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si procederà alle audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi e dell'Associazione dei consiglieri di Stato, per acquisire elementi di valutazione ai fini del parere alla Commissione giustizia sull'emendamento del Governo 2.1000 ai disegni di legge n. 1296 e connessi, in tema di ordinamento giudiziario, emendamento che sarà esaminato in sede plenaria data l'attinenza a profili di competenza primaria della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2124) GUZZANTI ed altri. – *Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 maggio 2002, n. 90, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività d'intelligence italiana*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 maggio.

Si procede alla votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 maggio, già illustrati, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso un parere negativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, tutti gli emendamenti sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

La Commissione, quindi, conferisce al relatore STIFFONI il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(2278) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ illustra le condizioni di necessità e urgenza presupposte dal decreto-legge n. 49, volto a riformare la normativa sull'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di assicurarne la piena coerenza con la regolamentazione comunitaria e di recepire le raccomandazioni espresse dal Parlamento e dalla Corte dei conti. Ricorda, fra l'altro, la caotica e dannosa situazione del settore, esposto a tensioni sociali, crisi aziendali, caotiche richieste di esazioni e disordine contributivo e normativo. Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(2278) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ, richiamate le considerazioni espresse in sede di valutazione dei presupposti costituzionali, si sofferma sul contenuto normativo del disegno di legge. Segnala che l'articolo 1, comma 1, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome adempimenti relativi al regime comunitario e funzioni di controllo, inquadrandosi coerentemente nell'ambito della legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Il resto del provvedimento, a suo giudizio, non si discosta dai criteri previsti dalla norma costituzionale, anche quando le disposizioni appaiono più prescrittive, come nei casi del registro pubblico delle quote (articolo 2, comma 2), delle decadenze e delle priorità (articolo 3), dell'istituzione dell'albo degli acquirenti (articolo 4), e della trasmissione dei conteggi e dei relativi controlli (articolo 6). Analoghe considerazioni valgono per l'articolo 9, che disciplina la restituzione del prelievo pagato in eccesso, e per l'articolo 10, che raccoglie numerose ipotesi legislative, diverse tra loro, ma sempre rispettose della Costituzione, anche laddove, ai commi 43 e 44, disciplinano il potere sostitutivo dello Stato, attribuito in particolari ipotesi al Commissario di Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sottolinea, inoltre, che l'articolo 10 condensa in maniera organica disposizioni già contenute frammentariamente negli articoli da 11 a 15 che, quindi, sono stati soppressi.

Conclude proponendo un parere favorevole circa la conformità del provvedimento al dettato costituzionale, anche sotto il profilo del merito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PASTORE avverte che l'ordine del giorno dei lavori della Commissione è integrato, sin dalla seduta successiva, con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1787-B (Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 28 maggio, alle ore 15, sarà anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

218^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1727) Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio scorso.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione conviene di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo a giovedì 29 maggio 2003, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

114^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2035) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999*

(Esame e rinvio)

Il senatore MARTONE premette, alcuni sintetici cenni alla situazione politica in Ecuador ed ai suoi rapporti con l'Italia. Ricorda che l'Ecuador, guidato dal 2002 dal presidente Guittierrez, ha già oggi solide relazioni con l'Italia, relazioni che da più parti si vorrebbero ora intensificare, rinvenendo nel rafforzamento dei rapporti bilaterali un'occasione di sviluppo economico ma anche di avanzamento culturale e tecnologico. Sottolinea, inoltre, che la comunità italiana in Ecuador è insediata prevalentemente nella zona costiera di Guayaquil; venuto ormai meno da tempo il flusso migratorio dall'Italia che si era verificato in anni ormai remoti, da diversi anni si è registrata un'affluenza di cittadini ecuadoriani verso il nostro Paese e segnatamente, verso la costiera ligure. La comunità ecuadoriana in Italia è stimata tra i diciottomila ed i cinquantamila individui, secondo dati che risalgono al 2002. Richiama, infine, le due questioni più rilevanti nei rapporti economici bilaterali: in primo luogo si parla da lungo tempo di un progetto di riconversione del debito estero dell'Ecuador in fondi per lo sviluppo sostenibile del Paese; inoltre è in atto un processo di rinegoziazione del debito verso l'Italia.

Venendo all'esame del disegno di legge il senatore Martone sottolinea che l'Accordo in ratifica costituisce uno strumento aggiornato ed efficace di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e

l'Ecuador. In tali campi, esso si propone di fornire un quadro organico alle iniziative di collaborazione già in atto tra i due Paesi. Dichiara che in Ecuador, in particolare, si è andato sviluppando un crescente e vivo interesse per la cultura italiana anche per la presenza di una popolazione di origine italiana che, seppure non così numerosa come in altri Paesi dell'America latina quali l'Argentina ed il Venezuela, è tra le più importanti comunità di origine europea dopo quella spagnola. Tale interesse si manifesta, in particolare, con il crescente sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole ecuadoriane e con la stima di cui godono le istituzioni accademiche italiane presso gli atenei di questo Paese.

Evidenzia altresì che l'Accordo individua i principi ed i settori attraverso i quali si attiverà la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, indicando quelli prioritari, quali: lo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari e docenti; la reciproca concessione di borse di studio, nonché le iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Ecuador; la cooperazione universitaria, scientifica e tecnologica e nel settore archeologico e del restauro.

Passando, quindi, ad elencare nel dettaglio le più rilevanti previsioni normative dell'Accordo, illustra l'articolo 1 che esplicita la volontà delle due Parti nella direzione di incrementare la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica attraverso la realizzazione di specifiche attività di indicate nei successivi articoli.

L'articolo 2 mira a intensificare la collaborazione nel settore universitario attraverso il rafforzamento delle intese fra università, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione congiunta di programmi di ricerca su temi di comune interesse.

Gli articoli 4, 5 e 6 tendono a favorire iniziative idonee a promuovere e sviluppare la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento in ciascuno degli Stati contraenti della lingua e letteratura dell'altro Paese, anche mediante l'istituzione nelle scuole e università di cattedre e dottorati e a formalizzare l'offerta reciproca di borse di studio, le quali costituiscono uno strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione culturale e scientifica. Inoltre, la collaborazione in campo editoriale viene incentivata attraverso la promozione dell'edizione (o della coedizione) e della traduzione delle principali opere letterarie, di arte, scienza, tecnica ed educazione dell'altro Paese.

L'articolo 7 si propone di promuovere lo scambio di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale di Italia ed Ecuador.

Con l'articolo 8 le Parti hanno inteso promuovere lo scambio di artisti e di manifestazioni nei settori della musica, danza, teatro, cinema e delle arti visive in generale. Inoltre vi si prevede la reciproca partecipazione a *festival*, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo dell'altro Paese.

Degli altri articoli, richiama l'articolo 12, che prevede contatti e collaborazioni tra i rispettivi organismi radio-televisivi.

L'articolo 14 mira a favorire la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze comuni e la realiz-

zazione di missioni archeologiche, nonché nel settore della valorizzazione e del restauro del patrimonio culturale.

L'articolo 16 prevede l'istituzione di una Commissione mista, da convocarsi ogni quattro anni, attraverso i canali diplomatici, alternativamente nelle rispettive capitali, che dovrà dare applicazione all'Accordo attraverso la predisposizione di programmi esecutivi pluriennali.

L'articolo 17 stabilisce la durata illimitata dell'Accordo indicando, tra l'altro, le modalità di notifica reciproca dell'espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'approvazione dell'Accordo medesimo, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica. Illustra, infine, le modalità di denuncia dello stesso e, in caso di denuncia, le modalità di salvaguardia sull'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo della sua vigenza.

Il disegno di legge, conformemente al tradizionale schema delle ratifiche dei trattati internazionali, si compone di quattro articoli, i quali prevedono rispettivamente: l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, la sua piena ed intera esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

In conclusione, rileva che l'Accordo, la cui stipula risale ormai al 1999, si potrà rivelare, per la sua completezza ed organicità, uno strumento assai utile sia nel quadro dei rapporti bilaterali, sia tenendo presenti le esigenze culturali della comunità italiana in Ecuador.

Poiché nessuno chiede di intervenire, ha la parola il sottosegretario MANTICA, il quale, in sede di replica, dichiara di associarsi alle considerazioni svolte dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2187) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in sostituzione del senatore Morselli, impossibilitato a prendere parte ai lavori odierni della Commissione, il presidente PROVERA, il quale sottolinea come il Protocollo in ratifica, firmato a Vienna il 22 settembre 1998, in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, si prefigga l'obiettivo di fornire all'AIEA informazioni sui programmi nucleari degli Stati, comprese le installazioni che dispongano di componenti di natura

convenzionale (attrezzature, impianti, laboratori, eccetera) potenzialmente utilizzabili in fasi critiche del ciclo combustibile atomico, ed il diritto di accesso ai siti nucleari.

Tale strumento si è reso necessario allorché, a partire dai primi anni '90, il sistema di salvaguardie previsto dal Trattato di non proliferazione nucleare, in vigore dal 1970 e ratificato dall'Italia con legge 24 aprile 1975 n.131, e dal successivo Accordo di verifica, volto a stabilire forme di cooperazione tra AIEA ed EURATOM nello svolgimento delle attività di controllo, ha palesato alcuni limiti.

I tentativi effettuati da diversi Paesi, non ultimi Iraq e Corea del Nord, di dotarsi di un arsenale nucleare hanno spinto la Comunità internazionale a predisporre strumenti più efficaci per mantenere la stabilità del quadro internazionale. L'applicazione del combinato disposto dell'Accordo di verifica e del Protocollo aggiuntivo, pertanto, dovrebbe consentire all'AIEA di dar vita ad un sistema di salvaguardie capace di assicurare la non diversione dei materiali nucleari destinati ad usi pacifici verso usi differenti, monitorare i singoli programmi nucleari nazionali ed approfondire i controlli per sventare nuove potenziali minacce.

Passa quindi ad illustrare il Protocollo, soffermandosi dapprima sugli articoli 2 e 3, che recano la tipologia di informazioni che gli Stati membri e la Commissione europea sono tenuti a fornire all'AIEA circa le attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare, la descrizione dei diversi siti nucleari, delle attività di produzione relative ad alcune apparecchiature potenzialmente connesse con il ciclo del combustibile, le dichiarazioni di attività di import - export di apparecchiature non nucleari potenzialmente utilizzabili ai fini del ciclo.

Gli articoli da 3 a 10 disciplinano gli accessi ispettivi supplementari da parte dell'AIEA, mentre gli articoli da 11 a 16 disciplinano la designazione degli ispettori dell'AIEA, il rilascio dei visti, gli accordi sussidiari, i sistemi di comunicazione, la tutela delle informazioni confidenziali e gli allegati al Protocollo.

L'articolo 17 dispone che il Protocollo entri in vigore solo dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati firmatari, la quale, secondo i dettami del diritto internazionale e del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, deve precedere l'adesione al Protocollo da parte dell'EURATOM.

Per quanto concerne la concreta applicazione del Protocollo in Italia, sottolinea come l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) risulti l'amministrazione dello Stato più idonea a garantire il necessario processo di qualificazione delle informazioni di responsabilità dello Stato nonché l'esercizio degli opportuni controlli.

Il disegno di ratifica si compone di quattro articoli: l'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica da parte del Presidente della Repubblica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 2 individua nel Ministero degli affari esteri e nel Ministero delle attività produttive le amministrazioni dello Stato deputate all'assolvimento degli obblighi derivanti dall'esecuzione del Protocollo e nel Mini-

stero della Difesa il diretto referente dell'AIEA ai fini dell'accesso alle zone militari.

L'articolo 3 delega all'APAT, del cui apporto il Ministero delle attività produttive potrà avvalersi, la competenza circa gli aspetti prettamente operativi e prevede la possibilità di assegnare specifiche attività all'ENEA o ad altre istituzioni specializzate.

L'articolo 4, infine, stabilisce gli obblighi in capo ai soggetti pubblici e privati e le sanzioni per comportamenti contrari alle disposizioni del Protocollo.

Tenuto conto del fatto che si tratta di un accordo concluso da quasi cinque anni e che l'Italia è ormai il solo fra i Paesi firmatari, insieme all'Irlanda, a non aver ancora provveduto alla ratifica, prospetta l'opportunità di pervenire quanto prima alla conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2061) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

IN SEDE DELIBERANTE

(2243) Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese in Italia per le spese di funzionamento della relativa sede, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Introduce la discussione il presidente PROVERA, rilevando preliminarmente che il disegno di legge è diretto ad attribuire alla Delegazione generale palestinese in Italia, per il triennio 2002-2004, un contributo pari a circa 309 mila euro annui, destinato alle spese di funzionamento della sede di rappresentanza dell'Autorità nazionale palestinese in Italia. In tal modo si tende a rinnovare il sostegno finanziario già assicurato alla Delegazione generale palestinese, per le medesime finalità, nel triennio 1996-1998: in base alla legge 23 ottobre 1996, n. 558, l'erogazione fu, per ciascuno degli anni di quel triennio, di 500 milioni di lire all'anno.

Vi è quindi ora, alla stregua del testo in discussione, la proposta di dar luogo ad un incremento del precedente importo pari al 20 per cento; aumento che non sembra peraltro ingiustificato, specie se si tiene conto

del fatto che, a causa della gravissima crisi economica determinatasi a Gaza e in Cisgiordania, la Delegazione generale palestinese non è in pratica più in grado di far funzionare i propri uffici all'estero senza il contributo finanziario dei Paesi che li ospitano, e di fatto da alcuni mesi va avanti attraverso il ricorso a prestiti bancari.

In un contesto che ha purtroppo subito, come è a tutti noto, un drammatico arretramento rispetto al 1996 in ordine dell'affermazione di una concreta prospettiva di pace in Medio Oriente, la nomina alla carica di Primo Ministro dell'Autorità nazionale palestinese di una personalità concordemente ascritta all'ala moderata dell'OLP potrà certamente agevolare le prospettive di una concreta ripresa del processo di pace in Medio Oriente. La speranza è che le indicazioni contenute nella cosiddetta «*Road Map*» possano presto cominciare a trovare applicazione.

In tale quadro, la ripresa del sostegno finanziario per il funzionamento della Delegazione generale palestinese rappresenta un opportuno segnale di attenzione nei confronti dell'ANP, anche in considerazione del faticoso processo di rinnovamento che sta interessando la sua *leadership*.

Il contributo continuerebbe ad avere carattere forfetario e non soggetto a rendicontazione, ciò che ha formato oggetto di qualche rilievo critico in occasione dell'esame del disegno di legge da parte della Commissione esteri della Camera. Non sembra però che, come ricordato alla Camera dal sottosegretario Mantica, sia possibile assoggettare ad obblighi di rendicontazione un soggetto internazionalmente riconosciuto, benchè non pienamente dotato dei caratteri della statualità, qual è l'Autorità nazionale palestinese.

Fa presente infine che il testo approvato dalla Camera, rispetto al testo iniziale del Governo, presenta una sola modifica, che consiste nel trasferimento all'esercizio in corso dello stanziamento previsto per il 2002 e non erogato a causa del perdurare dell'*iter* del disegno di legge alla Camera; in pratica, nel 2003 si prevede un'erogazione doppia, pari a 619.750 euro, mentre per il 2004, terzo e ultimo anno del triennio per il quale è concesso il contributo, l'erogazione sarà pari a 309.875 euro.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SERVELLO ricorda che, nella scorsa legislatura, come componente della Commissione esteri, in occasione dell'esame del provvedimento che poi divenne la legge n. 558 del 1996, egli si fece convinto sostenitore dell'opportunità di esprimere un voto favorevole alla concessione di un analogo contributo finanziario a favore della delegazione italiana dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina, riuscendo alla fine a far prevalere tale indirizzo nell'ambito del suo Gruppo parlamentare, inizialmente tutt'altro che favorevole. Anche alla luce degli eventi che si sono susseguiti dal momento del varo di quella legge, non ritiene che la scelta allora adottata sia stata sbagliata; la recentissima ripresa del percorso negoziale non può che rafforzarlo in tale convincimento. È

evidente che le difficoltà della sfida delineata dal Quartetto (Stati Uniti, Unione europea, Russia e Onu) con la cosiddetta «*Road Map*» sono enormi, ma rappresenta un grande passo avanti il comune riconoscimento, da parte israeliana e palestinese, che una vera soluzione dovrà contemplare la coesistenza di due Stati sovrani.

Per tali ragioni, preannuncia il convinto voto favorevole della sua parte politica sul provvedimento in esame.

Dopo che il senatore CORRADO ha dichiarato di associarsi alle considerazioni testè svolte dal senatore Servello, ha la parola il senatore PIANETTA, il quale sottolinea come l'accettazione da parte israeliana e palestinese della cosiddetta «*Road Map*» costituisca un passaggio molto significativo ai fini della ripresa del processo di pace, anche se le difficoltà permangono molto rilevanti.

In tale contesto, è necessario che l'Italia, specie in vista del semestre di presidenza dell'Unione europea, ponga in essere ogni sforzo per agevolare il dialogo fra le parti e concorrere a definire una credibile prospettiva di pace e di sviluppo per il Medio Oriente.

Interviene il senatore ANDREOTTI, il quale sottolinea l'opportunità di una incisiva azione dell'Italia, specie in vista del semestre di presidenza dell'Unione europea, affinché si concretizzi la proposta di porre in essere un intervento di sostegno su larga scala a favore del Medio Oriente, sulla scorta dell'esperienza del piano Marshall. In conclusione, auspica che, così come avvenne nel 1980, allorchè fu adottata quella dichiarazione di Venezia che segnò l'avvio del dialogo con i palestinesi, il prossimo semestre di presidenza italiana rappresenti una tappa importante per l'affermazione di una giusta soluzione per la questione mediorientale, della quale – giova ricordarlo – costituisce tuttora parte integrante il problema del Golan.

Il senatore BUDIN conviene con quanto dichiarato dal senatore Andreotti e ribadisce che la coincidenza tra lo svolgimento delle prime due fasi della «*Road Map*» e la presidenza di turno italiana è da considerarsi una grande opportunità di dialogo. Benchè, dalla lettura dei dispacci di agenzia, risulti che il Primo ministro Sharon non veda con favore la presenza dell'Unione europea nei prossimi incontri programmati, l'Unione europea non potrà non avere un ruolo rilevante ai fini del successo del processo di pace. Anche per queste ragioni, dichiara il sostegno del proprio Gruppo al provvedimento in esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

312^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1545-B) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA riferisce, per quanto di competenza, sugli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario TANZI, per quanto concerne l'emendamento 2.104, ribadisce l'avviso contrario già espresso con riferimento all'identico emendamento 2.2, in quanto ritenuto lesivo dell'autonomia degli enti e suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri. Non ha osservazioni da formulare, invece, sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, rilevato che su emendamenti di tenore analogo a quelli oggetto dei rilievi del rappresentante del Governo la Commissione ha già espresso un avviso favorevole, propone di conferire mandato al relatore ad esprimere parere non ostativo sugli emendamenti relativi al provvedimento in titolo.

La Commissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 maggio.

Il sottosegretario TANZI, in risposta alle osservazioni formulate dal relatore nella precedente seduta, per quel che concerne l'articolo 7, commi 4 e 12, evidenzia che tali norme non comportano oneri aggiuntivi per lo Stato né minori entrate, in quanto esse sono tese a meglio interpretare quanto già previsto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame e dalla legge n. 223 del 1990, la quale prevede che il canone di concessione costituisce titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni (TLC) necessari per coprire l'area servita. I collegamenti indicati nei commi 4 e 12 dell'articolo 7 sono quindi una specificazione esaustiva dei suddetti collegamenti di TLC.

Per quanto concerne le competenze regionali indicate dall'articolo 16, comma 2, lettere *b*) e *c*), fa presente che esse derivano direttamente dal nuovo assetto delineato con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, e in particolare, dagli articoli 117 (sulla competenza concorrente di Stato e regioni nella materia dell'ordinamento delle comunicazioni) e 118. Precisa che il disegno di legge in esame, peraltro, in ossequio al messaggio del capo dello Stato del 23 luglio 2002, ha previsto una ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, affidando a queste ultime la competenza legislativa e amministrativa in materia di emittenza locale, senza che ciò comporti nuovi oneri a carico dello Stato.

Riguardo agli incentivi all'acquisto o alla locazione finanziaria dei *decoder*, osserva che la copertura del relativo onere è già indicata nel 25 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI. Posto dunque per legge lo stretto collegamento tra agevolazioni e privatizzazione, sottolinea che non si potrà procedere al finanziamento delle prime se non sarà certa la copertura finanziaria attraverso la seconda. Chiarisce, inoltre, che anche la norma contenuta nell'articolo 25, comma 4, ed in particolare l'espressione «anche con crediti futuri», fa riferimento alla cartolarizzazione dei titoli azionari della RAI. La data entro la quale verrà avviata la privatizzazione è quella del 31 gennaio 2004, presumibilmente coincidente con un periodo ricompreso nei tre mesi dall'approvazione della legge, termine previsto per l'emanazione del regolamento.

Infine, per quel che riguarda l'articolo 24, comma 2, sottolinea che la disposizione ha natura meramente programmatica, per cui, una volta indi-

viduate con un apposito programma del Ministero delle comunicazioni le specifiche misure di sostegno per agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), occorrerà introdurre le misure stesse e la relativa copertura finanziaria con specifica previsione legislativa. Richiama, rispetto a tale meccanismo, il precedente dell'articolo 2-bis, comma 15, della legge n. 66 del 2001, ai sensi del quale il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore. Il programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie è stato adottato, per le trasmissioni televisive, con decreto ministeriale 24 luglio 2001 e, per le trasmissioni radiofoniche, con decreto ministeriale 14 novembre 2001. La natura degli interventi a sostegno e la loro copertura finanziaria sono stati poi fissati in apposita norma contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2003.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI riferisce, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo, segnalando l'articolo 4, che destina le maggiori entrate interamente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In considerazione della decisione di Eurostat sulle operazioni di cartolarizzazione, ritiene che occorra acquisire chiarimenti al fine di valutare, a seconda del rapporto tra valore nominale dei beni oggetto di cartolarizzazione e prezzo di cessione alla cosiddetta società-veicolo, i possibili effetti, rispettivamente, sul debito ovvero sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Appare altresì opportuno acquisire chiarimenti sul rapporto tra le disposizioni dell'articolo 4 e quelle contenute nell'articolo 44, comma 4, della legge n. 448 del 1998, concernenti la riassegnazione alla spesa delle somme rivenienti dalla dismissione di alcuni immobili del Ministero della difesa entro il limite di 1.400 miliardi di lire.

Come segnalato dal Servizio del bilancio, fa inoltre presente che la relazione tecnica e la clausola di copertura dovrebbero tener conto delle minori entrate conseguenti al venir meno dei canoni di locazione degli immobili oggetto di privatizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 1; con riferimento al medesimo comma, segnala che la quantificazione delle maggiori entrate dovrebbe essere commisurata a 174 immobili, in luogo dei 184 previsti, in quanto 10 unità immobiliari comprese nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997 sono state escluse dalla cartolarizzazione dal decreto 21 gennaio 2002. In relazione al comma

4 del medesimo articolo, sottolinea inoltre che l'attuazione della cessione gratuita degli immobili alla regione Friuli-Venezia Giulia comporterebbe una riduzione del patrimonio dello Stato in senso stretto e delle connesse risultanze di bilancio, pur non incidendo su quello della Pubblica Amministrazione nel suo complesso; infine, occorre, a suo avviso, acquisire chiarimenti sulla portata finanziaria del comma 5. Appare, altresì, opportuno che il Governo, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 1, specifichi il prevedibile profilo temporale di acquisizione all'erario del gettito atteso distinguendo nettamente, dal punto di vista delle entrate ottenibili, la cessione dalla valorizzazione, sulla base della diversità esistente tra gli effetti di tipo finanziario e quelli di natura patrimoniale.

In merito all'articolo 2 ritiene necessario acquisire chiarimenti sui maggiori oneri connessi all'istituzione della Commissione di vigilanza sulle operazioni di dismissione. Infine, con riferimento all'articolo 3, fa presente, come segnalato dal Servizio del bilancio, che l'eventualità del verificarsi di una situazione che rende lo Stato comproprietario di talune unità immobiliari, presumibilmente quelle che si trovano in condizioni peggiori, potrebbe comportare anche una serie di obblighi giuridici – relativi, per esempio, alle spese di manutenzione – non esenti da oneri.

Il sottosegretario TANZI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta, al fine di poter fornire alla Commissione i chiarimenti richiesti.

Il senatore CADDEO fa presente la necessità che il Governo, oltre a fornire le risposte relative alle osservazioni formulate dal relatore, offra anche informazioni sull'andamento complessivo delle operazioni di cartolarizzazione avviate. Ricorda che il direttore generale del Tesoro, professor Siniscalco, nel corso della sua recente audizione aveva fornito in merito solo indicazioni di carattere generico, mentre l'importanza di tale procedura (che riguarda 62 mila unità immobiliari e ha un valore stimato di quasi 6 miliardi di euro) impone una trattazione approfondita ed esauriente, anche alla luce delle preoccupanti notizie apparse sulla stampa, che sembrano indicare un andamento confuso e contraddittorio delle cartolarizzazioni, con vari problemi di ordine burocratico.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene, quindi, di rinviare l'esame, ivi compreso il seguito da dare alla proposta del senatore Caddeo, ad altra seduta.

(2278) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Sul provvedimento in titolo riferisce il senatore TAROLLI, in assenza del relatore Nocco, osservando che esso, sostituendosi alla disciplina

vigente, contempla talune misure (come il ricorso al Sistema informativo agricolo nazionale, di cui all'articolo 1, comma 6, e l'istituzione del registro pubblico delle quote, ai sensi dell'articolo 2, comma 2) già sostanzialmente previste dalla legislazione in vigore. Per quanto di competenza ritiene necessario verificare, anche al fine di evitare il riproporsi di situazioni di contenzioso con possibili effetti indiretti sulla finanza pubblica, se la previsione di una quota accantonata pari al 5 per cento del prelievo dovuto a livello nazionale e lo scorporo di tale quota dall'importo del prelievo versato in eccesso per il perseguimento di una serie di finalità, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, non possa compromettere la restituzione ai produttori della quota di prelievo non dovuta. Infatti, tale quota, commisurata al prelievo dovuto a livello nazionale, potrebbe non trovare capienza nell'importo versato in eccesso, determinando l'insorgenza di possibili contenziosi. In relazione al comma 25 dell'articolo 10, che reca la copertura delle misure previste dai commi 20 e 21, segnala che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge n. 499 del 1999 risulta rifinanziata dall'articolo 15 della legge n. 122 del 2001, cui andrebbe più correttamente riferita, sul piano formale, la riduzione di spesa volta all'individuazione delle risorse necessarie per coprire gli oneri derivanti dai citati commi 20 e 21 dell'articolo 10. Occorre, altresì, valutare i possibili effetti finanziari dell'articolo 10, comma 34, in relazione alla diluizione su un periodo di trent'anni dei pagamenti dovuti da parte dei produttori, senza interessi, ai fini dell'eventuale incidenza sui saldi previsti dal bilancio a legislazione vigente. Segnala, infine, che all'articolo 10, comma 45, si pone a carico degli stanziamenti ordinari del bilancio l'istituzione del Commissario straordinario del Governo e dei relativi sub-commissari di cui al comma 42.

Il sottosegretario TANZI, pur concordando sostanzialmente con le osservazioni del relatore in merito all'articolo 10, comma 45, chiede, relativamente a questa ed alle altre questioni sollevate, di rinviare l'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta, anche al fine di acquisire maggiori elementi dal dicastero competente.

Il senatore MORANDO osserva anzitutto che il comma 45 dell'articolo 10, ponendo a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio l'istituzione del Commissario straordinario del Governo e i relativi sub-commissari di cui al comma 42, si pone in palese violazione dell'articolo 11-ter, della legge n. 468 del 1978, ragion per cui la Commissione dovrebbe comunque esprimere parere contrario. Riguardo al comma 25 dell'articolo 10, ritiene trattarsi di una semplice svista che potrebbe senz'altro essere corretta mediante un'adeguata riformulazione del testo. Più complesso, a suo avviso, appare il problema posto dal comma 34 dell'articolo 10, in relazione alla rateizzazione trentennale, senza interessi, dei pagamenti dovuti dai produttori, poiché, se la legislazione vigente prevedeva che tale rateizzazione avvenisse invece con il pagamento degli interessi, l'agevola-

zione contenuta nella norma è manifestamente onerosa, per cui ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito.

Il senatore MICHELINI osserva che il comma 42 dell'articolo 10 istituisce il Commissario Straordinario del Governo, che è una figura nuova rispetto alla legislazione vigente e pertanto comporta necessariamente nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

Il senatore GRILLOTTI ritiene che la previsione di accantonare una quota pari al 5 per cento del prelievo dovuto a livello nazionale, che nella prima versione del testo del decreto legge era del 10 per cento, non garantisce la restituzione ai produttori della quota di prelievo non dovuta. Per quanto riguarda l'articolo 10, comma 34, associandosi alla richiesta di chiarimenti da parte del senatore Morando circa l'effettiva previsione della legislazione vigente in merito all'applicazione degli interessi, fa osservare che nel regime precedente, il primo acquirente era, per legge, anche sostituto d'imposta, per cui il produttore era tenuto comunque a versare le imposte anche in relazione alle eventuali eccedenze prodotte, mentre ora, venendo meno tale meccanismo (indipendentemente dalla sua reale efficacia nel corso del tempo), vi è una conseguente perdita di gettito fiscale per lo Stato.

Il presidente AZZOLLINI invita il Governo a fornire dei chiarimenti sulle questioni emerse nel dibattito, con particolare riferimento all'articolo 10, comma 34, che prevede la rateizzazione trentennale senza interessi, precisando se la norma sia innovativa rispetto alla legislazione vigente e, in particolare, se fosse o meno previsto in precedenza il pagamento degli interessi sulle somme dovute dai produttori.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per domani alle ore 14,30, viene posticipata alle ore 15 con il medesimo ordine del giorno.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI comunica che la seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per domani alle ore 14,45, viene posticipata alle ore 15,15 con il medesimo ordine del giorno.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente AZZOLLINI comunica che il 5 e 6 giugno si terrà a Roma la terza riunione dei Presidenti delle Commissioni Bilancio del Parlamento dei Paesi membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), sul tema del contributo che i Parlamenti possono offrire all'evoluzione delle politiche di bilancio in tempo di incertezza. Nell'invitare tutti gli interessati a partecipare, precisa che il programma dettagliato degli incontri verrà diffuso nelle prossime sedute.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

202^a seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa
(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente ASCIUTTI, il quale rileva preliminarmente che il disegno di legge in titolo, di riassetto radiotelevisivo, è il frutto dell'unificazione, operata dalla Camera dei deputati, di numerosi disegni di legge, fra cui quello portante del Governo.

Esso è assegnato, nel merito, alla 8^a Commissione (Lavori pubblici, comunicazione) che ha fissato il termine per la presentazione di emendamenti a domani, mercoledì 28 maggio, alle ore 19. Esso è tuttavia assegnato anche alla Commissione istruzione, in sede consultiva.

Il Presidente relatore osserva peraltro che i nodi centrali del provvedimento (impianto sistematico del nuovo assetto, tasso di pluralismo, competitività del sistema italiano di comunicazione, accelerazione dell'innovazione tecnologica, riforma del servizio pubblico) esulano dall'ambito di competenza della Commissione istruzione. Ciò non toglie, prosegue, che sul provvedimento possa avere luogo un interessante confronto, su alcuni

punti del testo che rivestono peraltro particolare delicatezza, fra cui ad esempio la tutela dei minori, che non a caso sono stati oggetto di specifico richiamo nel primo (e finora unico) messaggio del Capo dello Stato alle Camere di questa legislatura.

Elenca quindi i diversi passaggi in cui viene specificamente fatto riferimento alla tutela dei minori: l'articolo 4, comma 1, lettera b), ove si afferma che la disciplina del sistema radiotelevisivo deve garantire la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, vietando pertanto le trasmissioni che, in relazione all'orario, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori; l'articolo 4, comma 1, lettera c), ove si garantisce la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e televendite leali ed oneste, che non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni e se ne vieta l'inserimento nei cartoni animati destinati ai bambini; l'articolo 10, che è integralmente dedicato alla tutela dei minori ed impone il rispetto del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Al riguardo, egli segnala altresì un'indicazione aggiuntiva di un certo rilievo con riguardo alle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, ove si sollecita la diffusione dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, anche al fine di prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. Il Presidente relatore rileva altresì che il medesimo articolo, al comma 8, prevede che il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emani un decreto finalizzato alla realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo; l'articolo 17, comma 2, lettera h), che comprende, fra i compiti del servizio pubblico, quello di garantire la trasmissione in orari appropriati di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva.

Si sofferma indi sulle altre competenze della Commissione istruzione investite da diversi passaggi del disegno di legge.

L'articolo 3 inserisce ad esempio, tra i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze culturali e la salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e ambientale.

L'articolo 6, comma 4, elenca inoltre, fra i compiti cui la società concessionaria del servizio pubblico è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, la produzione di opere finalizzate all'istruzione, alla crescita civile e al progresso sociale, nonché alla promozione della lingua italiana e della cultura.

L'articolo 7 dispone poi che l'emittenza radiotelevisiva di interesse regionale o locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese.

Il medesimo articolo 7, al comma 7, stabilisce che, in deroga alla normativa comunitaria in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni sono destinate unicamente al territorio nazionale sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause na-

turali, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere. Detta altresì norme sulle interruzioni pubblicitarie rispetto alla durata programmata delle opere stesse.

Tra i principi e criteri direttivi della delega concessa al Governo dall'articolo 16 per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, la lettera b) del comma 1 richiama poi il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e delle bellezze naturali ai fini dell'installazione di reti ed impianti.

L'articolo 17, comma 2, lettera b), stabilisce invece che il servizio pubblico deve garantire un numero adeguato di ore di trasmissione dedicate all'educazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, anche in lingua originale, e musicali. Per l'anno 2003, tale numero di ore è stabilito in tremila per le trasmissioni televisive in chiaro e in altrettante per le trasmissioni radiofoniche. Dal computo di tali ore sono escluse peraltro le trasmissioni di intrattenimento per i minori. La successiva lettera c) prevede inoltre che tali trasmissioni siano diffuse in modo proporzionato fra tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto.

Il medesimo articolo, alla lettera d), sancisce l'accesso alla programmazione in favore di una serie di soggetti fra cui gli enti e le associazioni culturali. Alla lettera e) prevede inoltre la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane. La lettera i) impone altresì al servizio pubblico di conservare gli archivi storici radiofonici e televisivi e di garantirne l'accesso al pubblico. La lettera s) prevede infine la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

Il successivo comma 4 dell'articolo 17, dettando norme in materia di rinnovo della concessione per il servizio pubblico, stabilisce che questo avvenga, fra l'altro, in relazione alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(570) GRECO ed altri. – Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli di Bari»

(2020) Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore TATÒ, il quale ricorda come il disegno di legge in titolo risponda ad un lungo processo che, anche nella precedente legislatura, ha visto tutte le forze politiche impegnate per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli.

Essendo l'edificio di proprietà privata, costruito sul suolo del comune di Bari, la ricostruzione del Teatro ha infatti conosciuto lunghe traversie, ora finalmente risolte con il contributo dello Stato, della regione Puglia, del comune e della provincia.

Pur plaudendo al grande risultato unitario, egli rileva tuttavia che la specificità di Bari richiede che anche altre emergenze vengano risolte.

Bari, infatti, è sede anche di altri teatri: il Teatro Comunale «Niccolò Piccinni», definito il «piccolo San Carlo», che nei suoi 150 anni di storia ha ospitato prestigiose stagioni liriche, di concertistica, di prosa e che necessita di interventi di completa messa in sicurezza; il Teatro demaniale «Margherita», che rappresenta un notevole complesso monumentale, eretto nel mare con modalità costruttive innovative per il suo tempo, sul quale sono in corso importanti lavori di consolidamento a cura dello Stato; l'Auditorium «Nino Rota» del Conservatorio Statale di Bari, struttura tra le più belle in Italia, che ora è chiuso perché sono necessari lavori di messa in sicurezza a cura della Provincia.

Nell'affrontare il problema della ricostruzione e della gestione del Teatro Petruzzelli, il Governo e gli enti locali hanno quindi ritenuto di adoperarsi per restituire alla comunità l'intero patrimonio storico artistico teatrale della città.

Di conseguenza, veniva individuata una struttura produttiva nel settore dello spettacolo che assicurasse ai teatri funzionalità ed attività di qualità: un ente di prioritario interesse nazionale operante nel settore musicale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n.367 del 1996 e disciplinato da uno statuto conforme a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del medesimo decreto legislativo. Tale struttura era individuata nel nuovo Ente lirico, come tale riconosciuto nell'ambito delle vigenti normative statali, con lo scopo principale della gestione e produzione lirica, nonché con il compito di coordinare la ricostruzione del Petruzzelli ed assicurare il «Sistema integrato di gestione» dei teatri di Bari.

Tale Sistema, una volta attivato, potrebbe del resto realizzare opportune sinergie con altri teatri regionali e rappresentare un importante punto di riferimento per una vasta area meridionale.

L'Ente lirico ha dunque caratteristiche idonee al coordinamento operativo in termini di «sistema teatrale» pugliese, nell'ambito del quale i tre grandi teatri di Bari e l'Auditorium avrebbero pari dignità.

Egli richiama indi la legge n.800 del 1967, secondo la quale gli enti lirici hanno sede presso i teatri comunali. Nel caso di Bari, nell'intitolazione del nuovo Ente lirico non si richiamerebbe il nome del Teatro Comunale Piccinni, proprio per il carattere di sistema teatrale che assumerebbe il funzionamento dell'Ente; tuttavia, non è neanche opportuno collegare l'intitolazione dell'Ente ad un marchio di proprietà privata così come a nessun altro specifico edificio teatrale.

L'uso di un marchio privato potrebbe infatti comportare, in caso di contrasti, l'eventuale azione inibitoria all'uso del marchio stesso, che penalizzerebbe l'attività del Teatro. Con una diversa denominazione dell'Ente, l'inibitoria causerebbe invece soltanto la sospensione dell'attività

per il Teatro Petruzzelli, non l'attività dell'Ente lirico per le altre tre strutture teatrali.

Inoltre, cessati gli effetti dell'Intesa stipulata il 21 novembre scorso fra le parti pubblica e privata, gli enti pubblici e l'Ente lirico dovrebbero rinegoziare l'uso del marchio.

Del resto, rimane ferma ed esplicita la volontà del Governo e del Parlamento di ottenere, come primo obiettivo – con la costituzione dell'Ente lirico – la ricostruzione ed il funzionamento del Teatro Petruzzelli.

Preannunciando un emendamento in tal senso, propone quindi l'intitolazione dell'Ente come «Teatri di Bari», augurandosi comunque una sollecita approvazione del disegno di legge.

Il senatore TESSITORE si associa alla proposta del senatore Tatò di estendere il provvedimento anche ad altre strutture teatrali.

Il senatore MONTICONE, pur condividendo tale richiesta, sottolinea tuttavia l'esistenza di problemi di carattere generale. Infatti già l'attuale formulazione del disegno di legge n. 2020 introduce delle norme derogatorie rispetto alla disciplina generale sulle fondazioni lirico-sinfoniche, tra cui un nuovo termine di scadenza per l'ingresso dei soggetti privati nella fondazione. Se si intendesse procedere anche all'ampliamento dell'ambito di applicazione della legge ad altri enti teatrali, sarebbe allora auspicabile separare tale provvedimento dalla disciplina generale delle fondazioni lirico-sinfoniche affinché le norme da esso recate possano in futuro applicarsi anche a fattispecie diverse.

Il presidente relatore ASCIUTTI prospetta l'opportunità che la Commissione richieda alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo. Indi, poiché nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(1955) Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il presidente ASCIUTTI dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice ACCIARINI che esprime il proprio apprezzamento per il lavoro istruttorio finora svolto dalla Commissione e in particolare per gli interessanti spunti emersi nel corso delle audizioni che il presidente Asciutti e il relatore Bevilacqua hanno avuto il merito di organizzare.

Al riguardo, oltre a condividere il suggerimento di alcuni auditi di aggiungere nel testo del disegno di legge in titolo la parola «conservatore» dopo il termine «restauratore», ella focalizza l'attenzione della Commissione su alcune questioni centrali.

Innanzitutto, in considerazione dell'importanza del settore, anche come potenziale sbocco professionale, sottolinea la necessità di identificare con chiarezza gli *standard* a cui deve conformarsi l'insegnamento del restauro. Ella si sofferma pertanto sul comma 2 dell'articolo 2, in cui si prevede che tali *standard* individuino il tipo di percorso formativo necessario con riferimento alle competenze teorico-metodologiche e tecnico-pratiche, nonché ai requisiti dei docenti. In particolare, ad avviso della senatrice, questa duplice competenza è senz'altro centrale nella definizione della figura del restauratore e pertanto occorre che l'individuazione degli *standard* avvenga in modo da garantire un giusto equilibrio tra le competenze teoriche da un lato e quelle pratiche dall'altro. Diversamente, la formazione svolta negli istituti dove non si realizza tale sostanziale intreccio potrebbe essere rivolta alle altre figure professionali, di supporto all'attività dei restauratori.

Dopo aver poi ricordato che il comma 5 dell'articolo 2 prevede che il diploma di restauratore sia equiparato al diploma di laurea specialistica, la senatrice auspica altresì che la Commissione rifletta attentamente sul rapporto con il sistema universitario.

Ricorda indi che l'attribuzione della qualifica di scuole di alta formazione agli istituti previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 368 del 1998 finisce per comprendere, oltre all'Istituto centrale per il restauro e all'Opificio delle pietre dure, che costituiscono senz'altro importanti strutture di riferimento, anche altri istituti, come ad esempio l'Istituto centrale per la patologia del libro che tuttavia da alcuni anni non svolgono più attività di formazione, come confermato anche nel corso delle summenzionate audizioni.

Conclude infine auspicando che, atteso l'estremo rilievo del settore dei beni culturali per il nostro Paese, si possa approvare quanto prima una soddisfacente disciplina della professione di restauratore nonché delle figure professionali di supporto allo stesso, che si inserisca nell'ambito di un sistema complessivo di grande rigore.

Il senatore TESSITORE condivide le considerazioni svolte dalla senatrice Acciarini e soprattutto la richiesta che la disciplina dell'insegnamento del restauro si inserisca all'interno di un quadro sistematico.

In particolare invita la Commissione a porre attenzione al rischio di un'eccessiva proliferazione degli istituti di formazione accreditati. Infatti non risulta sempre agevole individuare le conseguenze giuridiche derivanti dal riconoscimento della validità di diplomi rilasciati dai vari istituti.

Il senatore si interroga inoltre sulla natura giuridica delle scuole di restauro ed in particolare se queste siano o meno istituti superiori o scuole di alta formazione.

Con riferimento al comma 5 dell'articolo 2, critica l'equiparazione del diploma di restauratore con la laurea specialistica che, in base alla normativa vigente, viene conseguita solo successivamente al diploma di laurea triennale il quale a sua volta presuppone un diploma di scuola secondaria superiore. In questa prospettiva chiede dunque che il Ministro si fac-

cia carico della definizione di un quadro normativo dell'istruzione superiore. Esprime in particolare la propria preoccupazione che l'attuale formulazione del testo prefiguri canali alternativi di accesso agli studi superiori, che semmai dovrebbe avvenire all'interno di un quadro sistematico. Ritiene pertanto che il disegno di legge non debba limitarsi ad operare una semplice ricognizione della realtà esistente, in considerazione delle gravi conseguenze che potrebbero derivarne.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1058) ACCIARINI ed altri. – Abrogazione dell'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di costituzione e funzionamento delle commissioni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FAVARO, il quale sottolinea anzitutto come il disegno di legge in titolo sia volto ad abrogare l'articolo 22, comma 7, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) in tema di composizione delle commissioni per gli esami di Stato conclusivi del ciclo d'istruzione secondaria superiore e a ripristinare nel contempo la previgente normativa recata dall'articolo 4 della legge n. 425 del 1997.

Al riguardo, egli ricorda che la legge finanziaria per il 2002 modificò la previgente normativa (secondo la quale le commissioni d'esame erano composte per la metà da membri interni e per la restante metà da membri esterni all'istituto, cui si aggiungeva un presidente esterno) prevedendo una composizione tutta interna. Tale scelta fu adottata, dopo ampia discussione, al fine di raggiungere diversi obiettivi: semplificare i processi di nomina dei commissari, le successive sostituzioni e i conseguenti pagamenti; affidare la valutazione degli alunni ai docenti di classe, coerentemente con la tendenza riformatrice in atto; evitare un'eccessiva incidenza di fattori contingenti legati prevalentemente all'emotività; conseguire risparmi di spesa; perseguire una maggiore obiettività di giudizio.

Le modalità previgenti non garantivano del resto un serio svolgimento dell'esame, come dimostrato dal fatto che nel 2002 vi fu una percentuale di promozioni pari al 98,7 per cento.

Pur nella consapevolezza della difficoltà di individuare la soluzione ottimale, il relatore conclude sollecitando un approccio coerente con la riforma generale della scuola. In tal senso, richiama l'articolo 3, comma 5, della legge n. 53 di quest'anno (cosiddetta «legge Moratti»), che fa degli esami conclusivi l'ultimo passaggio di una serie di verifiche effettuate lungo tutto il percorso scolastico anche con l'ausilio di apporti esterni. Invita quindi a non cedere alla tentazione di un continuo riformismo, i cui effetti potrebbero essere più nocivi di un'effettiva stabilizzazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

205^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.**La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE REFERENTE*

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) *BOREA.* – *Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(2088) *FALOMI ed altri.* – *Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2123) *DENTAMARO ed altri.* – *Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) *Tommaso SODANO e MALABARBA.* – *Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) *FALOMI.* – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) *ANGIUS ed altri.* – *Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) *FALOMI.* – *Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

– e **petizione n. 175** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 15 maggio 2003.

Il senatore PETRUCCIOLI osserva preliminarmente che il disegno di legge n. 2175 ha l'ambizione di essere una legge di sistema, al pari della legge numero 103 del 1975, con la peculiarità che se in quell'occasione non veniva ancora considerata la televisione commerciale, la rilevanza di quest'ultima è oggi più significativa anche in considerazione dei risvolti connessi all'avvento della tecnologia digitale terrestre. A tale ultimo riguardo appare innanzitutto necessario valutare correttamente la nuova tecnologia evitando di incorrere in errori di sopravvalutazione o sottostima della sua reale portata. Sull'indicazione del 2006 come termine per il passaggio definitivo alla nuova tecnica di trasmissione, ritiene che essa voglia significare più una spinta per il decollo immediato del terrestre che il suo definitivo conseguimento. Questa esigenza è enfatizzata ancor di più dalle previsioni della legge n. 66 del 2001 in relazione alla sperimentazione. La transizione tecnologica tra i due sistemi connoterà quindi l'intero processo di riassetto del sistema radiotelevisivo ed il sistema di regolamentazione e *antitrust*. Su tale punto, ritiene che la sostituzione integrale ed effettiva della trasmissione analogica con quella digitale sia ancora di là da venire e che le due tecnologie conviveranno ancora per lungo tempo. Pertanto, i vantaggi in termini di un assetto concorrenziale del mercato saranno visibili soltanto nel tempo. È bene riflettere inoltre a quale tipo di tecnologia digitale fare riferimento, se a quella via cavo o via satellite. Per quanto riguarda poi la delega contenuta nell'articolo 16, rileva la mancata definizione dei contenuti e l'assenza della necessaria chiarezza, effetto di un esame incompleto operato durante il passaggio del provvedimento alla Camera dei deputati. Alla luce di questa considerazione, ritiene quindi opportuno porre in luce alcuni temi. Il primo riguarda il sistema di controllo e vigilanza sul servizio radiotelevisivo pubblico. Nel disegno di legge, si assegna un ruolo attivo all'Autorità garante per le comunicazioni mentre si

ridimensiona fortemente la funzione della Commissione di vigilanza. Il disegno di legge stabilisce inoltre una durata della concessione pari a dodici anni, data di scadenza dell'attuale concessione, e non prevede più la convenzione tra RAI e Ministero delle comunicazioni. Il provvedimento contempla invece il contratto di servizio, che in passato aveva una funzione strumentale e di attuazione della convenzione. Lo strumento del contratto di servizio risulta inoltre nella sola disposizione del Ministero delle comunicazioni ed è sottratto del tutto all'intervento della Commissione di vigilanza e su tale questione esprime dubbi di incostituzionalità della norma. La Corte costituzionale considera, infatti, il Parlamento, e non il Governo, quale referente istituzionale del servizio pubblico. Al riguardo osserva inoltre che da un decennio a questa parte si manifesta una poco condivisibile tendenza a una burocratizzazione dei compiti di controllo e a tale riguardo la Commissione di vigilanza può anche essere cancellata dal panorama istituzionale, ma il Parlamento deve trovare comunque lo strumento per esprimersi sul funzionamento del settore radiotelevisivo e non tutte le competenze possono esprimersi nell'asse Ministero-Autorità garante per le comunicazioni. Al Parlamento deve spettare il controllo e la vigilanza sulla intera informazione – non solo su quella della concessionaria pubblica – ed all'Autorità la competenza sull'assetto del mercato. Il silenzio della delega, contenuta nell'articolo 16 su tale argomento richiede pertanto chiarimenti. Per quanto riguarda poi il sistema integrato delle comunicazioni non rifiuta il concetto, ma ne richiede una migliore definizione con norme certe, basate su motivazioni oggettive che possono ben risiedere in una convergenza multimediale misurata effettivamente sulla base della sua concreta attuazione e non stabilita in maniera ambigua, tale da ricomprendere un universo indefinito. A tale proposito sottolinea l'estrema genericità di talune formulazioni che determinano la inutilità della funzione *antitrust* dell'Autorità garante. Sulla questione delle emittenza locale rileva, invece, un'incertezza di tipo strategico. I limiti stabiliti dal disegno di legge hanno, infatti, un senso se spingono le emittenti di piccole dimensioni a unirsi per costituire un interlocutore di maggiore importanza che può aspirare ad entrare nel mercato dell'emittenza nazionale, ma se rischiano invece di costituire un fattore limitante per i soggetti più deboli, se vengono interpretati come limiti da non oltrepassare per non intaccare le posizioni dominanti dei soggetti già presenti sul mercato, sono inaccettabili. Sempre a tale riguardo il disegno di legge n. 2175 non affronta l'aspetto della raccolta pubblicitaria, determinando, di fatto, una concentrazione che rende impossibile tracciare un limite netto tra operatori nazionali e locali. Passando poi alla questione della concessionaria pubblica constata l'andamento decrescente degli ascolti ed il degrado aziendale determinato dall'assenza di ricerca sui prodotti e dalla instabilità del *management* interno. Da tempo è in corso un indebolimento del servizio pubblico radiotelevisivo e della relativa azienda, tale da rendere oggi la RAI il punto più debole del sistema radiotelevisivo nazionale. La RAI ha infatti perso la funzione di guida culturale, che pure aveva ispirato taluni comportamenti virtuosi della televisione commerciale che aveva cer-

cato di imitarne valori e funzioni per strappare terreno alla concessionaria pubblica. L'ulteriore scadimento del servizio reso dalla RAI rischia, inoltre, di condurre alla rottura dell'equilibrio rettesi in passato grazie ad una sostanziale ripartizione delle risorse, del canone e pubblicitarie, e alla dominanza del servizio pubblico. Ritiene quindi necessario indicare, all'interno del disegno di legge, le novità qualitative che devono caratterizzare il servizio pubblico. A tale riguardo riterrebbe opportuna una divisione della RAI in due società: una prima che, attraverso il finanziamento del canone e due reti analogiche, continui la missione di servizio pubblico, una seconda che attraverso l'attività commerciale, si apra pienamente e consapevolmente al mercato. Per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica, ricorda che le recenti difficoltà per la nomina da parte dei due presidenti della Camera dei deputati e del Senato dei vertici RAI testimoniano la necessità di intervenire efficacemente sul tema. Ricorda inoltre che, già in qualità di relatore dell'atto Senato n. 1138, propose una nomina mista con il coinvolgimento di una pluralità di soggetti istituzionali, tale da determinare una maggioranza politica non facilmente identificabile. Sulla durata dell'incarico ritiene poi che quella attuale sia insufficiente e che potrebbe essere modulata per i componenti nominati da differenti soggetti. La figura del direttore generale dovrebbe poi trovare i limiti della propria delega all'interno di uno statuto della società concessionaria e dovrebbe rimanere ferma la distinzione tra attività di gestione, delegata appunto a tale soggetto, e di indirizzo politico delineato dal Consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda infine l'ordine di grandezze di taluni limiti previsti dalle disposizioni *antitrust* presenti nel disegno di legge n. 2175, rileva che l'argomento della dimensione ottimale minima per poter affrontare il mercato internazionale abbia poca rilevanza poiché il mercato televisivo è sostanzialmente un mercato nazionale ed eventuali accordi con emittenti di altri paesi costituiscono le uniche forme di internazionalizzazione che è possibile effettuare. Ritiene inoltre che il limite del 50 per cento di copertura per la trasmissibilità di dati del digitale sia troppo basso e suggerisce un innalzamento al 70 per cento. Inoltre dato che la concessionaria pubblica ha gravi difficoltà di acquisire nuove frequenze, ritiene che, sotto questo profilo, a Mediaset potrebbe essere proposto un limpido scambio affinché le frequenze di Rete 4 possano essere utilizzate ai fini del passaggio al digitale senza che la rete sia trasferita sul satellite. Conclude infine sottolineando la necessità di un confronto che, lungi dall'essere condizionato da contingentamento sostanziale dei tempi riferito anche al salvataggio di Rete 4, consenta il miglioramento del disegno di legge in esame.

La senatrice DONATI, rilevata la necessità di un provvedimento di riassetto del settore radiotelevisivo, osserva che il disegno di legge n. 2175 oscilla tra norme non sufficientemente definite e norme troppo specifiche. Per quanto riguarda il periodo transitorio della convergenza al digitale, giudica inoltre il disegno di legge inefficace poiché prevede una fase transitoria lunga, complessa e non sufficientemente definita. Consi-

dera poi inopportuno il ripristino degli articoli 15 e 16 che richiedono essere ritoccati in alcuni punti anche se non nel senso indicato dal relatore, come ad esempio l'articolo 15, comma 3, sulla quota di mercato – pari al 20 per cento – detenuta dai destinatari di concessioni televisive nazionali. Ritiene inoltre opportuno che con il provvedimento di legge in esame si assicuri agli operatori economici che hanno ottenuto il diritto ad una frequenza, attraverso un regolare procedimento di gara, lo svolgimento dell'attività radiotelevisiva. Chiede quindi alla maggioranza di procedere ad una discussione credibile sul periodo transitorio allo scopo di garantire un effettivo accesso pluralistico al sistema. Per quanto riguarda la coerenza del provvedimento in esame con le direttive europee, ricorda che il legislatore comunitario ha previsto, sulla base del presupposto che le frequenze rappresentano un bene scarso indispensabile per operare nel settore delle comunicazioni, che la loro allocazione e assegnazione sia fondata sui criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori previsti dalle direttive n. 19, 20 e 21 del 2002. Tali considerazioni impongono che la discussione del disegno di legge n. 2175 si raccordi con la prossima legge di recepimento delle citate direttive la cui norma fu inserita nella legge n. 166 del 2002, cosiddetto collegato infrastrutture. Sulla questione del sistema integrato delle comunicazioni osserva che l'ambiguità delle definizioni non consente un'effettiva individuazione dei limiti. Il sistema delle comunicazioni multimediali sembra pertanto progredire verso una convergenza funzionale soltanto ad una maggiore concentrazione. Sul tema delle emittenti locali considera che il traino pubblicitario è una questione che incide negativamente sul pluralismo, come rilevato anche dal Garante della concorrenza e del mercato. Tale effetto negativo pregiudica, di conseguenza, le specificità culturali degli ambiti locali che le predette emittenti dovrebbero rappresentare. Riguardo alla questione del passaggio al digitale fa presente che il termine del 2006 è molto vicino e che la RAI non è in grado di garantire, alle condizioni attuali, tale passaggio. È d'obbligo, inoltre, porre la dovuta attenzione ai problemi di un mancato pluralismo conseguente ad una non corretta riassegnazione delle frequenze. Ritiene necessario quindi un assetto pluralistico del mercato che garantisca la pluralità dell'accesso. Passando poi al tema della delega per il riassetto del sistema radiotelevisivo, ritiene opportuno definire meglio l'articolo 16, comma 1, laddove si tratta la redazione del testo unico sulle comunicazioni senza specificare però alcuni contenuti. Esprime poi perplessità sulla ipotesi di privatizzazione, piuttosto che di liberalizzazione di un servizio radiotelevisivo pubblico, poiché – diversamente da quanto avviene per altri settori industriali e dei servizi – considera quello radiotelevisivo funzionale alla diffusione della cultura e alla crescita sociale del Paese. Esprime invece un cauto apprezzamento per la soluzione proposta dal senatore Petruccioli relativa alla costituzione di due distinte società con diverse missioni aziendali. Osserva poi che il meccanismo di privatizzazione introdotto dalla legge non è definito opportunamente e non chiarisce in che cosa esso consenta di rendere più concorrenziale il settore. Come rilevato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la

privatizzazione associata all'esclusiva del servizio pubblico rappresenta un ibrido che non garantisce il successo dell'operazione. Rileva, infine, che dalle audizioni emerge con chiarezza che mentre la RAI non sembra aver ancora colto le enormi potenzialità offerte dal digitale terrestre, la sua concorrente privata, Mediaset, ha già ben chiare le opportunità di dialogo con l'utenza offerte dalla interattività e dalla multimedialità della nuova tecnologia.

Il senatore MODICA interviene sul disegno di legge n. 2175 rilevando, anzitutto, la mancanza di un richiamo agli apporti che la cultura può fornire alle trasmissioni radiotelevisive e, in secondo luogo la questione attinente alla percorribilità effettiva della transizione dal sistema analogico a quello digitale. Per quanto riguarda il tema della cultura, osserva che il testo in esame sottovaluta il ruolo della televisione per la formazione e la diffusione della conoscenza tra i cittadini italiani. La televisione, infatti, allo stato attuale, è il canale principale per la diffusione della cultura. Nonostante ciò pochi sono gli accenni a questa funzione nel progetto di legge in esame. L'interesse generale comporterebbe inoltre l'obbligo di trasmettere programmi culturali non solo per la concessionaria del servizio pubblico, ma anche per le altre emittenti. Tuttavia tale obbligo risulta, nell'attuale formulazione, marginale anche per la stessa RAI, secondo quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'articolo 6. Precisa inoltre che alla televisione spetterebbe il compito di prestare attenzione alle differenze che sono l'elemento su cui la cultura si costruisce. Osserva a tale riguardo come nell'articolo 17, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, alla lettera d) siano limitati i riferimenti alle finalità culturali e divulgative con una particolare sofferenza nella divulgazione della cultura scientifica. Esprime quindi perplessità sulla previsione di cui alla lettera e) dell'articolo 17 che tende ad accentrare in capo alla RAI le attività di divulgazione culturale che attualmente sono svolte egregiamente da istituzioni, anche di carattere privato, quali ad esempio l'*Italian culture on the net -ICON*, unico soggetto che eroga un corso di lingua italiana per via telematica. Sottolinea infine come tra i fornitori di contenuti non sia ricompreso in alcun modo il mondo scientifico ed accademico che invece ha enormi potenzialità. Per quanto riguarda il tema dell'effettiva transizione al digitale, osserva che la moltiplicazione dei canali è sicuramente un elemento positivo. Ribadisce però che il numero dei canali sarà comunque limitato anche in futuro e che l'interattività della comunicazione necessita di una bidirezionalità, consentita unicamente dalla tecnologia via cavo. Ritiene opportuno pertanto approntare all'interno del disegno di legge un passaggio che consenta, nei tempi necessari, il raggiungimento della tecnologia potenzialmente più utile e avanzata. Considera infine che la struttura del mercato del digitale terrestre – 23 mila canali di cui 10 mila di proprietà di RAI e Mediaset – lascia presupporre la permanenza del duopolio anche in futuro, quale effetto di una *past dependance*. Allo scopo di evitare tale con-

dizionamento di mercato suggerisce quindi la separazione netta tra fornitori di rete e fornitori di contenuti.

La senatrice DATO sottolinea quanto pervasivo sia l'impatto dei mezzi di comunicazione di massa e quanto ciò possa pesare sulla formazione delle singole coscienze ed, in particolare, di quelle dei meno difesi come, per esempio, i bambini. Ciò imporrebbe un ampio dibattito, su cui potersi misurare a tutto campo, in quanto una cattiva regolamentazione del settore può determinare un pericolo per la democrazia liberale. In particolare, questo pericolo vale per tutti gli aspetti connessi alla vita pubblica e ciò imporrebbe un approfondimento dei temi che concernono la definizione di servizio pubblico, questione che il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati non tocca in alcun modo. Sul piano poi della normativa il disegno di legge trascura per esempio il fenomeno delle televisioni comunitarie, fortemente sviluppato in altri Stati europei, e che concerne strettamente il problema della democrazia diretta che per la concezione pubblica della comunicazione rappresenta certamente un dato di rilievo. Altra questione sulla quale intende soffermarsi è quella relativa all'emittenza locale. Su questo tema dichiara di condividere molte delle affermazioni fatte dai senatori che l'hanno preceduta e sottolinea come il tema non sia minimamente affrontato al di fuori dell'ottica del duopolio, soprattutto in relazione alla raccolta pubblicitaria, con tutti i danni sul pluralismo che da ciò possono derivare. Esprime quindi perplessità anche su tutta la disciplina relativa al digitale terrestre e chiede se non sia opportuno un ripensamento sul tipo di investimento, anche finanziario, che gli operatori del settore si devono impegnare a fare per il passaggio dal sistema analogico a quello digitale. Infine, sottolinea la debolezza concettuale del disegno di legge in materia di definizione del sistema integrato delle comunicazioni dove appaiono difficili da intravedere i limiti *antitrust*. Uno dei rischi che una normativa siffatta può determinare è certamente quello di un'invasione, da parte degli editori televisivi della carta stampata e non un analogo ingresso della carta stampata nel settore televisivo con gravi conseguenze per il pluralismo dell'informazione tutta.

Il senatore FALOMI chiede al Presidente un breve spostamento dei termini per la presentazione degli emendamenti dati gli impegni elettorali che molti Gruppi hanno dovuto affrontare fino alla giornata di ieri. A sostegno della richiesta avanzata dal senatore Falomi intervengono anche la senatrice DONATI ed il senatore PETRUCCIOLI.

La Commissione conviene infine di spostare i termini per la presentazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 2175, alla giornata di venerdì 30 maggio 2003, alle ore 13.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

206^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario alle comunicazioni Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) *Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) *FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) *ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) *FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

– e **petizione n. 175 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il senatore FALOMI ricorda anzitutto che, introducendo questa discussione il Presidente, nella sua veste di relatore, con toni pacati e accenti di disponibilità al confronto, ha sottolineato il carattere istituzionale delle problematiche che il disegno di legge affronta. Se si considera che il cuore di un qualunque reale progetto di riassetto del sistema radiotelevisivo sta nella sua capacità di garantire e promuovere, attraverso un effettivo pluralismo, la libertà di informazione, è senza dubbio corretto parlare di questo come di un tema di rilievo istituzionale. Questione, cioè, che non può essere affrontata entro i rigidi schemi di maggioranza e opposizione, ma che ha bisogno di una disponibilità al confronto sul merito dei problemi. In questo senso è da considerare in contrasto con queste premesse la volontà espressa dal Relatore e dagli esponenti di maggioranza intervenuti di voler puramente e semplicemente ripristinare il testo originario degli articoli 15 e 16 che, come è noto, sono stati profondamente riscritti dalla Camera dei Deputati. Se il ripristino del vecchio testo è un'apertura a cui fa seguito, poi, una disponibilità ad un confronto reale, diciamo subito che a questa disponibilità la sua parte politica non si sottrarrà ed è pronta a valutare nuove proposte che venissero avanzate. È quindi auspicabile che il Governo chiarisca del tutto la sua volontà su questi punti. Se, invece, l'affermazione di voler tornare al vecchio testo costituisce una chiusura, la sua parte politica sarà altrettanto chiusa e ferma nella difesa di quanto la Camera dei Deputati ha stabilito.

Sui temi generali della riforma è dato registrare un largo accordo. La sua parte politica ritiene necessario che il tasso di pluralismo del sistema radiotelevisivo sia elevato, utilizzando, a questo scopo, anche le opportunità che vengono offerte dalle tecnologie digitali. Vi è in ciò una duplice consapevolezza: che l'attuale assetto del sistema radiotelevisivo non garantisce un sufficiente grado di pluralismo e che l'attività radiotelevisiva non è come quella di una industria qualsiasi. Produce informazione, cultura, determina orientamenti, costruisce mode e comportamenti, incide, in definitiva, sulla formazione dell'opinione pubblica. A tutto questo si aggiunge la particolarità di un mezzo di diffusione che ha una capacità di penetrazione nella società, immediata e capillare, in quanto entra nelle abitazioni e al tempo stesso dispone di una forza persuasiva e di un'in-

fluenza sulla formazione dell'opinione pubblica perché dispone, unitamente alla parola, della forza suggestiva delle immagini. Il problema che il Parlamento deve affrontare è quindi di verificare se le disposizioni indicate dal testo di riassetto del sistema radiotelevisivo siano più o meno coerenti con quell'obiettivo. Da questo punto di vista, ad avviso del gruppo dei Democratici di sinistra, alcuni nodi del disegno di legge incidono negativamente sull'obiettivo di rendere più pluralista il sistema radiotelevisivo. Sottolinea quindi cinque questioni che hanno un impatto rilevante sul pluralismo: i principi generali a cui l'intero sistema radiotelevisivo si deve conformare; l'innovazione tecnologica del digitale terrestre; le misure *antitrust*; il servizio pubblico radiotelevisivo; il sistema radiotelevisivo locale.

Sulla prima questione sottolinea che il testo propone formulazioni che, se prese singolarmente sono accettabili, rischiano al contrario di non rendere chiaro che il pluralismo – inteso come rappresentazione di tutte o del maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali, culturali e religiose, presenti nella società – oltre che un principio è lo strumento con cui si dà attuazione alla libertà di espressione così come definita dalla nostra Carta costituzionale. La libertà di espressione va intesa sia come libertà di esprimere liberamente le proprie idee che come diritto di ogni cittadino ad accedere ad un sistema differenziato e molteplice di fonti da cui attingere conoscenze e notizie. Va detto, allora, con più chiarezza di quanto faccia il disegno di legge che la libertà di espressione è il bene supremo da tutelare, il principio ispiratore da porre a fondamento del sistema radiotelevisivo e che i vincoli che vengono posti al sistema hanno per scopo quello di rendere effettivo questo principio. È del tutto evidente che in un settore come quello radiotelevisivo se il grosso delle risorse economiche e delle risorse tecniche (le frequenze) è nelle mani di uno o al massimo due operatori, ad esserne colpita è al tempo stesso la libertà di espressione di chi non riesce a entrare in questo mercato e la libertà dei cittadini che possono disporre di un numero più limitato di fonti di informazione. Per queste ragioni ritiene sia giusto qualificare la diffusione di programmi televisivi come un'attività di preminente interesse generale. Meno convincente appare, invece l'affermazione contenuta nel disegno di legge n. 2175 che l'attività di informazione, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un pubblico servizio: sembra infatti più un *escamotage* per giustificare l'esistenza di un monopolio nel settore privato che non la soluzione del problema. Anche dal punto di vista costituzionale la definizione di servizio pubblico appare una forzatura. Un conto è porre dei vincoli per fare fronte ad una situazione particolare e contingente e per accrescere il numero degli operatori e determinare così condizioni più favorevoli al manifestarsi del pluralismo, un conto, invece, è stabilire, in via di principio, limiti alla libertà di espressione.

Passando poi alla questione del passaggio al digitale sottolinea come le nuove tecnologie di trasmissione (il cosiddetto digitale terrestre) siano state giustamente salutate positivamente per la loro capacità di porre

fine a quell'era della scarsità di frequenze e di canali che ha pesantemente limitato la possibilità di dar vita ad un assetto veramente concorrenziale e pluralistico del sistema radiotelevisivo. La possibilità di moltiplicare per quattro o per sei un canale che irradia il segnale radiotelevisivo in tecnica analogica mette di fronte a uno scenario – stando a quanto stabilito dal Piano delle frequenze per la televisione digitale terrestre approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 29 gennaio scorso – nel quale sono potenzialmente attivabili dagli 8 ai 60 programmi nazionali e ai 24 programmi irradiabili in ciascuna delle 21 Regioni o Province a statuto speciale. Questa straordinaria abbondanza di canali può diventare realtà soltanto se si verificano condizioni che il provvedimento all'esame non solo non prevede ma addirittura ostacola. La prima condizione per poter attivare il servizio digitale terrestre è quella della disponibilità di frequenze sulle quali far viaggiare i nuovi canali digitali terrestri. La logica dell'occupazione abusiva dell'etere e le successive e numerose sanatorie che hanno fotografato *ex-post* la situazione hanno determinato una gravissima carenza di frequenze che non ha paragoni con il resto di Europa. A questo riguardo sottolinea che secondo i dati dell'ERO in Italia vi sono 23500 frequenze utilizzate. Un numero enormemente più alto delle 12455 frequenze utilizzate dalla Francia o delle 10099 utilizzate dalla Germania. È del tutto evidente che senza liberare frequenze il digitale non può partire. Esse sarebbero disponibili se il provvedimento recepisce quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 466 del 20 novembre 2002 che stabilisce la scadenza del 31 dicembre 2003 per il passaggio su satellite – con conseguente liberazione delle loro frequenze terrestri – di Rete Quattro e di una delle reti analogiche di Telepiù. Il disegno di legge, così come approvato dalla Camera dei Deputati recepisce il dettato costituzionale. Se, invece, si ripristinasse l'originario testo governativo, come il Relatore ha annunciato, saremmo di fronte ad un vero e proprio aggiramento della sentenza della Corte perché si consentirebbe a quelle emittenti di proseguire le loro trasmissioni in tecnica analogica fino al 2006, cioè fino al passaggio completo del sistema radiotelevisivo dall'analogico al digitale. L'effetto delle modificazioni annunciate sarebbe dunque quello di porre un serio ostacolo al passaggio al digitale, dando un serio colpo al processo di innovazione tecnologica del sistema radiotelevisivo, inoltre si sancirebbe la discriminazione nei confronti di chi – come Europa sette – ha ottenuto dallo Stato una regolare concessione ma non le frequenze per poter trasmettere su scala nazionale. A queste valutazioni si può obiettare che attraverso il commercio delle frequenze, consentito dalla legge n. 66 del 2001, può essere avviata comunque una fase di sperimentazione del digitale. Affidarsi, però, al solo mercato della compravendita delle frequenze, vuol dire mettere la nuova televisione digitale nelle mani di chi ha già posizioni dominanti sul mercato televisivo, cioè la RAI e MEDIASET. Vi sarebbe cioè un passaggio dal duopolio analogico al duopolio digitale e soprattutto verrebbe tradita la promessa di un maggiore pluralismo del sistema radiotelevisivo. Il passaggio al digitale, oltre al problema appena illustrato della scarsità delle frequenze disponi-

bili, propone un ulteriore problema che ha un suo specifico riflesso sul livello di pluralismo del sistema. È il problema del finanziamento dei contenuti. Ammesso che si attivino tutti i canali che la tecnologia digitale rende possibili, essi vanno riempiti di contenuti, si vogliono costruire autostrade elettroniche su cui, però, non viaggia nessuno. Ma se i programmi e i contenuti sono quelli oggi già offerti dalle *pay-tv* satellitari la loro diffusione attraverso le reti digitali terrestri avrebbe costi enormemente superiori rispetto alle televisioni che trasmettono via satellite. La trasmissione da satellite riesce a coprire territori molto più ampi di quelli raggiungibili con le tecnologie digitali terrestri, con attrezzature per gli operatori di rete e soprattutto per i cittadini molto meno costose. In Europa tutti i tentativi di ripetere col digitale terrestre ciò che si può fare col satellite sono falliti e quei pochi esperimenti che sopravvivono hanno un forte supporto di finanziamenti statali, come dimostra il caso della BBC che ha rilevato le attività della fallita ITV. Il digitale terrestre ha un suo reale spazio di espansione nella fornitura di servizi interattivi. Ma un canale digitale che fornisce servizi della pubblica amministrazione, servizi bancari, servizi di telemedicina o che consente di vedere, sentire e scaricare musica o videogiochi, cioè contenuti che non hanno nulla a che vedere con la tutela del principio costituzionale della libertà di espressione, non può essere messo nel novero dei canali che trasmettono programmi che, invece, hanno a che fare con la formazione della libera opinione. Almeno per un periodo medio-lungo è difficile attendersi dal digitale terrestre un contributo vero all'innalzamento di quel tasso di pluralismo che tutti dichiariamo di voler perseguire. E che il periodo di transizione al digitale non sarà breve lo hanno ripetuto, senza eccezione alcuna, tutti i soggetti auditi dalla Commissione. La data del 2006, come momento di passaggio istantaneo dall'analogico al digitale è irrealistica e il fatto che tale data l'abbia proposta una legge del centro-sinistra non la rende per questo più realistica. È del tutto evidente che la transizione debba necessariamente consistere in un processo graduale che, attraverso fasi successive, trasformi le attuali reti analogiche nelle reti digitali così come sono state definite nel Piano di assegnazione delle frequenze per la televisione e la radiofonia digitale terrestre.

Riguardo alle regole *antitrust* si è spesso parlato della necessità di liberalizzare il mercato radiotelevisivo.

Se per liberalizzazione si intende un accrescimento del numero dei competitori e della concorrenza non si può che essere d'accordo con questo obiettivo perché è anche attraverso questa via che il sistema diventa più pluralista e meglio in grado di tutelare la libertà di espressione. Ma il processo di liberalizzazione ha un contenuto e regole diverse a seconda della situazione di partenza e l'Italia parte da una situazione di elevata concentrazione, con forti barriere all'entrata a livello nazionale e da una altissima polverizzazione a livello locale, frutto di un processo di liberalizzazione selvaggia dell'etere. Ci si trova, cioè, di fronte ad un mercato che, lasciato a se stesso, senza vincoli *antitrust*, ha prodotto una situazione caotica a cui finora non si è riusciti a porre rimedio. In una situazione

come questa è necessario non allentare i vincoli esistenti ma renderli più funzionali all'obiettivo di riequilibrare il sistema per farlo diventare più pluralista. Da questo punto di vista è dunque da valutare positivamente la decisione della Camera dei deputati di cancellare il limite del 20 per cento degli introiti rispetto alle entrate complessive del cosiddetto sistema integrato delle comunicazioni e di reintrodurre, anche per la fase transitoria, il limite di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica. Il problema, adesso, è quello di modificare quelle parti del disegno di legge non coerenti con questa impostazione, prima tra tutte la norma che allarga il numero complessivo delle reti su cui calcolare il limite del 20 per cento anche alle reti digitali che raggiungano una copertura del 50 per cento della popolazione. È infatti del tutto evidente che estendere la base di calcolo del 20 per cento a reti digitali puramente virtuali che trasmettono programmi che nessuno vedrà, è un altro modo per lasciare le cose come stanno con tutte le conseguenze sulla concorrenza, sul pluralismo e sulla possibilità della televisione digitale di decollare veramente. Al Relatore e ai membri della maggioranza che nel corso del dibattito hanno insistito sul ripristino delle misure *antitrust* previste nel testo originario del Governo ricorda i motivi della contrarietà della sua parte politica nella convinzione che il ritorno al vecchio testo accentuerebbe la concentrazione in poche mani, per non dire in una sola mano, dell'intero sistema radiotelevisivo. Riguardo poi al sistema integrato delle comunicazioni, non c'è dubbio che la digitalizzazione di suoni, immagini, testi spinga verso un processo di integrazione che rende i contenuti fruibili attraverso una molteplicità di mezzi di comunicazione. Ma si tratta di un processo di lungo periodo che non può essere strumentalizzato per finalità contingenti e il cui unico effetto sarebbe la conservazione dello stato attuale delle cose. Ed anche in quei settori della comunicazione che incidono sulla formazione di una libera opinione è da chiedersi come sia possibile mettere sullo stesso piano mezzi di comunicazione come i libri o i quotidiani, che hanno una limitata capacità di penetrazione tra i cittadini, con mezzi di comunicazione quali la televisione che ha una capacità diffusiva e una capacità di influenzare l'opinione pubblica enormemente superiori per non parlare delle grandissime diversità nelle possibilità di ingresso nei rispettivi mercati. Non a caso parliamo di ipotesi normative che non trovano alcun riscontro a livello internazionale e che, oltretutto, sono in contrasto con il nuovo quadro normativo definito dalle direttive europee in materia di comunicazione elettronica le quali chiedono, come ha anche sottolineato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, «una rigorosa applicazione dei principi e delle metodologie proprie dell'analisi *antitrust* nella definizione dei singoli mercati della comunicazione». Ripristinare il vecchio testo significherebbe privare di ogni efficacia il limite del 20 per cento e favorire così, legislativamente, la creazione di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, tradendo la ragione stessa dei limiti *antitrust* in questo settore. I vertici di Mediaset sono gli unici tra i soggetti auditi ad aver caldeggiato il ripristino del testo originario del Governo, lamentando che limiti *antitrust*, come quelli contenuti all'articolo 15 del testo al nostro

esame, frammentano il sistema delle imprese radiotelevisive e non garantiscono quelle dimensioni aziendali necessarie a competere su un mercato della comunicazione di scala mondiale e al riguardo ricordando l'esperienza di tutti i maggiori Paesi europei, con mercati radiotelevisivi con due, al massimo tre grandi operatori televisivi: non si è però detto che solo in Italia accade che i due principali operatori assorbono da soli il 96,8 per cento (dato 2001) delle risorse pubblicitarie e raccolgono il 90,2 per cento dell'*audience*. Negli altri paesi europei, infatti, le risorse assorbite dai due principali operatori televisivi oscillano tra il 60 e il 65 per cento e i loro mercati radiotelevisivi hanno fatturati, numero di occupati e livelli di innovazione tecnologica al cui confronto le imprese radiotelevisive italiane non fanno certo una bella figura.

Sempre nel campo delle misure *antitrust* previste dal provvedimento in discussione vi è, infine, la questione dei limiti anticoncentrazione nella fase a regime del digitale terrestre. Qui il testo approvato dalla Camera ha bisogno di correzioni. Prevedere limiti *antitrust* solo per i fornitori di contenuto e non anche per gli operatori di rete rischia di mettere in una posizione dominante nel mercato della fornitura della capacità trasmissiva in tecnica digitale, le emittenti che già dominano il mercato «analogico» sia quello delle infrastrutture di rete che quello dei contenuti e della raccolta pubblicitaria. Tutto ciò rischia di annullare i benefici in termini concorrenziali, oltre che di pluralismo, che derivano dal passaggio al digitale.

Passando poi al servizio pubblico radiotelevisivo richiama anzitutto il tema della privatizzazione chiedendo la ragione per la quale si vuole privatizzare la concessionaria pubblica in controtendenza con tutti gli altri Paesi europei che rilanciano il settore in chiave anticoncentrativa e a garanzia del pluralismo. Il Ministro delle comunicazioni, in più occasioni, ha parlato di privatizzazione parziale, in contraddizione con il testo che non fissa alcun limite tra la quota detenuta dal Tesoro e quella detenuta dagli azionisti privati e con la previsione che la RAI può cedere rami di azienda a partire dal 2005, essere cioè venduta a pezzi. Se a questo si aggiunge la proposta introdotta alla Camera, con un emendamento della Lega, di regionalizzazione del canone di abbonamento, il sospetto che dietro RAI due a Milano vi sia ben di più del semplice trasferimento – un progetto di societizzazione e vendita – appare non del tutto infondato. Su questo punto sarebbe auspicabile una posizione chiara del Ministro. Vi è poi il tema del controllo governativo del servizio pubblico radiotelevisivo. Il Ministro del Tesoro, nella nomina dei vertici, è solo un «passacarte», un postino. Ma i postini possono rallentare o non portare a destinazione una lettera e per di più sono sottoponibili, se lo fanno, a misure disciplinari a cui certo non è sottoponibile il Governo. A questo riguardo sarebbe pertanto migliore l'ipotesi di una fondazione a cui conferire il pacchetto azionario e che provvede alla nomina di un amministratore delegato.

Esprime infine forti perplessità sulla normativa introdotta alla Camera dei deputati sulle emittenti locali non più facilmente distinguibili come tali. La normativa riguardante il cosiddetto «traino» pubblicitario, assieme all'estensione delle possibilità di interconnessione su scala nazionale e di

allentamento dei vincoli *antitrust* in ambito locale, spingono il sistema dell'emittenza locale verso un processo di «nazionalizzazione» e al tempo stesso di asservimento alle grandi concessionarie di pubblicità, snaturando conseguentemente la natura stessa dell'emittenza locale.

Il senatore D'ANDREA ribadisce la posizione critica del Gruppo della Margherita verso il disegno di legge in esame poiché esso elude le questioni fondamentali e non risolve il problema delle posizioni dominanti nel mercato radiotelevisivo. Inoltre, laddove il disegno di legge cerca di innovare produce ulteriori elementi critici. Ne è un esempio l'articolo 20 relativo alla nuova disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa ed alla nomina del suo consiglio di amministrazione che si risolve nella sostanza in un abbassamento degli strumenti di tutela del pluralismo. Il disegno di legge n. 2175 peggiora anche la situazione degli enti locali in relazione al nuovo titolo V della Costituzione in questo settore. Esprime quindi una forte critica verso l'atteggiamento assunto dal provvedimento nei confronti delle posizioni dominanti esistenti che, lungi dall'essere scalfite, verrebbero ulteriormente confermate nonostante le sentenze della Corte costituzionale, il messaggio del Presidente della Repubblica e le preoccupazioni internazionali espresse sul connubio italiano fra media e politica. Ripercorre quindi i punti salienti della relazione del Presidente dalla quale emerge un quadro paradossale e grottesco nel quale sembra volersi prorogare all'infinito l'attuale situazione delle concessioni analogiche, in dispregio alla recente sentenza della Corte costituzionale che ha previsto il passaggio dell'emittente Rete4 sul canale satellitare. Il disegno di legge contribuisce inoltre ad ingessare ancora di più la RAI e ad impedirle di rispondere con idonei strumenti alla concorrenza pubblica. Il provvedimento sembra inoltre ignorare le particolarità della situazione italiana – che non ha eguali altrove – fortemente condizionata dal conflitto di interessi del Presidente del Consiglio e finisce per produrre ulteriori distorsioni delle quali i suoi estensori sembrano non calcolare. Si elude, di fatto, la sentenza della Corte costituzionale, abbinando il passaggio al digitale al mantenimento della terza rete in capo a Mediaset. Il digitale terrestre è visto più come espediente che come opportunità tecnologica. Il rischio quindi è quello di passare da un disordine analogico ad un disordine digitale, frutto questo dei condizionamenti dell'attuale assetto del mercato che rischia di ipotecare il futuro del settore ponendolo nell'incapacità ad operare il salto di qualità necessario a sfruttare le nuove opportunità tecnologiche. Per quanto riguarda poi la privatizzazione della RAI e l'introduzione di una più marcata logica imprenditoriale in seno al consiglio di amministrazione, ricorda la negativa esperienza della presidenza Baldassarre che ha cercato di introdurre parametri di natura privatistica in seno alla concessionaria pubblica. Ritiene poi che la ripartizione delle competenze tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero delle comunicazioni sia poco chiara e da essa non emerge l'equilibrio istituzionale del sistema che si vorrebbe realizzare. Rileva infine che alcuni spunti potrebbero anche essere considerati apprezzabili, come nel caso dell'articolo

10, relativo alla tutela dei minori nella programmazione televisiva. Tuttavia Governo e maggioranza devono essere aperti ad uno spirito collaborativo e non possono considerare il testo in esame modificabile solo nel senso di ritornare al testo originariamente proposto alla Camera dei deputati. Conferma quindi la disponibilità del Gruppo della Margherita ad un confronto costruttivo, ma rigoroso, per il varo di una seria legge di sistema.

Il senatore Paolo BRUTTI precisa che, allo scopo di rendere proficuo il confronto intende muovere le proprie critiche al disegno di legge n. 2175 in esame ignorando temporaneamente il problema, fortemente condizionante, del conflitto di interessi e limitandosi ad analizzare unicamente la situazione di duopolio esistente nel mercato radiotelevisivo. A tale riguardo, considera che se la moltiplicazione dei concorrenti richiede necessariamente il passaggio al digitale, sorgono però difficoltà dovute fondamentalmente alla non razionale distribuzione, allo stato attuale, delle frequenze. È necessaria pertanto intraprendere un'azione più incisiva per poter incidere maggiormente sull'assetto distributivo. Inoltre, l'estensione dello stato attuale del piano della frequenza al mercato del digitale terrestre rischia di estendere a tali frequenze la medesima confusione che regna nell'ambito di quelle analogiche. Un secondo elemento di forte criticità è costituito dalla previsione normativa che introduce la distinzione tra fornitori di rete, fornitori di contenuti e fornitori di servizi. A tale proposito esprime la preoccupazione che la moltiplicazione delle reti in capo a pochi soggetti emittenti potrà realizzare una situazione nella quale siano i fornitori di reti a scegliere i fornitori di contenuti. Considera quindi che se i fornitori di reti giungeranno a coprire l'intero panorama dei programmi di trasmissione, i produttori di contenuti potranno trovare difficoltà ad individuare un fornitore di rete interessato a comprare i loro prodotti. Un'ulteriore questione problematica deriva dai rischi connessi agli effetti distortivi sul mercato dovuti alla integrazione verticale dei fornitori di rete che siano anche fornitori di contenuti. Al riguardo una possibile soluzione potrebbe essere individuata nella separazione fra la struttura di rete e di fornitori dei contenuti. Sul punto della effettività del passaggio al digitale ritiene opportuno prevedere che la RAI sia remunerata mediante apposito canone o quota di esso per le attività di sperimentazione finalizzate alla conversione al digitale. Esprime inoltre forti perplessità in merito alla previsione dell'articolo 17 relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, laddove si prevede che tale servizio sia affidato tramite concessione ma non si chiariscono le circostanze operative. Ritiene quindi opportuno che, sin da oggi, si stabiliscano modalità tecniche oggettive per l'espletamento della gara. Con riferimento all'articolo 18 relativo al finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, rileva che il disegno di legge prevede che il canone non possa essere utilizzato per finalità diverse dal servizio pubblico, imponendo al concessionario la tenuta di una doppia contabilità per verificare come il canone sia effettivamente utilizzato per le predette finalità pubbliche.

Sul tema della privatizzazione della RAI, osserva che il sistema maggioritario comporta l'effettivo condizionamento delle strategie aziendali da parte delle diverse maggioranze di governo. Si rende necessario pertanto stabilire appositi strumenti, come quelli suggeriti dal senatore Falomi, per rendere più stabili i vertici aziendali. Il disegno di legge prevede inoltre l'abrogazione della figura del direttore generale, suscitando in tal caso problemi concreti di attuazione della normativa in sede di prima applicazione. Per quanto riguarda poi la procedura di dismissione del patrimonio nulla prevede il provvedimento in esame con riferimento al nucleo azionario di controllo ed al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze. Conclude infine osservando che se, da un lato, il provvedimento richiede alla RAI di poter reggere il confronto imprenditoriale, dall'altro deve fornire a questo soggetto gli strumenti necessari per poter concorrere sul mercato con maggior forza rispetto a quanto non faccia adesso.

Il senatore VILLONE, dichiarando di condividere taluni degli argomenti svolti in precedenza da senatori del suo Gruppo, ritiene necessario affrontare alcune questioni rilevanti sotto il profilo costituzionale. Innanzitutto il tema della «pubblicità» del servizio radiotelevisivo, espressa dal disegno di legge n. 2175, appare condivisibile ma non indipendentemente dal soggetto che lo pone in essere e soprattutto inserito nel contesto attuale. L'affermazione non è banale perché implica che la televisione privata svolga anch'essa un servizio pubblico. A tale proposito, cita la costante giurisprudenza della Corte costituzionale che individua, nella sottrazione della concessionaria radiotelevisiva pubblica al condizionamento espresso dal Governo, il pilastro fondamentale per assicurare il pluralismo delle opinioni. Tale considerazione, contenuta formalmente anche nel disegno di legge in esame, rimane tuttavia una mera affermazione di principio, che risulta, anzi, notevolmente diminuita se non vengono predisposti i necessari strumenti correttivi del sistema. Ciò è ancor più necessario in presenza di un sistema elettorale maggioritario, all'interno del quale il Parlamento rimane il luogo in cui tutte le opinioni e le culture politiche sono rappresentate. Il disegno di legge n. 2175 disattende nei fatti questo principio richiamato costantemente dalla Corte costituzionale, attribuendo un ruolo significativo, in termini di definizione delle linee strategiche della concessionaria pubblica, al Governo. Altro principio costituzionale disatteso è quello relativo alla tutela dei minori: l'articolo 10 del disegno di legge assume una formulazione di principio condivisibile che prevede un codice di autoregolamentazione. Tuttavia la genesi di tale codice è ancora attribuita al Governo e non nasce dal confronto parlamentare. Non ha importanza l'orientamento politico di questo Governo perché la questione si riferisce all'Esecutivo in quanto tale: il principio è che è proprio il Governo che non può avere questa forza attrattiva delle competenze in materia di servizio pubblico radiotelevisivo. Sempre su questa linea interpretativa deve essere letta la previsione dell'articolo 14, relativo all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni, che si risolve anch'esso in un sermone verbale. L'*escamo-*

tage, in questo caso, risiede nella definizione del sistema integrato delle comunicazioni che risulta essere un grosso contenitore indifferenziato, tale da rendere indeterminabile l'individuazione di una posizione dominante. Tutto ciò è contrario agli indirizzi europei ed aggira di fatto le direttive europee che escludono la possibilità di considerare, come un unico mercato, la risultante dell'aggregazione di settori industriali eterogenei. Per quanto riguarda l'articolo 15 del disegno di legge, relativo al divieto di posizioni dominanti, osserva che in esso è contenuta la promessa della rivoluzione digitale: la questione è tuttavia complicata dal fatto che l'avvento di tale tecnologia non comporterà automaticamente e necessariamente un sistema concorrenziale. Non è possibile, quindi, affermare che con il digitale terrestre avremo un mercato concorrenziale e, sulla base di questa affermazione, tutta da verificare, accettare regole temporaneamente distorsive dei mercati. L'asimmetria di regolamentazione, se c'è, nel caso di specie è unicamente in favore dei soggetti più forti e non di quelli più deboli come richiesto invece dalla normativa comunitaria. Sulla questione della privatizzazione fa poi presente che il *referendum* ha sancito solo l'ingresso dei privati nel capitale della concessionaria pubblica e non la totale partecipazione privata. Non si capisce, inoltre, come si configuri l'intero processo di privatizzazione del quale non vengono chiarite durata e modalità. L'unica certezza che si ha è la riduzione, prevista dall'articolo 20, del consiglio di amministrazione in assemblea dei soci e cioè – allo stato attuale – la sua sottoposizione al Governo, in violazione ancora una volta dei principi costituzionali, dianzi citati, che vogliono la sottrazione della RAI all'Esecutivo. Esprime infine perplessità sulla quotazione in borsa della RAI poiché l'acquisto di azioni RAI non potrà avere altre finalità che quelle di controllo sulla televisione pubblica, atteso che dalla realizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo non è da aspettarsi la produzione di profitti.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 22,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

151^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Interviene il Ministro delle politiche agricole e forestali, Alemanno.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

(2278) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente RONCONI, relatore, rileva che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 in materia di riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, giunge all'esame del Senato dopo un *iter* particolarmente lungo e complesso svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, che ha apportato numerose modifiche al testo.

Precisa che il provvedimento in esame ha per obiettivo il riordino e la razionalizzazione della normativa nazionale in materia di applicazione del regime comunitario delle quote latte, al fine di consentire l'applicazione, già a partire dalla campagna lattiero-casearia 2003-2004, delle nuove norme finalizzate a disincentivare la produzione eccedentaria ed a favorire il riavvicinamento tra quantitativi assegnati e produzione reale, anche a seguito delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti in una relazione del 2002, che aveva formalmente esplicitato la raccomandazione ad adottare misure idonee a conseguire il riequilibrio delle quote rispetto alla produzione reale.

Va al riguardo ricordato che uno schema di disegno di legge in materia di riordino della materia è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri i primi di febbraio del 2003 ed inviato alla Commissione europea.

L'esistenza di un quadro normativo in materia di applicazione in Italia delle norme comunitarie nel settore lattiero-caseario non pienamente chiaro e coerente (in quanto frutto di numerosi interventi legislativi non sempre omogenei) ha implicato il protrarsi di comportamenti non pienamente conformi alla normativa comunitaria, con il risultato di ripetuti sfondamenti del *plafond* produttivo e la conseguente applicazione di prelievi supplementari: come è noto, il gravoso cumulo di sanzioni che ha riguardato in particolare le zone di più intensa produzione, ha determinato anche il sorgere di forti tensioni all'interno del mondo produttivo, con l'emergere di forme anche plateali di protesta e con il ricorso, da parte di molti produttori, alle sedi giurisdizionali, diversamente da quei produttori che hanno invece fruito del meccanismo delle rateizzazioni delle multe.

L'esigenza di verificare e di accertare lo stato della commercializzazione del latte e dei prodotti lattieri da parte dei produttori e degli acquirenti è stata poi condivisa anche dall'Esecutivo che, nell'agosto del 2002, ha istituito un'apposita commissione governativa di indagine, che il 20 marzo del 2003 ha rassegnato la relazione conclusiva in cui è stato affrontato il problema delle cosiddette «stalle fantasma» e del cosiddetto «latte in nero».

Con l'adozione del decreto-legge in esame – prosegue il Presidente relatore – il Governo ha inteso affrontare in modo organico il riordino della normativa vigente, anche tenuto conto che il regime delle quote è destinato – se prevarrà l'impostazione del Commissario per l'agricoltura Fischler (manifestata in sede di revisione di medio termine della PAC, in corso di discussione) – a regolare ancora a lungo il settore lattiero-caseario, particolarmente penalizzato in Italia dalla forte riduzione della capacità produttiva nazionale (pari a circa il 56 per cento delle esigenze di approvvigionamento dei prodotti lattiero-caseari).

Inoltre, anche sul versante interno, numerose sono state le sollecitazioni verso una normativa più organica ed efficace, dato che già nel 2000 il Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati aveva evidenziato numerose difficoltà applicative, a causa dei ripetuti interventi con provvedimenti tampone che hanno complicato l'applicazione del testo base di riferimento costituito dalla legge n. 468 del 1992, rendendo complessa la ricostruzione e la individuazione delle norme applicabili.

In tale quadro di riferimento si può sottolineare che il provvedimento in esame è caratterizzato da un'impostazione basata su alcuni principi cardine, volti a: assicurare la piena e totale coerenza con la normativa comunitaria in materia di quote latte, restituendo stabilità al settore lattiero caseario e certezza del diritto ai produttori di latte; razionalizzare e semplificare le norme nazionali precedentemente in vigore, disincentivando, nel contempo, la produzione oltre il limite della quota; determinare il riequilibrio tra le quote assegnate e le quantità di latte commercializzato, facendo coincidere, nei limiti del possibile, i diritti a produrre con la produzione reale; semplificare il calcolo ed il versamento del prelievo supplementare; introdurre efficaci misure di contrasto del fenomeno del cosiddetto «latte in nero».

Le caratteristiche strutturali del provvedimento – prosegue il Presidente relatore – possono essere così sintetizzate: chiara individuazione dei ruoli e delle relative responsabilità dei diversi operatori della filiera di settore (produttore, trasportatore, acquirente); chiara attribuzione di poteri ai diversi soggetti istituzionalmente competenti, nel pieno rispetto del principio di autonomia delle regioni, riservando allo Stato, per il tramite dell'AGEA, il compito di garantire il necessario equilibrio applicativo in ambito nazionale; istituzione del versamento mensile dei prelievi trattenuti, al fine di garantire l'amministrazione riguardo l'effettiva disponibilità degli importi dovuti alla UE; messa a punto di un sistema incentrato sugli adempimenti posti a carico degli acquirenti, che fungono da sostituti per l'obbligo di riscossione e di versamento dei prelievi dovuti sulla produzione di latte eccedente le quote in titolarità dei produttori; maggiore mobilità delle quote, attraverso la liberalizzazione del commercio tra regioni diverse e la possibilità di affitto temporaneo in corso di campagna; previsione di un articolato regime transitorio, volto a rendere più graduale, e meno oneroso per le imprese, il passaggio alla nuova disciplina.

Secondo quanto affermato nella relazione governativa allegata all'A.C. 3841, relativamente al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono state recepite le osservazioni operate dalle regioni all'unanimità, fatta eccezione per due di esse.

Il Presidente relatore passa quindi all'esame dell'articolato.

L'articolo 1 del provvedimento in esame delinea il quadro dei soggetti istituzionali cui compete dare attuazione al sistema del prelievo supplementare, così come previsto dalla normativa comunitaria: in particolare individua le regioni quali soggetti competenti in materia di gestione amministrativa del regime delle quote latte e distingue le competenze regionali da quelle rimaste a carico delle amministrazioni centrali quali l'AGEA, l'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi e le forze di Polizia, prevedendo inoltre (al comma 7) l'emanazione di un apposito decreto di attuazione da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali (da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) con il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni e delle Commissioni parlamentari al fine della definizione del decreto ministeriale previsto.

L'articolo 2 dispone l'unificazione in un'unica quota delle previgenti quote A e B «tagliata» (secondo la definizione di cui alla legge n. 468 del 1992) unitamente alle assegnazioni integrative recentemente concesse dall'Unione europea (che ha attribuito all'Italia un aumento del quantitativo globale nazionale di 600 mila tonnellate poi spartito fra le regioni), con una oggettiva semplificazione del relativo regime applicativo.

L'articolo 3 (cui la Camera dei deputati ha apportato numerose modifiche) disciplina approfonditamente il sistema delle revoche e delle assegnazioni delle quote, al fine di favorire la redistribuzione delle quote in favore delle aree più produttive.

È infatti previsto che le quote revocate confluite nella riserva nazionale siano riattribuite alla regione o provincia autonoma di provenienza soltanto nella misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato e che i quantitativi eccedenti tale misura siano ripartiti tra tutte le regioni e le province autonome in proporzione alla media del quantitativo di latte messo in commercio negli ultimi tre periodi. In particolare si sottolinea che la decadenza dalla titolarità del quantitativo non utilizzato (la revoca) da disporre nel caso di mancata utilizzazione di almeno il 70 per cento della quota è esclusa se la regione o la provincia autonoma di riferimento ha riconosciuto la sussistenza di una causa di «forza maggiore» (da definire in sede di decreto di cui all'articolo 1, comma 7).

Inoltre il comma 2 dispone che le quote revocate ad aziende in zone di montagna, svantaggiate e insulari – confluite alla riserva nazionale e riattribuite alle regioni e province di provenienza – siano da queste riassegnate ad aziende ubicate in zone svantaggiate e di montagna.

Il comma 4 è di particolare rilievo in quanto dispone direttamente le priorità nella riassegnazione dei quantitativi di riferimento (produttori con quota B ridotta nei limiti del quantitativo ridotto e giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota), lasciando comunque un margine per autonome determinazioni delle regioni (sulla base comunque di criteri oggettivi che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti nel territorio con la qualità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione). A seguito degli orientamenti emersi in sede di conferenza Stato – regioni, è stato inoltre previsto il divieto di riassegnazione per quei produttori che (a partire dal periodo 1995-1996) abbiano venduto o affittato, anche parzialmente, i quantitativi di riferimento per un periodo superiore a due annate.

L'articolo 4, in tema di riconoscimento degli acquirenti, imputa al produttore l'onere di accertare il riconoscimento dei propri acquirenti, sanzionando l'eventuale conferimento ad acquirente non riconosciuto con l'assoggettamento a prelievo supplementare dell'intero quantitativo di latte conferito. Qualora vengano a mancare i requisiti di legge, il riconoscimento viene revocato e la ditta acquirente è tenuta a notificare l'intervenuta revoca entro quindici giorni, pena l'assoggettamento a prelievo supplementare del latte ritirato dopo la decorrenza della revoca, la quale ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica, e comunque non oltre il termine del periodo di commercializzazione.

Al fine di non penalizzare i produttori che conferiscono latte ad un acquirente revocato, il comma 3 stabilisce che la revoca abbia effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica della revoca stessa, ma comunque non oltre il termine del periodo di commercializzazione. Le regioni e province autonome sono tenute a portare a conoscenza dei produttori, con modalità adeguate, le revoche di riconoscimento eventualmente eseguite.

Sono inoltre previste sanzioni amministrative per l'acquirente che operi in assenza di riconoscimento, commisurate al prelievo supplementare eventualmente dovuto.

È stato poi introdotto l'obbligo per le regioni di pubblicizzare l'elenco degli acquirenti riconosciuti.

L'articolo 5 – prosegue il Presidente relatore – introduce l'obbligo del versamento mensile del prelievo supplementare trattenuto dagli acquirenti, al fine di rendere immediatamente disponibili gli importi da versare a fine periodo all'Unione europea in ipotesi di superamento della quota nazionale e disincentivare, al contempo, gli eccessi produttivi. Al fine di evitare il rischio di sottrarre liquidità alle imprese ed in attesa che si compia il riallineamento delle quote assegnate rispetto alla produzione, è previsto che la regola del versamento mensile del prelievo sia soggetta a meccanismi di deroga parziale (stabiliti all'articolo 10, commi da 27 a 32) per i primi due periodi di applicazione del provvedimento. Gli importi riscossi per il prelievo supplementare, devono essere versati, dagli acquirenti, nel conto corrente speciale presso il tesoriere dell'AGEA, entro un termine di trenta giorni, comunicando alle regioni e province autonome gli estremi del versamento.

Gli acquirenti devono trasmettere alle regioni e province autonome i dati derivanti dalla tenuta del registro previsto dalla normativa comunitaria e provvedere a trattenere il prelievo supplementare dovuto dai propri conferenti per il latte eccedente la quota individuale assegnata. Le regioni e le province autonome competenti verificano la corretta determinazione degli esuberi, degli importi trattenuti e dell'esecuzione del versamento, oltre alla congruità del quantitativo di latte dichiarato, avvalendosi anche dell'anagrafe bovina. È stato previsto che nel decreto attuativo di cui al comma 7 dell'articolo 1, siano dettagliati i parametri per il corretto confronto con il numero di vacche iscritte all'anagrafe bovina. Incombe al produttore l'onere di documentare la titolarità della quota: diversamente, l'acquirente tratterrà per intero il prelievo supplementare, calcolato secondo le norme comunitarie. Al comma 6 è stata inoltre definita l'esigibilità a prima e semplice richiesta della fidejussione bancaria (sostitutiva del versamento) da prestare a cura dell'acquirente all'AGEA.

L'articolo 6, in materia di dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti ai sensi della normativa comunitaria, dispone, dopo averne fissato i requisiti, che esse siano trasmesse agli enti locali competenti – nonché all'AGEA – e corredate da allegati controfirmati dai singoli produttori conferenti che vi indicano, sotto la propria responsabilità, il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo. Tale disposizione dovrà essere osservata anche in caso di mancato ritiro del latte, al fine di una più corretta verifica della corrispondenza di quanto dichiarato alle annotazioni dei registri mensili. Sono inoltre previste sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto dei termini da parte degli acquirenti.

L'articolo 7 del provvedimento in esame – prosegue il Presidente relatore – prevede un articolato sistema di pubblicità in caso di pluralità o successione di acquirenti, ponendo a carico del produttore l'obbligo di di-

chiarare alla regione o provincia autonoma tanto gli acquirenti, quanto la ripartizione della propria «quota consegne», stabilendosi inoltre che la quota già utilizzata dal produttore attraverso consegne di latte è indisponibile sino alla fine del periodo di commercializzazione. Al produttore che effettua consegne a più acquirenti in violazione dell'articolo 7, la quota è ridotta di un quinto, che affluisce pertanto alla riserva nazionale. Al produttore incombe inoltre l'obbligo di consegnare all'acquirente un'apposita dichiarazione, ogni qualvolta cambi acquirente. Ove necessario, la regione provvederà direttamente al recupero del prelievo supplementare nei confronti del produttore inadempiente (mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute).

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di contabilità degli acquirenti e dei produttori, sanzionando le violazioni con la revoca del riconoscimento dell'acquirente e con il pagamento, a suo carico, del prelievo supplementare per il quantitativo di latte non contabilizzato. Eventuali dichiarazioni non veritiere sono sanzionate attraverso meccanismi di riduzione della quota assegnata, salve eventuali sanzioni amministrative.

L'articolo 9, in diretta attuazione della normativa comunitaria, disciplina le operazioni successive al pagamento mensile; in particolare fissa le competenze dell'AGEA per le restituzioni dei prelievi pagati in eccesso, coerentemente con la nuova procedura di versamento mensile.

L'AGEA è infatti tenuta a eseguire il calcolo del prelievo nazionale dovuto all'Unione europea e pertanto procede a contabilizzare il latte consegnato e i relativi prelievi versati, eseguendo il calcolo del prelievo ancora dovuto ovvero degli importi versati in eccedenza, dai quali viene detratto e accantonato il 5 per cento dell'importo del prelievo nazionale, quale riserva per possibili restituzioni a seguito di contenziosi amministrativi o per interventi di ristrutturazione del settore lattiero-caseario (attraverso programmi di abbandono). Si prevede al riguardo la ripartizione dell'importo versato in eccesso tra i produttori titolari di quota assoggettati a prelievo, decurtato della sopra citata percentuale, privilegiando: i produttori nei confronti dei quali il prelievo applicato risulti non più dovuto; i produttori titolari di aziende ubicate in zone di montagna oppure in zone svantaggiate oppure quelli che hanno subito – a certe condizioni – il blocco della movimentazione degli animali. L'eventuale residuo viene ripartito tra i restanti produttori, con esclusione di coloro che abbiano superato la loro quota individuale di produzione di oltre il 100 per cento, prevedendosi ulteriori criteri di preferenza nella ripartizione.

L'AGEA è tenuta, entro il 31 luglio, a comunicare agli acquirenti e alle regioni e province autonome il prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire – o, eventualmente, ancora dovuti – provvedendo altresì alle restituzioni agli acquirenti, i quali versano ai produttori quanto dovuto, ovvero riscuotono gli importi ancora dovuti. Al fine di assicurare il carattere definitivo dei provvedimenti di prelievo e di restituzione, in continuità con quanto già previsto dalla normativa precedente, le decisioni giurisdizionali che non siano notificate entro il trentesimo giorno precedente la data del 31 luglio non modificano i risultati

delle operazioni sopra descritte. Al fine, inoltre, di evitare il rischio di ridurre la disponibilità finanziaria delle imprese ed in attesa che sia realizzato il riallineamento delle quote alla produzione di cui all'articolo 2 del presente provvedimento, è previsto un periodo transitorio di due anni, durante i quali i carichi derivanti dall'obbligo del versamento mensile sono significativamente ridotti, così come disposto dall'articolo 13.

L'articolo 10 nel quale è confluita tutta la rimanente parte del disegno di legge in esame, a seguito del «maxiemendamento» presentato dal Governo alla Camera dei deputati, stabilisce, ai commi 1, 2 e 3, che il latte trasportato debba essere accompagnato da uno specifico documento di accompagnamento sottoscritto dal produttore, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente, a pena di sanzione amministrativa, demandando il compito di effettuare le relative verifiche ai competenti organi di controllo, sia al momento della raccolta del latte in azienda, sia durante il trasporto. Sono inoltre previste sanzioni amministrative in caso di inadempienza.

I commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 disciplinano, peraltro senza innovare alle disposizioni vigenti in materia, gli adempimenti relativi al settore delle vendite dirette, contrapposto al settore delle «consegne», in quanto nel primo il latte prodotto viene direttamente venduto al consumatore. La distinzione assume particolare rilevanza in quanto a seconda del settore considerato sono diversi i quantitativi di riferimento globali assegnati a ciascuno Stato membro. Anche in questo caso è previsto un regime sanzionatorio per i produttori inadempienti.

I commi da 10 a 19 regolano, al fine di facilitare la cessione delle quote, le modalità di cessione dei quantitativi assegnati a ciascun produttore, prevedendo altresì una disciplina specifica per le aziende ubicate in zone montane e svantaggiate.

Viene soppresso il divieto di trasferire quantitativi di riferimento, separatamente dall'azienda, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse. La limitazione delle cessioni al solo 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente, riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004, è stata introdotta al fine di mantenere un bacino di quote disponibile per nuove assegnazioni in favore delle aree regionali con produzione inferiore alla quota, salva comunque la possibilità per le regioni e le province autonome di promuovere accordi interregionali volti ad eliminare le limitazioni di cessione. È inoltre prevista la possibilità di affittare la parte di quota non utilizzata. Il comma 14 attribuisce un diritto di prelazione ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta del latte e ai soci di organizzazioni professionali riconosciute per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione professionale.

La norma dispone inoltre che qualsiasi atto volto a determinare un mutamento nella titolarità o nella conduzione della quota, acquista efficacia a decorrere dal momento in cui la variazione viene notificata alla regione o provincia autonoma competente. I contratti inerenti alle quote debbono avere una durata non inferiore a dodici mesi e coincidere, per intero, con il periodo di commercializzazione; le medesime esigenze di sta-

bilità delle quote, hanno determinato l'inammissibilità della risoluzione dei contratti prima che siano decorsi dodici mesi dalla loro decorrenza.

I commi da 20 a 26 recano misure finalizzate alla ristrutturazione della produzione lattiera al fine del rientro della produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito: a tale scopo è prevista l'attivazione di un programma di abbandono attuato dall'AGEA secondo modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, facendo confluire le quote abbandonate alla riserva nazionale.

Il comma 21 prevede anche misure per la riconversione delle aziende zootecniche (che aderiscono al programma di abbandono citato) in aziende ad indirizzo carne o a latte non bovino (attraverso un regime di aiuti attuato dall'AGEA su indirizzi del Ministro delle politiche agricole).

Al comma 22 sono previste – in caso di futuri aumenti della quota nazionale da parte dell'Unione europea – modalità di assegnazione dei nuovi quantitativi, con particolare riferimento alle aziende che hanno subito la quota «B» ridotta ai sensi della legge n. 46 del 1995, ai giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota; e prevedendosi altresì che i quantitativi residui siano assegnati sulla base di criteri oggettivi fissati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio.

I commi 25 e 26 prevedono la copertura finanziaria a tali attività.

I commi 27, 28 e 29 recano disposizioni transitorie per favorire l'adeguamento di acquirenti e produttori al nuovo regime di versamento mensile del prelievo supplementare. In particolare è previsto che i versamenti mensili di cui all'articolo 5 siano eseguiti dagli acquirenti nelle percentuali del 5 per cento per il primo periodo di applicazione del provvedimento e del 10 per cento per il secondo periodo di applicazione del provvedimento per le aziende di montagna e per i produttori già titolari di quota «B» tagliata, a condizione che non conseguano un esubero superiore alla metà della propria quota.

Alla luce dei dati disponibili, risulta infatti che l'applicazione immediata del versamento mensile integrale nei primi periodi di applicazione del nuovo provvedimento, quando non fosse ancora realizzato il riallineamento delle quote alla produzione, potrebbe comportare il versamento anticipato di importi rilevanti che, sia pure per pochi mesi, sarebbero, comunque, sottratti alla disponibilità delle aziende.

Sulla base dei dati pregressi, ed in considerazione dell'assegnazione, a partire dal periodo 2001-2002, della seconda frazione di quota integrativa (200 mila tonnellate) concessa all'Italia dalla UE, il meccanismo transitorio introdotto consentirà di trattenere, con i versamenti mensili, un importo sostanzialmente equivalente a quello presumibilmente dovuto a titolo di prelievo, senza pertanto gravare sulle disponibilità finanziarie del settore.

Il comma 30 prevede attività del Commissario straordinario di Governo in merito agli allevamenti colpiti dalla cosiddetta «*blue tongue*».

I commi 31 e 32 prevedono attività straordinarie a carico degli acquirenti in merito alle dichiarazioni riepilogative delle quantità loro consegnate dai conferenti.

Il comma 33 è stato inserito al fine di dare validità alle comunicazioni regionali già effettuate dalle regioni per la sola campagna 2003/2004.

I commi 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 recano disposizioni in merito al pagamento del prelievo supplementare per i periodi pregressi, prevedendo una modalità in forma rateale nell'arco di trenta anni. Con apposito decreto ministeriale sono definite le modalità di attuazione dei presenti commi, salvo il comma 35 di spettanza del ministero dell'economia e delle finanze. L'efficacia di tali commi è subordinata all'assenso da parte degli organi comunitari.

Il comma 41, reca disposizioni in tema di responsabilità finanziaria delle regioni e stabilisce che nel caso la UE proceda ad una correzione finanziaria in materia di quote latte a carico dell'Italia, il Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato regioni, promuova i provvedimenti necessari per l'attribuzione degli oneri agli organismi competenti. Il testo è stato riformulato secondo quanto richiesto dalla Conferenza Stato-regioni.

I commi 42, 43, 44 e 45, prevedono l'istituzione di un Commissario straordinario di Governo per la verifica dell'applicazione del decreto in esame nei primi due periodi di attuazione, con la possibilità dell'attivazione, da parte del medesimo, del potere sostitutivo in caso di inadempienza delle Amministrazioni pubbliche coinvolte; sono altresì previsti stanziamenti ordinari per tale attività.

I commi 46, 47 e 48, dispongono modalità attuative del decreto e abrogative del complesso delle norme nazionali che fino ad oggi hanno regolato l'attuazione del regime comunitario delle quote latte.

Il Presidente relatore dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore AGONI dichiara preliminarmente di avere seguito con grande attenzione l'*iter* del provvedimento alla Camera, cui sono state apportate numerose modifiche, che sembrano soddisfare la sua parte politica pur se a livello personale ritiene di non potersi dichiarare soddisfatto. Nel chiedersi se il ministro Alemanno sarà noto per aver risolto la questione delle quote latte o per aver contribuito ad «affossare» la zootecnia italiana, osserva che il provvedimento all'esame appare assai complesso e prevalentemente incentrato sulle procedure di controllo, il che deve indurre a pensare che nel passato i controlli non si siano svolti affatto. Ritiene comunque che gli allevatori si sentano gravemente penalizzati dal provvedimento che ha l'obiettivo principale di costringere i produttori a pagare le multe e di determinare la chiusura per chi ha venduto la quota continuando a produrre, situazione nella quale – come è apparso su alcuni organi di stampa – è personalmente incorso. In quanto alla sua particolare posizione come allevatore, precisa che nelle medesime condizioni versano almeno un migliaio di allevatori perché, proprio per rispettare le regole,

sono stati costretti a vendere le quote al fine di realizzare investimenti indispensabili alla sopravvivenza dell'azienda.

Dopo aver richiamato le complesse vicende che hanno riguardato le trattative condotte negli anni '90 con l'Unione europea per gli sfondamenti dei *plafond* produttivi determinatisi in Italia ed espresso apprezzamento per l'azione svolta dal ministro Adriana Poli Bortone, sottolinea come in qualità di imprenditore, al pari degli altri allevatori, si sia trovato costretto ad aumentare le produzioni, dovendo fare i conti con le esigenze di mercato. Osserva inoltre che attualmente, nel mondo zootecnico, si sta assistendo ad una forte conflittualità fra le organizzazioni professionali agricole e i movimenti dei COBAS degli allevatori, rispetto alla quale l'obiettivo prioritario è di far emergere i reali livelli produttivi nazionali e il numero degli animali da latte. Rivendica al riguardo di avere più volte tentato di identificare una soluzione al problema: in particolare ritiene che si dovevano analizzare i dati produttivi dell'annata 2001-2002 che presentano una produzione di 109 milioni di quintali, con 4 milioni di quintali di esubero dal *plafond* sottolineando che non sarebbe, a suo avviso, difficile ottenere dall'Unione europea un conseguente incremento di quota, tenuto conto che è in gioco la stessa sopravvivenza della zootecnia italiana. Richiama dettagliatamente tutti i casi che sono stati riscontrati di illecite importazioni di latte in polvere e ricorda viceversa che il latte prodotto dai Cobas viene prevalentemente utilizzato per la produzione di alimenti tipici e DOC ed esprime forte preoccupazione per gli sviluppi del commercio mondiale che vedranno un aumento delle partite di importazione del latte in polvere, stante la situazione produttiva italiana. Nel ritenere altresì grave che l'Unione europea non abbia mai autorizzato la legislazione sui tracciati per il latte in polvere, chiede al ministro Alemanno di prorogare l'applicazione del provvedimento in esame alla data in cui sarà effettivamente operativa l'anagrafe bovina. Ricorda infine la forte influenza esercitata sul settore dalle organizzazioni professionali agricole che hanno integralmente gestito il sistema delle quote latte in Italia, anche a livello dei vari censimenti effettuati e segnala il fatto che nello stesso anno produttivo 1988-89 (anno di riferimento della quota) non risulterebbero dati ufficiali disponibili.

Dopo aver richiamato le gravi anomalie verificatesi anche nell'ultima campagna produttiva da poco conclusasi, chiede al ministro Alemanno di adoperarsi per salvare la zootecnia italiana.

Il senatore COLETTI chiede, alla luce delle gravi affermazioni rese dal senatore Agoni, una pausa di riflessione per approfondire le questioni emerse.

Anche il senatore MURINEDDU sottolinea che il senatore Agoni ha sollevato aspetti particolarmente gravi su cui chiede che il ministro Alemanno faccia chiarezza.

Il presidente RONCONI ricorda che, stante l'imminente scadenza del decreto-legge n. 43 in esame, l'Atto Senato 2278 verrà presumibilmente calendarizzato a partire dalla seduta pomeridiana di domani.

Il senatore PIATTI sottolinea preliminarmente che per la seconda volta il Senato non ha tempi sufficienti per discutere provvedimenti di grandissimo rilievo per il mondo agricolo, come già avvenuto per la discussione del provvedimento collegato in materia agricola. Dopo aver chiesto chiarimenti sugli effettivi tempi di discussione del provvedimento in esame, il senatore Piatti richiama tutti gli interventi assunti nella passata legislatura in ordine alla complessa tematica delle quote latte, richiamando i risultati delle Commissioni amministrative di indagine nominate nella XIII legislatura che hanno consentito di chiarire i dati produttivi; ricorda altresì gli interventi legislativi assunti per rendere più flessibile l'applicazione della legge n. 468 del 1992, l'intervenuta concessione di una rateizzazione in dieci *tranches* del pagamento delle multe, la regionalizzazione di larga parte delle competenze; ricorda altresì i tentativi fatti per procedere all'approvazione della normativa sul tracciante nel latte in polvere (bloccata dall'Unione europea, come ha riconosciuto lo stesso senatore Agoni) e ricorda infine il successo ottenuto in sede di Unione europea con l'incremento di 600 mila tonnellate del QGN, nonché il dialogo trasparente avviato con le organizzazioni professionali e anche con il comparto dei Cobas. Ritiene invece che i primi due anni della legislatura in corso siano andati perduti e ricorda come solo all'inizio di questo anno il ministro Alemanno abbia esordito presentando due distinti disegni di legge, uno relativo ad una ipotesi di condono, subito smentita in ambito europeo, e un altro, poi confluito di fatto nel decreto-legge all'esame della Commissione. Ritiene in particolare che il provvedimento in titolo presenti molti profili critici e sottolinea come in particolare i primi due articoli siano in netto contrasto con l'istituzione di un Commissario straordinario ipotizzata all'articolo 10, opzione che non ritiene condivisibile, in quanto non si verte nel caso di un'emergenza sanitaria, e che può suonare anche come parziale sfiducia all'azione dello stesso Ministro delle politiche agricole. Quanto alla rateizzazione in trenta rate senza interessi, lo stesso testo del provvedimento prevede che debba essere dato l'assenso da parte dell'Unione europea e comunque osserva che occorre assumere soluzioni equilibrate anche nei confronti dei produttori che non hanno splafonato, tanto più in quanto la soluzione accolta dalla maggioranza e dal Governo non riesce comunque ad accontentare i Cobas.

Ritiene altresì particolarmente criticabile anche la gestione dell'*iter* parlamentare del provvedimento, più volte interrotto durante la discussione in Assemblea e conclusosi con l'apposizione del voto di fiducia. Tenuto infine conto delle forti correlazioni che sussistono con il problema della microfiltrazione, chiede chiarimenti su tale problema al rappresentante del Governo e richiama le decisioni assunte a livello parlamentare contrarie alla assunzione di interventi normativi sulla durata del latte al di fuori di un intervento esplicito di modifica della legge n. 169 del

1988, sottolineando come le varie posizioni assunte dall'Esecutivo costituiscono i vari tasselli di un unico quadro di politica produttiva per il settore, non condivisibile.

Il PRESIDENTE relatore propone – nel presupposto che venga confermata la calendarizzazione del provvedimento a partire dalla seduta pomeridiana di domani – di fissare la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 10 di domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30, con l'ordine del giorno già diramato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

139^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,40.**PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori: seguito e conclusione dell'esame del documento conclusivo

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio scorso.

Il presidente PONTONE invita i presentatori ad illustrare le rispettive proposte di modifica del documento conclusivo, pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta.

Il senatore COVIELLO, espresso preliminarmente apprezzamento per il lavoro svolto congiuntamente dalle Commissioni della Camera e del Senato sottolinea l'utilità dei risultati raggiunti.

Con riferimento al settore della distribuzione commerciale, ritiene opportuno inserire una integrazione che dia conto del fatto che il processo di liberalizzazione avviato in Italia ha inciso in modo articolato sul regime di concorrenza tra gli operatori commerciali, il più delle volte in modo valido ed efficiente. Rileva tuttavia come tale processo stia ingenerando delle tendenze centrifughe verso la costituzione di grandi centri commerciali, a detrimento dei piccoli esercizi situati nei centri storici, la cui salvaguardia costituisce un obiettivo di servizio pubblico. Sarebbe pertanto necessario incentivare la riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica e sociale, attraverso la tutela dei piccoli esercizi commerciali.

Ritiene inoltre opportuno inserire nel paragrafo relativo alla politica della concorrenza, una integrazione che chiarisca come, in termini generali, il giudizio sulla liberalizzazione dei servizi pubblici deve considerarsi positivo per tutti quei settori, come la telefonia, nei quali i processi di liberalizzazione hanno potuto più compiutamente esprimersi, anche grazie

alla positiva azione di vigilanza svolta dalle autorità indipendenti. Ritiene, tuttavia, che tale giudizio positivo non possa estendersi ad altri settori quali il settore assicurativo, con particolare riferimento al RC auto, e il settore energetico, per i quali si è registrata una maggiore rigidità e si è assistito ad una crescita anziché ad una diminuzione dei prezzi, talvolta a causa di interventi legislativi adottati dal Governo per finalità essenzialmente riconducibili a contingenti esigenze di cassa.

Ritiene, inoltre, opportuno che il documento conclusivo accentui la rilevanza della funzione di vigilanza e controllo svolta dalle Autorità indipendenti, anche al fine di sottrarre i processi in atto a condizionamenti derivanti da finalità eterogenee ai processi stessi. Il documento conclusivo dovrebbe inoltre dar conto del non sufficiente impegno del Governo nell'attivare i comitati di controllo da istituire presso le Camere di commercio, con compiti di vigilanza sulle dinamiche dei prezzi implicati nel processo di *change over*.

Sottolinea altresì l'esigenza di un'integrazione del testo che manifesti la necessità di una maggiore effettività ed incisività dell'azione di vigilanza e controllo svolta dalla Banca d'Italia in materia di tutela della concorrenza nel settore creditizio, sottolineando il carattere più attenuato di tale proposta rispetto al documento conclusivo approvato dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati. Precisa, infatti, che, a suo avviso, debbano rimanere ferme le attuali attribuzioni sostanziali di competenza della Banca d'Italia, pur nell'ambito di una rivalutazione complessiva delle diverse funzioni delle autorità di controllo.

Il documento conclusivo dovrebbe, a suo avviso, sottolineare anche l'opportunità di una disciplina delle vendite sottocosto in grado di mantenere un equilibrato regime di concorrenza tra imprese commerciali di diverse dimensioni.

Rileva infine che il suo Gruppo ha presentato un elenco di «indirizzi conclusivi della Commissione», volti a superare il taglio fortemente descrittivo dei risultati dell'indagine conoscitiva e ad indicare più chiaramente le opportune linee di intervento. Tali indirizzi conclusivi prevedono l'impegno del Governo a favorire il pieno ed effettivo completamento dei processi di privatizzazione e liberalizzazione del settore energetico e del mercato dei servizi, promuovendo altresì una revisione dei relativi oneri fiscali al fine di pervenire ad una significativa riduzione delle tariffe. È necessario, inoltre, che il Governo salvaguardi e sviluppi il ruolo e le competenze delle Autorità indipendenti e che attivi e renda pienamente operativi gli strumenti di verifica e monitoraggio delle dinamiche dei prezzi previsti per il *change over* lira/euro, quali i cosiddetti comitati per l'euro da istituirsi presso le Camere di commercio.

Sarebbe inoltre opportuno, a suo avviso, invitare la Banca d'Italia ad intensificare l'azione istituzionale di vigilanza e controllo in materia di concorrenza e verificare l'effettivo stato di attuazione della legge quadro sul commercio e della legge di disciplina dei diritti dei consumatori.

Il senatore BETTAMIO ritiene che le osservazioni formulate dal senatore Coviello possano essere condivise, proponendo peraltro due ulteriori modifiche a quanto proposto. Ritiene infatti necessario che l'invito a preservare la piccola distribuzione commerciale venga formulato nel rispetto delle competenze regionali e comunali in materia. Con riguardo all'obiettivo del completamento dei processi di privatizzazione e liberalizzazione del settore energetico e del mercato dei servizi, sarebbe opportuno che gli «indirizzi conclusivi» sottolineassero la necessità di rispettare il quadro normativo dell'Unione europea, tenendo peraltro conto dell'esigenza di agire in regime di reciprocità, al fine di evitare disparità quali si sono verificate, ad esempio, in conseguenza del ruolo mantenuto da taluni enti pubblici in altri paesi.

Il senatore TRAVAGLIA ricorda che nel corso dell'indagine si è ventilata l'ipotesi del trasferimento a moneta cartacea dei tagli metallici da 1 e 2 euro. Tale trasferimento potrebbe, a suo avviso, avere risultati efficaci come strumento anti-inflattivo con valenza prevalentemente psicologica. Propone di darne menzione nel testo.

Osserva inoltre, che nel paragrafo sulla politica della concorrenza dovrebbe essere sottolineato il carattere sostanzialmente monopolistico dei servizi resi dalla pubblica amministrazione, il che rende necessaria la massima attenzione a livello di qualità-efficienza postulate dalla legge n. 281 del 1998. Sarebbe auspicabile, a tal fine, prevedere l'avvio di un'indagine specifica mirata alla ricerca di soluzioni migliorative.

Con riferimento al ruolo svolto dai consumatori sottolinea che nella parte finale del documento conclusivo viene posto in evidenza il ruolo svolto dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Ritiene, peraltro, che al fine di garantire la necessaria autorevolezza al Consiglio medesimo sarebbe auspicabile una verifica puntuale del rispetto delle condizioni per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentativi a livello nazionale.

Il senatore MUGNAI conviene con le osservazioni e le proposte formulate dai senatori Bettamio e Travaglia, ribadendo l'opportunità di fare riferimento alla proposta di istituire un taglio cartaceo per le monete da 1 o 2 euro. Con riferimento alle integrazioni illustrate dal senatore Coviello, ritiene opportuno sopprimere i riferimenti agli interventi adottati dal Governo per finalità riconducibili ad esigenze di cassa, in quanto tale integrazione introdurrebbe un giudizio sull'operato governativo privo di concreti supporti argomentativi.

Il senatore CHIUSOLI concorda con le puntualizzazioni formulate dal senatore Travaglia e dal senatore Mugnai e sottolinea come la scelta di proporre l'inserimento di una sorta di decalogo finale di impegni sia stata determinata dalla considerazione che la bozza di documento inizialmente proposta, presentava ampie parti di taglio meramente descrittivo, non delineando con chiarezza un quadro di proposte con relative assun-

zioni di responsabilità. Esprime la propria soddisfazione per il consenso che sembra manifestarsi su tali proposte, che indica come sia stato svolto un lavoro complessivamente soddisfacente ed utile. Dichiara quindi il proprio voto favorevole.

La senatrice D'IPPOLITO rileva che l'integrazione relativa al mercato dei beni e alla vigilanza dei comitati di controllo esprime una valutazione eccessivamente perentoria e priva di riscontri sull'operato del Governo. Sarebbe sufficiente e più appropriato, a suo avviso, mantenere i riferimenti alle attività di vigilanza soltanto negli indirizzi conclusivi posti alla fine del documento.

Il presidente PONTONE, nel ringraziare tutti i componenti della Commissione, osserva come il documento conclusivo, in via di approvazione, testimoni la validità del lavoro svolto dalla Commissione congiuntamente alla Commissione attività produttive della Camera dei deputati. Con riferimento alle integrazioni illustrate dal senatore Coviello, il presidente Pontone propone che esse vengano approvate dalla Commissione ad esclusione dei riferimenti agli interventi adottati dal Governo per finalità riconducibili ad esigenze di cassa e di quelli alla necessità di sottrarre i processi di liberalizzazione a condizionamenti derivanti da finalità eterogenee. Ritiene, inoltre, di non concordare con le proposte integrative in materia di vigilanza dei comitati di controllo presso le Camere di commercio, di vigilanza e controllo svolta dalla Banca d'Italia e di rivalutazione delle funzioni istituzionalmente attribuite rispettivamente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Banca d'Italia.

Il senatore COVIELLO, nel precisare come le integrazioni non condivise dal presidente Pontone non fossero preordinate ad un giudizio sull'operato del Governo, propone che il riferimento alle esigenze di cassa sia riformulato facendo invece riferimento alla necessità di una più efficace riduzione del debito pubblico. In mancanza di tale riformulazione dichiara di astenersi su questa parte del documento. È invece disponibile a sopprimere le proposte integrative relative alla Banca d'Italia. Preannuncia, infine, il voto favorevole del proprio Gruppo sul documento nel suo complesso.

Il presidente PONTONE ribadisce quanto precedentemente affermato, proponendo che il documento venga messo in votazione dalla Commissione così come integrato dalle proposte avanzate e da lui accolte.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie all'unanimità la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo, con le modificazioni proposte nel corso del dibattito e accolte dal Presidente.

La seduta termina alle ore 16,30.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche
dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori**

DOCUMENTO CONCLUSIVO

1. FINALITÀ E CONTENUTI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

L'indagine conoscitiva sulle dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori, è stata deliberata dalla 10^a Commissione industria, commercio e turismo del Senato il giorno 11 settembre 2002 e dalla X Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera il 26 settembre 2002. Le audizioni sono state svolte congiuntamente ed hanno avuto inizio il 12 novembre 2002.

L'indagine ha preso le mosse dalla constatazione di una crescente preoccupazione da parte dell'opinione pubblica, manifestatasi dopo l'avvio della nuova moneta, in ordine all'andamento dei prezzi e alla misura delle tariffe. Le Commissioni si proponevano, pertanto, di approfondire le dinamiche di crescita dei prezzi e delle tariffe e di accertare l'adeguatezza e la rispondenza alle aspettative degli strumenti di rilevazione delle variazioni dei prezzi, anche in relazione ad un diffuso disagio dei consumatori.

Le Commissioni intendevano perseguire i seguenti obiettivi:

- predisporre le condizioni, anche in linea con gli ampi processi di privatizzazione e i liberalizzazione promossi a livello europeo, per migliorare il funzionamento del mercato eliminando gli ostacoli e i vincoli che possono aumentare le difficoltà e i costi per i soggetti che vi operano, con conseguenti ricadute sui consumatori e sugli utenti finali;
- garantire le condizioni per una sempre più incisiva azione di tutela dei diritti e delle prerogative dei consumatori e degli utenti;
- verificare l'adeguatezza degli strumenti di informazione utili ai cittadini per valutare il funzionamento dei mercati dei beni e dei servizi e di quelli posti dal nostro ordinamento a tutela dei consumatori, anche attraverso un primo bilancio sul funzionamento della legge n. 281 del 1998.

Più specificamente, l'indagine si presentava volta ad approfondire i seguenti aspetti:

- il funzionamento degli attuali strumenti di monitoraggio dei mercati, con particolare riferimento alle modalità di rilevazione statistica;
- l'adeguatezza di tali strumenti e modalità, anche in relazione al progressivo ampliamento dei mercati, non più nazionali bensì a carattere europeo (fenomeno accentuato dall'introduzione della moneta unica);

– la capacità di tali strumenti e modalità di fornire ai cittadini adeguate informazioni, non solo sul funzionamento dei mercati nazionali, ma anche relativamente al funzionamento effettivo dei mercati territoriali in cui essi concretamente operano;

– l'effettiva possibilità per i cittadini di scegliere e di esprimere preferenze in ordine ai beni ed ai servizi offerti in modo razionale e consapevole sulla base di adeguati ed accessibili elementi di conoscenza;

– l'adeguatezza delle forme e degli strumenti di tutela dei consumatori e degli utenti attualmente esistenti.

Nel corso dell'indagine le Commissioni hanno proceduto alle seguenti audizioni:

12 novembre 2002, audizione di rappresentanti delle Associazioni dei consumatori : dottor Paolo Landi, *segretario generale dell'Adiconsum*; il dottor Carlo Pileri, *presidente dell'Adoc*; dottor Lannutti, *presidente dell'Adusbef*; avvocato Martinello e dottoressa Castronovi di *Altroconsumo*; dottor Finzi di *Assoutenti*; signori Trincia e Votta di *Cittadinanza Attiva*; avvocato Tabano *dell'ufficio legale del Codacons*; dottor Trefiletti, *presidente della Federconsumatori*; signori Marini e Defant, rispettivamente *vice Presidente nazionale e consulente della Lega Consumatori* e dottor Dona, *presidente dell'Unione Nazionale consumatori*;

13 novembre 2002, audizione di rappresentanti dell'ISTAT: professor Biggeri, *presidente dell'ISTAT*; dottor Oneto, *direttore centrale delle statistiche economiche congiunturali* e dottoressa Leoni, *dirigente del servizio statistiche sui prezzi*;

4 dicembre 2002 audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas: professor Pippo Ranci, *presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*; professor Giuseppe Ammassari, *componente dell'Autorità*; dottor Angelo Ferrari, *direttore generale* e dottor Diego Gavagnin, *direttore dell'ufficio relazioni esterne*;

11 dicembre 2002, audizione di rappresentanti della Confindustria: dottor Giampaolo Galli, *capo economista della Confindustria*, dottor Giuseppe Schlitzer, *direttore del nucleo economia e finanza*, dottor Ciro Rappaciuolo *del centro studi* e il dottor Zeno Tentella, *responsabile dei rapporti con il Parlamento*;

19 dicembre 2002, audizione del Commissario dell'Unione Europea professor Monti;

21 gennaio 2003, audizione del professor Gianmaria Fara e del professor Gustavo Ghidini. - audizione di rappresentanti dell'UNIONCAMERE: dottor Ugo Girardi e dottoressa Tiziana Pompei, *rispettivamente segretario generale, vice segretario generale vicario e responsabile dell'ufficio legislativo dell'Unioncamere* - audizione di rappresentanti dell'ISTAT: professor Biggeri, *presidente*, dottor Andrea Mancini, *capo dipartimento delle statistiche economiche*, dottor Gian Paolo Oneto, *direttore centrale delle statistiche economiche congiunturali*, dottoressa Laura Leoni, *dirigente del servizio statistiche sui prezzi* e dottoressa Patrizia Cacioli, *dirigente ufficio della comunicazione*.

29 Gennaio 2003, audizione di rappresentanti di Confcommercio: dottor Sergio Billè, *presidente*, dottor Luigi Taranto, *direttore generale*, il dottor Carlo Mochi, *responsabile Centro Studi*, dottor Sergio De Luca, *responsabile comunicazione*, dottor Tito Lombardini, *presidente Faid-Federdistribuzione*, dottor Giovanni Pomarico, *presidente Federcom*, dottor Riccardo Garosci, *consigliere delegato Faid-Federdistribuzione*, dottor Bruno Milani, *direttore generale Federcom*, dottor Roberto Dessì, *segretario generale Ancd-Conad* – audizione di rappresentanti della Confercenti: dottor Marco Venturi, *presidente*, dottor Mauro Bussoni, *vice segretario nazionale*, dottor Giuseppe Fortunato, *responsabile ufficio rapporti con il Parlamento* e dottori Antonello Oliva e Guido Vaccaro, *ufficio economico*;

5 febbraio 2003 audizione di rappresentanti della Confcooperative, della Lega nazionale delle cooperative e mutue, dell'Unione nazionale cooperative italiane e dell'Associazione generale delle cooperative. Intervengono: il dottor Zaffi e il dottor Pasqualini *dell'Associazione Generale Cooperative Italiane*; il professor Galligioni e il signor Flemac *dell'Unione nazionale cooperative italiane*; il dottor Pasqualitti, il signor Camilli, e il signor Puccini *della Confcooperative-Federconsumo*; il dottor Busacca, il dottor Riccioni, il dottor Bruno, il dottor Cecere, il dottor Cardile e il dottor Putzolu della *Legacoop-Associazione Nazionale Cooperative di consumatori*;

12 febbraio 2003, audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: professor Tesauro, *presidente*, dottoressa Ciccone, *segretario generale* e dottor Sommella, *responsabile dell'ufficio stampa*;

19 febbraio 2003, audizione di rappresentanti di Confartigianato, Casartigiani, CNA e CONFAPI . Intervengono: il dottor Ernesto Testa, *vice presidente* e la dottoressa Valentina Bagozzi, *responsabile settore mercato e regole per la Confartigianato*; il dottor Paolo Melfa, *consigliere delegato dal Presidente*, il dottor Danilo Barduzzi, *funzionario* e l'avvocato Leopoldo Facciotti, *vice segretario nazionale per Casartigiani*; il dottor Filippo D'Andrea, *responsabile ufficio promozione ed enti funzionali per il CNA*; il dottor Sandro Naccarelli, *direttore generale*, il dottor Claudio Giovine, *vice direttore*, la dottoressa Elisabetta Frontini, *funzionario ufficio fisco e finanza pubblica* e il dottor Alberto Perini, *capo ufficio stampa per la Confapi*.

2. TEMI AFFRONTATI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

2.1 I dati sull'inflazione

Le audizioni svolte hanno consentito di raccogliere contributi sul fenomeno inflattivo, che hanno evidenziato una duplice divergenza.

Da un lato, è emersa una discordanza fra le pubblicazioni ufficiali e quelle fornite da taluni istituti di ricerca privati, in particolare, fra i dati

degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, fornito dall'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), e i dati elaborati dall'EURISPES; dall'altro, è apparsa rilevante la divaricazione tra la percezione dell'inflazione da parte del consumatore rispetto ai dati risultanti dalle rilevazioni ufficiali.

Riguardo al livello di inflazione misurato in Italia, è possibile rilevare, secondo i dati EUROSTAT elaborati dal Centro Studi di Confindustria, che dopo decenni di inflazione italiana più alta di quella europea, nel corso degli anni 2000 e 2001 vi era stato un sostanziale allineamento; all'inizio dell'anno 2002 il dato complessivo si era attestato su posizioni leggermente inferiori rispetto a quelle europee, successivamente si è registrata una tendenza all'aumento.

Riguardo ai dati complessivi registrati nella comunità europea, è emerso come, nel gennaio dell'anno 2002, il tasso annuale sui prezzi al consumo nell'area dell'euro, misurato dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo, sia aumentato significativamente dal 2,0% su base annua, registrato nel dicembre 2001, al 2,7% del gennaio 2002; a giugno 2002 il tasso di inflazione era ridisceso al 1,8%, cioè il valore più basso registrato negli ultimi due anni e mezzo.

Riguardo all'Italia il tasso annuo di inflazione sui prezzi armonizzati al consumo si è assestato dal 2,2%, registrato nel dicembre 2001, al 2,4%, registrato in gennaio, ed è tornato a giugno 2002 al valore di 2,2%. In agosto l'inflazione si è riportata al 2,4%, fino al 2,8% di dicembre, per poi ridiscendere a febbraio attestandosi sul 2,6%.

Secondo un'elaborazione di Unioncamere sui dati EUROSTAT, nei primi dieci mesi del 2002 l'inflazione media in Italia è stata del 2,5%, mentre quella Area euro del 2,2 %, con un differenziale, pertanto, dello 0,3%.

Particolare rilievo è stato dato all'analisi dell'impatto inflazionistico del passaggio alla moneta contante in euro, anche se non è apparso sempre agevole distinguere quanta parte degli aumenti fosse ascrivibile ad una lievitazione dei costi da quella, invece, imputabile a comportamenti legati al *change over*.

Il Commissario Monti ha sottolineato come il cambio della moneta abbia verosimilmente determinato un complessivo impatto inflazionistico – secondo uno studio EUROSTAT per l'area euro nel suo insieme, basato sui dati disponibili nella prima metà del 2002 – compreso tra lo 0 e lo 0,2%.

A partire dal giugno 2002, l'inflazione ha registrato una nuova accelerazione, sia in Italia sia negli altri Paesi europei, ma, secondo quanto riferito nel corso dell'audizione del Commissario Monti, verosimilmente per ragioni non connesse al cambio di moneta,

L'ISTAT ha in proposito osservato come sia impossibile distinguere – in termini sia concettuali sia statistici – gli aumenti resi possibili dal passaggio a quotazioni in euro, da cambiamenti di prezzo operati contestualmente a tale passaggio, ma determinati da spinte e motivazioni indipendenti dall'introduzione della moneta unica. In particolare, l'ISTAT ha

considerato che qualsiasi stima di effetti inflazionistici attribuibili all'euro avrebbe comportato l'adozione di ipotesi comportamentali non direttamente misurabili e in quanto tali non coerenti con i compiti della statistica ufficiale.

Secondo i dati riferiti da Unioncamere con riferimento alla situazione italiana, le conseguenze del *change over* si sarebbero tradotte in tre – quattro decimi di maggiore inflazione al consumo.

Sempre a giudizio di Unioncamere, gli elementi che nel corso del 2002 lasciavano presagire un ridimensionamento dell'inflazione al consumo – rallentamento del ciclo economico, caduta dei corsi delle materie prime non energetiche, discesa del prezzo del greggio, moderazione salariale e apprezzamento del cambio dell'euro – non si sono tradotti in segnali concreti di moderazione dei prezzi. Il sistema economico ha dunque esibito una resistenza al rallentamento dei prezzi, contrariamente a quanto osservato in alcuni paesi dell'Unione monetaria. Tale risultato ha suggerito la presenza di nodi strutturali dell'inflazione italiana, legati ad una concomitanza di fattori, individuati da Unioncamere in un effetto dall'introduzione dell'euro più pronunciato che in altri paesi, pressioni da costi interni trasferite sui prezzi in misura maggiore di quanto sia avvenuto in economie «più virtuose» e anomalie confinate a specifici settori.

2.2 *L'inflazione percepita*

I vari contributi forniti nel corso delle audizioni hanno mostrato come l'inflazione misurata dagli istituti di statistica e l'inflazione percepita dai consumatori – misurata per l'Italia dall'ISAE attraverso rilevazioni a campione relative all'opinione dei cittadini in merito all'incremento dei prezzi di determinati beni e servizi- divergano, nel 2002, in Italia così come in tutta Europa. Secondo indagini svolte anche dalla Commissione europea i consumatori percepiscono una inflazione che, alla fine dell'anno 2002, si discosta in modo significativo dalla linea di inflazione misurata dagli istituti di statistica.

Vi sono stati diversi tentativi di fornire una spiegazione a tale fenomeno. In linea di principio, l'opportunità di procedere ad arrotondamenti in concomitanza con l'introduzione dell'euro avrebbe dovuto rispondere ad una logica di casualità, dipendendo dal punto in cui un certo prezzo, espresso in lire o in altra valuta europea, si collocava rispetto ad una cifra tonda in euro.

E' stato innanzitutto rilevato come il consumatore tenda a ricordare ciò che aumenta, mentre percepisce con minore intensità le diminuzioni dei prezzi. Gli arrotondamenti appaiono inoltre più rilevanti su beni di piccola entità e di acquisto frequente. L'incidenza percentuale sul prezzo dell'arrotondamento ha, tra l'altro, effetti proporzionalmente diversi a seconda del prezzo base cui esso si applica.

Taluni aumenti particolarmente forti su alcuni prodotti – si rammenta che l'ISTAT ha evidenziato che in determinati periodi per frutta, ortaggi e prodotti della pesca si sono registrati aumenti anche superiori al 30% –

sarebbero stati percepiti dai consumatori come un aumento di tutti i beni e servizi di cui usufruisce il cittadino nel mercato e quindi come aumenti generalizzati.

D'altro canto, la percezione dei consumatori sembrerebbe basarsi sugli acquisti più frequenti, che tuttavia non sempre pesano sul bilancio complessivo delle famiglie in modo equivalente di altri per i quali l'acquisto viene effettuato più raramente.

È emerso, inoltre, che lo stesso meccanismo semplificato di calcolo al quale è indotto il consumatore al momento dell'acquisto, e cioè la moltiplicazione per 2.000 del valore riportato in euro, incorpora, nell'ottica della percezione, un certo grado di inflazione.

D'altra parte, i rappresentanti dell'ISTAT hanno evidenziato come un'inflazione pari al 2,7% (dato relativo al novembre 2002) determini una diminuzione reale del reddito disponibile presso le famiglie di circa 700 euro l'anno. Considerata, infatti, che la spesa media delle famiglie italiane è appena superiore ai 25.000 euro, l'inflazione rilevata provoca di fatto una diminuzione della disponibilità di reddito delle famiglie di circa 750 euro all'anno.

Riguardo alle prospettive di riallineamento fra l'inflazione misurata e quella percepita, è stato rilevato come la forbice possa ridursi a seguito del riassorbimento dell'ondata di aumenti che, anche quando elevati, riguardavano singoli beni e servizi e non il complesso della spesa per i consumi.

2.3 Alcuni dati settoriali sull'andamento dei prezzi

Secondo i dati forniti dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori, nel periodo marzo-giugno 2002, sul totale delle segnalazioni pervenute da parte dei consumatori riguardo ad aumenti significativi dei prezzi, il 31,5% di esse hanno riguardato generi alimentari di prima necessità, tra i quali spiccano i prodotti ortofrutticoli.

A seguire, il 18,9% delle segnalazioni ha riguardato incrementi nelle tariffe dei servizi di pubblica utilità (trasporti e in particolare trasporto pubblico locale, pedaggio autostradale).

Al terzo posto, tra i settori che hanno fatto registrare il maggior numero di segnalazioni, si colloca quello della ristorazione, con il 18% di segnalazioni, fra le quali una rilevante percentuale riguarda il segmento delle consumazioni al bar.

Il settore delle ristorazione è seguito da quello del tempo libero (12,6% sul totale delle segnalazioni), da quello eterogeneo del *no food* (9%), e dei prodotti farmaceutici (4,5%).

D'altro canto, secondo quanto riferito nel corso dell'audizione da parte del presidente dell'ISTAT, in base agli indici relativi alle voci di prodotto vi è stata una forte differenziazione nell'andamento dei prezzi, con aumenti per alcuni beni e servizi anche superiori al 30%, accanto a beni e servizi che hanno invece registrato una diminuzione. In particolare, per la frutta vi è stato un aumento medio di circa il 12%, mentre per gli ortaggi di quasi il 16%.

In base ai dati forniti dall'ISTAT in merito all'indice dei prezzi al consumo dei dieci prodotti a più alto tasso di variazione tendenziale, dal settembre 2001 al settembre 2002, risultava una variazione media superiore al 10% per i giornali, i trasporti marittimi, gli ortaggi e i legumi freschi e le assicurazioni sui mezzi di trasporto; una variazione media superiore al 9% per i crostacei e molluschi freschi e per la frutta fresca; nonché una variazione media per i servizi bancari pari al 7,4% e per i trasporti aerei all'8,2%.

Secondo, invece, l'analisi condotta da Unioncamere, la dinamica inflazionistica tendente al rialzo, a partire dall'agosto 2002, può essere considerata il risultato di aumenti che hanno coinvolto quasi tutte le tipologie di beni. E' stato tuttavia sottolineato il contributo fornito dai servizi finanziari che, nonostante abbiano subito un certo rallentamento rispetto ai primi mesi dell'anno sino a dicembre hanno continuato a collocarsi su saggi di crescita anno per anno superiori al 5%. Sono state individuate essenzialmente due voci responsabili dei livelli raggiunti da questa categoria: le assicurazioni RC auto e le spese per la tenuta del conto corrente. Le assicurazioni, dopo essere aumentate rispetto ai dati dell'anno precedente secondo un ritmo elevato per tutta la prima metà del 2002, si sono assestate, nel dicembre 2002, su un tasso di crescita tendenziale del 9%, analogo a quello registrato per le spese per la tenuta del conto corrente. Sempre secondo Unioncamere, il secondo responsabile dell'accelerazione dei prezzi dei servizi, nell'arco di tempo suddetto, è il capitolo «Alberghi, ristoranti e bar», che, dopo essersi collocato per i primi 8 mesi dell'anno su un saggio tendenziale intorno al 4-5%, nei mesi tra settembre e dicembre ha accelerato portandosi al di sopra del 5%. Nei mesi autunnali, inoltre, i rincari dei servizi legati ad alberghi, bar e ristoranti hanno interessato, di fatto, quasi tutte le voci del comparto. Gli aumenti più rilevanti hanno interessato il pasto al ristorante, rincarato nel corso del 2002 più del 4%, la camera d'albergo e tutte le consumazioni al bar, aumentate, rispettivamente, nello stesso periodo, del 5,5% e del 5,6%.

Anche da parte di Confindustria sono state sottolineate significative variazioni tendenziali dei prezzi nel corso del 2002, superiori al 3%, in vari capitoli di spesa (alberghi e pubblici esercizi; istruzione; spettacoli e cultura, prodotti alimentari e bevande alcoliche, abbigliamento a calzature) rilevando come siano stati determinate, in parte da specifiche condizioni di domanda e offerta, in parte da revisioni stagionali dei prezzi, ma non escludendo che la revisione sia stata accompagnata ad un effetto *change over* ritardato.

Sempre da parte di Confindustria è stata inoltre evidenziato l'aumento tendenziale dei prezzi intorno al 5% nel comparto alberghiero, per il quale è stata ipotizzata la compensazione delle riduzione di volumi di vendita con un aumento dei prezzi, in presenza di una domanda poco elastica specificamente nel segmento dei consumatori a reddito più elevato.

Secondo l'analisi condotta da Confcommercio, nell'analisi dell'evoluzione dei prezzi al consumo nell'ultimo anno è possibile riscontrare una

tendenza generalmente più dinamica della componente relativa ai servizi rispetto a quella relativa ai beni; l'aggregato servizi, con un peso intorno al 40%, avrebbe contribuito, con una crescita del 3,5%, a determinare quasi il 52% dell'aumento registrato dall'indice dei prezzi al consumo nel 2002.

Secondo i dati riportati dai rappresentanti degli artigiani, sulla base di uno studio condotto nel corso di una indagine a campione, non è stato riscontrato un significativo effetto inflattivo da parte delle tariffe dell'artigianato, mentre sono stati sottolineati i costi derivanti dagli adempimenti posti dalle pubbliche amministrazioni, nonché l'aumento dei prezzi di servizi ed in particolare dei servizi pubblici, delle banche, dei trasporti.

2.4 *Le rilevazioni statistiche*

Le Commissioni hanno prestato particolare attenzione alle modalità di rilevazioni dell'ISTAT e di altri istituti privati, dell'Unioncamere, delle associazioni produttive e di quelle dei consumatori, ricavando dall'approfondimento sulle modalità di ricerca spunti e riflessioni, che, pur nella conferma dell'unicità e dell'affidabilità delle statistiche ufficiali, possano contribuire al progressivo affinamento e perfezionamento delle ricerche in materia.

In ordine al ruolo dell'ISTAT, alla composizione del paniere e alla capacità di registrare gli andamenti inflattivi, le Commissioni hanno in particolare preso atto della stretta correlazione ormai esistente fra il lavoro svolto nei singoli Paesi dagli Istituti ufficiali di statistica, in Italia dall'ISTAT, e i criteri fissati, anche a livello internazionale, sui metodi da seguire, nonché sull'incidenza su tali metodi degli impegni assunti al fine di assicurare la necessaria omogeneità nell'ambito delle varie organizzazioni internazionali.

L'ISTAT e tutti gli Enti che rientrano nel Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) fanno parte della statistica ufficiale del nostro Paese e devono necessariamente seguire tutti i principi stabiliti dalle leggi italiane, dalla normativa comunitaria e dalle Nazioni Unite, che presuppongono l'imparzialità, la trasparenza e la qualità delle informazioni statistiche.

È inoltre da sottolineare come la misurazione dell'inflazione condotta da tali organismi, pur non limitandosi all'aggregato complessivo e facendo riferimento anche a una serie di beni e servizi raggruppandoli in capitoli di spesa, non si riferisce al sistema dei consumi di singoli cittadini o di gruppi di cittadini, ma all'andamento dei prezzi al consumo sul mercato.

L'ISTAT, è stato ricordato, gestisce un complesso sistema di rilevazione statistica dei prezzi, volti ad illustrare lo sviluppo temporale medio dei prezzi praticati nelle diverse operazioni di mercato e nelle diverse fasi di commercializzazione dei prodotti.

Il sistema degli indici risulta articolato nei due grandi settori degli indici relativi alla fase della produzione, che misurano l'andamento dei prezzi dei prodotti nel primo stadio della loro commercializzazione sul

mercato interno e gli indici dei prezzi al consumo, che si riferiscono invece alla fase di scambio in cui l'acquirente è un consumatore finale.

Gli indici del secondo tipo misurano, pertanto le variazioni medie nel tempo dei prezzi che si formano nelle transazioni relative a beni e servizi scambiati tra gli operatori economici ed i consumatori privati finali.

Fra questi si può ricordare l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), che ha come riferimento l'intera popolazione presente sull'intero territorio nazionale e viene adoperato, fra l'altro, per le più ampie comparazioni sul piano nazionale e internazionale.

Particolare rilievo assume l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), che ha come riferimento la popolazione formata da famiglie facenti capo ad un lavoratore dipendente extra-agricolo.

I due indici sono articolati in dodici capitoli di spesa; il secondo livello è quello dei gruppi e delle categorie di prodotto. Il terzo livello è costituito invece dalle voci di prodotto, cioè i raggruppamenti merceologici minimi di cui si tiene conto nel calcolo degli indici. Le voci di prodotto sono rappresentate da un insieme predefinito, e necessariamente limitato, di beni e servizi, scelti tra le tipologie maggiormente vendute.

I prodotti possono presentarsi sul mercato con diverse varietà, marche, confezioni o altre caratteristiche. La scelta delle «referenze» specifiche sulle quali svolgere la rilevazione del prezzo è operata direttamente dall'ISTAT per i prodotti aventi prezzo unico su tutto il territorio nazionale e dagli Uffici comunali di statistica per tutti gli altri prodotti.

La scelta dei singoli prodotti, che costituiscono la base della rilevazione delle variazioni dei prezzi, è affidata in larga parte alla capacità e alla percezione degli uffici comunali di statistica di individuare la varietà del prodotto esatto, all'interno di definizioni che mantengono una certa genericità per lasciare spazio alla scelta di un prodotto diffuso nella realtà locale. I prodotti, che possono essere individuati anche in maniera differente da una città all'altra, devono poter rappresentare efficacemente le variazioni di prezzo che in media si sono verificate nel gruppo di appartenenza.

L'aggiornamento del paniere, che avviene in Italia annualmente riguarda, sia l'elenco dei prodotti, sia i pesi ad essi attribuiti per il calcolo degli indici.

Le rilevazioni, relative ad un campione di 28 mila famiglie, vengono effettuate dai comuni attraverso gli uffici statistici comunali di 80 città nei punti vendita della grande e piccola distribuzione localizzata in centro o in periferia. I dati elementari, inviati all'ISTAT, vengono verificati nella loro coerenza a livello comunale e tra comuni per tipo di beni e di servizio.

In relazione alla composizione del paniere, il Presidente dell'ISTAT ha sottolineato come questa sia definita con riferimento a tutte le spese effettuate sul mercato dalle famiglie italiane. Una misura dell'inflazione così strutturata riguarda l'intera collettività e si basa, quindi, su una varietà di beni e servizi non facilmente percepibili dal singolo cittadino o dalla singola famiglia, con una propria e determinata struttura dei con-

sumi. I singoli soggetti, pertanto, possono talvolta non trovare una esatta rispondenza fra l'indice di variazione dei prezzi che deriva dal sistema delineato e la propria struttura di consumi. Una simile modalità di calcolo dell'inflazione, stabilita a livello internazionale, risulta utile per adottare decisioni a livello macroeconomico.

Circa l'opportunità di fornire ai consumatori strumenti utili per le scelte di acquisto, è stato evidenziato dal Prof. Ghidini il possibile utilizzo in questo senso delle rilevazioni condotte nell'ambito degli osservatori dei prezzi istituiti presso i comuni e le camere di commercio, nonché dei dati acquisiti dall'ISTAT per le rilevazioni statistiche ufficiali. I dati, tuttavia, aggregati come sono per ottenere il dato globale relativo alle statistiche nazionali, non sono in grado di indicare le forme e i luoghi di distribuzione più convenienti rispetto ai singoli prodotti omogenei per marca e per tipo.

È stata prospettata, pertanto, l'utilizzazione, secondo una diversa organizzazione, di tali dati non su scala nazionale ma su scala specifica, in un orizzonte effettivo di acquisto, in modo da consentire al consumatore di scegliere concretamente le offerte più convenienti.

L'interesse delle Commissioni si è incentrato, non solo sulle modalità di rilevazione e sulle scelte in merito alla composizione del paniere, ma anche sulla metodologia di costruzione dei pesi associati alle varie voci, che rappresentano l'importanza relativa di ciascun gruppo di beni e servizi inclusi nel paniere, rispetto al totale della spesa per i consumi. Particolare rilievo hanno assunto alcuni dati in merito a voci, quali ad esempio quelle relative alla responsabilità civile per autoveicoli, in cui l'adozione di talune modalità di calcolo, improntate alla sottrazione dai premi pagati dei risarcimenti ricevuti, contribuiscono a spiegare una certa discordanza fra la percezione da parte del consumatore dell'esborso per il premio e il peso che tale servizio finisce con l'assumere nel paniere di riferimento.

Il Presidente dell'ISTAT ha fatto presente che sono allo studio miglioramenti del sistema di rilevazione innanzitutto in merito alla messa a punto di statistiche sulle misure dei prezzi anche a livello territoriale, in modo da consentire confronti del livello dei prezzi, e non solo degli indici di variazione, anche con riguardo alle diverse città. In secondo luogo è allo studio la possibilità di verificare l'impatto dell'inflazione sui bilanci e sulla spesa delle famiglie per tipologie differenziate, pur mantenendo l'unicità dell'indice di inflazione. Tale progetto richiede peraltro un notevole impegno, anche di carattere quantitativo, volto ad individuare le variazioni dei prezzi rispetto alle singole tipologie in riferimento anche ai diversi luoghi di acquisto.

Nel corso dell'audizione dell'UNIONCAMERE, sono stati illustrati gli strumenti statistici messi a punto dalle Camere di commercio. Utilizzando i dati delle rilevazioni compiute dall'ISTAT sugli indici alimentari, viene operata una ricomposizione delle valutazioni relativa a sei comparti principali (beni alimentari, distinto nella parti «fresco» e «non fresco»; beni non alimentari; servizi privati; beni energetici; tariffe; affitti), in modo da consentire di cogliere le tendenze che si esprimono all'interno

dei comparti. Per ciascuno di tali comparti viene quindi svolta un'attività di monitoraggio periodica per evidenziare gli elementi della domanda e dell'offerta, il peso della normativa, la variazione del prezzo delle materie prime e dei beni energetici, il rilievo che assumono le politiche tariffarie, ecc.. Un altro osservatorio provvede, inoltre, ad una rilevazione dei prezzi alla produzione dei beni finali di consumo, esclusi i settori ortofrutticolo e ittico. Vi è infine un sistema di rilevazione delle Camere di commercio dei mercati all'ingrosso, nonché una struttura di monitoraggio sulla base delle tariffe nazionali e locali. Nel corso dell'audizione i rappresentanti dell'Unioncamere hanno sottolineato come dalla rilevazione dei prezzi alla produzione e dalle rilevazioni sui mercati all'ingrosso nonché dall'osservatorio sulle tariffe emerga una conferma del valore delle indicazioni che provengono dall'ISTAT.

2.5 La concorrenza e le politiche dei prezzi

Al di là delle rilevazioni statistiche e ed economiche in merito alle dinamiche dei prezzi, particolare rilievo hanno assunto le riflessioni sulla struttura dei mercati e sui possibili riflessi che i processi di liberalizzazione, di apertura e di sviluppo della concorrenza hanno assunto in determinati settori.

A questo proposito il Commissario europeo Monti ha sottolineato le positive conseguenze per i consumatori dell'agire a tutela della concorrenza, sul piano nazionale e su quello comunitario.

In proposito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha precisato che attraverso interventi diretti ad impedire o comunque a contrastare e perseguire comportamenti di impresa vietati dalla normativa *antitrust* è possibile far sì che i benefici originati dalla maggiore concorrenza raggiungano effettivamente i consumatori, conseguendo anche l'obiettivo di aumentare la fiducia nei meccanismi di mercato. Tuttavia gli effetti attesi da una politica di tutela della concorrenza sono effetti indiretti suscettibili di manifestarsi concretamente soprattutto nel lungo periodo, attraverso la capacità di indurre modifiche nel sistema delle relazioni economiche tra gli operatori del mercato.

In questo quadro, ha sottolineato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'efficacia dell'azione dell'*antitrust* non può essere misurata con l'entità della sanzione, cui va ricondotto un effetto di carattere deterrente, ma in termini di impatto sul funzionamento del mercato.

Da più parti, nel corso dell'indagine conoscitiva, anche a fronte di preoccupate segnalazioni di fenomeni inflazionistici, è stata ribadita la distanza da pretese di controllo coercitivo dei prezzi, e da misure che, ignorando la funzione dei prezzi nell'allocazione delle risorse, possono determinare effetti distorsivi nei comportamenti economici.

Il Ministro Marzano ha evidenziato come gli interventi autoritativi sui prezzi, dalle pratiche di prezzi amministrati al blocco dei prezzi, siano suscettibili di rappresentare alterazioni della concorrenza.

Di fronte, tuttavia, alla necessità di allentare tensioni sui prezzi o di assicurare livelli assoluti di prezzi meno alti o livelli dei prezzi più in linea con altri Paesi, ha sottolineato il Ministro Marzano, gli strumenti disponibili sono quelli rappresentati dalla politica monetaria, oggi della Banca centrale europea, dalle politiche che favoriscono la produttività, da quelle, sia pur con taluni limiti, della fiscalità indiretta e da quelle della liberalizzazione della concorrenza dei mercati, in grado di agire contemporaneamente sulla domanda e sull'offerta.

Si tratta, pertanto, ha evidenziato il Ministro Marzano, di andare nella direzione di un indebolimento dei monopoli naturali e non naturali, assicurare la libera circolazione delle merci, cercare di esporre alla concorrenza settori ancora protetti, assicurare la trasparenza e informazioni massime ai mercati e ai consumatori, nonché assicurare il pieno ed efficace lavoro dell'autorità di tutela della concorrenza.

In numerose audizioni è stato messo in risalto il ruolo della politica di concorrenza dell'Unione europea e dell'Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato, nella loro funzione di individuare e sanzionare le forme di abuso del potere di mercato da parte delle imprese e, quindi, prevenire o porre fine a forme di penalizzazione del consumatore finale.

2.6 La distribuzione commerciale

Per quanto riguarda la distribuzione commerciale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato che il processo di liberalizzazione avviato in Italia, ha inciso in modo articolato sul regime di concorrenza tra operatori commerciali, anche in relazione al diverso e più stringente regime autorizzatorio vigente per gli esercizi di grandi dimensioni. D'altra parte, gli esercizi di piccola e media superficie sono esposti ad una crescente pressione dei costi, particolarmente sensibile nei centri storici che pure si giovano – e potrebbero ulteriormente giovare – dei piccoli esercizi commerciali per la loro riqualificazione e rivitalizzazione urbanistica e sociale. Occorre, dunque, riconoscere e temperare – rispettando le competenze in materia di regioni e di enti locali – tali peculiari esigenze nel quadro di una generale promozione della diversificazione dell'offerta commerciale e della concorrenza tra gli operatori.

Dal complesso delle audizioni, è emerso come occorra garantire una più libera e ampia concorrenza sia nell'ambito della piccola distribuzione sia in quello della grande distribuzione, per la quale sembra opportuno scongiurare i rischi che potrebbero profilarsi di situazioni di carattere monopolistico.

Da parte di Confindustria è stato sostenuto che i rincari dei prezzi al consumo non sono attribuibili alla produzione: nel mese di ottobre del 2002, i prezzi alla produzione per i beni finali di consumo sarebbero aumentati dell'1,6%, a fronte di un'inflazione al consumo pari al 2,7%. Secondo Confindustria, i dati indicherebbero che i rincari si sono prodotti nella fase finale di commercializzazione dei prodotti.

Peraltro, quanto alla disamina dei prezzi alla produzione dei beni destinati al consumo finale, è stato sostenuto dalla Confcommercio che, tenuto conto delle differenze esistenti nella struttura degli indici alla produzione e al consumo, non risultano corretti confronti diretti tra le rispettive dinamiche. Inoltre, la Confcommercio ha osservato come i prezzi alla produzione si riferiscano ai prezzi di tutti i beni prodotti dalla trasformazione sul territorio nazionale, al netto dei costi del trasporto e dell'imposizione fiscale, mentre i prezzi al consumo attengono ai prezzi di vendita rilevati per tutti i prodotti acquistati dalle famiglie.

Sempre da parte della Confcommercio, i prezzi alla produzione dei beni destinati al consumo finale avrebbero mostrato, per una parte del 2002, aumenti significativi, determinando, nella media del periodo gennaio-novembre 2002, un incremento dei prezzi alla produzione dell'1,6%, a fronte di un dato sull'incremento dei prezzi al consumo pari all' 1,8%.

In merito all'efficienza del sistema della distribuzione commerciale, è stato rilevato dal Prof. Ghidini come non vi sia una perfetta simmetria i ribassi dei prezzi, per i quali vige una disciplina limitativa, e gli aumenti dei prezzi stessi, non soggetti a vincoli analoghi. È stato pertanto prospettata l'esigenza di abolire i vincoli e le limitazioni alla libertà dei ribassi, pur mantenendo le attuali restrizioni relative alle vendite sottocosto, in modo da garantire un'economia di mercato ed un regime di piena libertà, nonché di adottare misure di sostegno dell'efficienza strutturale delle piccole e medie imprese, anche nella forma di incentivi alla costituzione dei cosiddetti gruppi collettivi di acquisto. Si tratterebbe di offrire ai consumatori un panorama più dinamico di offerte in concorrenza, aiutando contemporaneamente le piccole e medie imprese commerciali a migliorare l'efficienza delle proprie politiche di prezzo, anche attraverso un sistema mirato di incentivi agli investimenti.

Riguardo ai vincoli posti dalla legislazione in materia di variazione al ribasso dei prezzi, la Lega Coop (Associazione nazionale cooperative di consumatori) ha sottolineato come, nel corso del 2002, l'incidenza sull'inflazione del provvedimento in materia di vendite sottocosto si sia attestata intorno allo 0,5% e come rappresentino un ostacolo alla riduzione dei prezzi anche le limitazioni di carattere amministrativo poste in atto dalle regioni con riferimento alle vendite promozionali. Sempre da parte del mondo cooperativo, sono stati sottolineati taluni effetti negativi derivanti dall'applicazione della normativa in materia di modifica dei termini di pagamento.

2.6 La dinamica delle tariffe e il settore energetico

Il Ministro Marzano, in materia di tariffe, ha ricordato che l'attuale legislazione, prendendo le distanze da un sistema di amministrazione e sorveglianza dei prezzi e delle tariffe, ha lasciato al CIPE poteri di indirizzo e di direttiva in un numero molto ristretto di casi.

Tuttavia, ove vi siano prezzi controllati e amministrati il Ministro ha sottolineato come dall'esecutivo sia venuto un contributo nel raffreddare le spinte sui prezzi, attraverso una cauta politica delle tariffe pubbliche, in un quadro di razionalizzazione ispirato a criteri di stimolo della produttività, di miglioramento della qualità del prodotto, e di più attenta individuazione dei costi impropri, dei quali è chiamato a farsi carico il soggetto pubblico per il perseguimento di interessi collettivi. L'intervento pubblico è stato quindi teso a promuovere una maggiore concorrenza sui mercati come spinta alla ricerca dell'efficienza e della competitività nella fase della produzione e della distribuzione.

Secondo le analisi riferite da Unioncamere, per l'anno 2002, il comparto tariffario nel suo complesso ha fornito un consistente contributo calmierante all'inflazione al consumo, collocandosi il saggio di crescita medio annuo su un valore pari allo 0,3%, al di sotto del tasso medio di crescita dell'indice generale dei prezzi al consumo. Il valore contenuto dell'inflazione tariffaria è stato ricondotto in primo luogo al contributo deflativo fornito dalle tariffe energetiche, che hanno registrato saggi di crescita su base annua negativi nel corso del 2002, assestandosi su una media annua pari a - 4,2%. Un altro contributo è stato individuato nelle tariffe a controllo nazionale, che hanno avuto per tutto l'anno saggi di crescita, rispetto all'anno precedente, inferiori alla media dei prezzi al consumo, attestandosi su una media annuale dell'1,1%. E' stato complessivamente rilevato, inoltre, che il contributo disinflazionistico, fornito dalle tariffe a controllo nazionale, ha compensato le spinte al rialzo delle tariffe a controllo locale.

Secondo i dati forniti da Unioncamere, a partire dal mese di febbraio 2002, le tariffe a controllo locale hanno infatti realizzato una costante accelerazione, salendo da un saggio di variazione anno su anno dell'1,9% di febbraio al 4,1% di dicembre. Le principali responsabili di questa accelerazione sono state individuate nelle tariffe per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dei trasporti urbani e delle auto pubbliche.

Un altro fronte di influenza che ha rilievo per i prezzi e per i consumatori oltre alle politiche della concorrenza, è il processo di liberalizzazione, che innescato a livello europeo, ha influito nel nostro Paese in particolar modo nel settore energetico.

Tale processo, anche in considerazione degli effetti pervasivi delle dinamiche dei prezzi di prodotti quali gas ed elettricità, è suscettibile di dispiegare effetti sull'intera economia. Inoltre le variazioni dei prezzi di elettricità e di gas hanno un impatto rilevante sull'opinione pubblica, anche in considerazione del fatto che i prezzi sono generalmente superiori alla media europea.

Nei settori dell'energia ci si attende che l'apertura effettiva alla concorrenza e la creazione di un mercato di dimensione europea permettano di raggiungere obiettivi di efficienza e riduzione dei prezzi.

È stato tuttavia sottolineato dal Commissario Monti che si tratta di dar vita, per l'energia, ad un ciclo di investimenti lungo, i cui effetti saranno percepibili solo nel medio termine. Conseguentemente, i riflessi sui

prezzi per i clienti del mercato libero nei singoli Stati potranno essere compiutamente analizzati solo fra qualche tempo.

La liberalizzazione dei settori dell'energia deve, inoltre, fare i conti con fenomeni di monopolio naturale e di integrazione verticale degli operatori storici che operano sia nel trasporto sia in segmenti aperti alla concorrenza. Pertanto, l'apertura dei diversi settori alla concorrenza richiede interventi del legislatore e delle autorità di regolamentazione settoriale, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di una pluralità di offerta e per garantire ai consumatori la libertà di scelta del loro fornitore.

Si tratta, secondo il Commissario Monti, di rompere i monopoli esistenti e permettere il libero esercizio delle attività di produzione, importazione e vendita, assicurando un accesso trasparente e non discriminatorio alle reti di trasmissione dell'elettricità e di trasporto del gas.

Riguardo alle tariffe energetiche, secondo i dati forniti da Unioncamere, si sono realizzati nel corso del 2002 tassi di crescita negativi su base annua. Nei primi sei mesi dell'anno le tre voci del comparto (energia elettrica, gas per la cottura dei cibi e gas per il riscaldamento) hanno beneficiato del ridimensionamento delle quotazioni del petrolio sul mercato internazionale. A partire dai mesi estivi, la ripresa delle quotazioni del greggio ha provocato un progressivo assottigliarsi dei contributi deflattivi forniti dall'inflazione al consumo delle tariffe del gas e la risalita delle tariffe per l'energia elettrica.

In merito, poi, alle misure adottate in materia di determinazione delle tariffe, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha illustrato il calcolo basato sui costi del servizio, ma con un riferimento ai costi *standard*, in modo da stimolare l'efficienza, predeterminando una discesa graduale nel tempo, attraverso il cosiddetto *price cap*.

Con riferimento alle prospettive di una ulteriore riduzione dei costi fissi per la tariffa elettrica, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha illustrato i vantaggi che potrebbero derivare dall'applicazione del meccanismo del *price cap* sulla parte della generazione, nella quale un contributo dell'ordine del 10% di riduzione per alcuni anni potrebbe corrispondere al 4% dell'intera tariffa.

In particolare, per quanto riguarda la struttura della tariffa elettrica, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha evidenziato che la parte dei costi fissi, sui quali è stato applicato il principio di una graduale riduzione nel tempo per stimolarne l'efficienza, hanno subito una diminuzione del 15% tra il 1997 ed il 2002. La parte indicizzata al costo del combustibile è andata, invece, oscillando in relazione all'andamento del mercato mondiale dei derivati del petrolio e dei cambi, anche se il sistema di calcolo adottato in tempi più recenti dall'Autorità consente di smussare le oscillazioni e ridurre l'impatto destabilizzante delle variazioni dei prezzi, mantenendo tuttavia coperti nel medio periodo i costi delle imprese.

Per quanto riguarda le tariffe del gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, illustrandone la composizione, ha evidenziato che la parte relativa all'imposta è più consistente di quella della tariffa elettrica, poiché circa metà del prezzo finale del gas è dato dalle imposte; riguardo ai costi fissi,

questi, per circa la metà, dipendono dai costi di trasporto e di stoccaggio e per l'altra metà dal costo della distribuzione locale.

Come la tariffa elettrica anche quella del gas ha avuto nel tempo varie oscillazioni, ma con una caratteristica diversificazione a livello locale, in quanto il costo della distribuzione del gas varia a seconda della conformazione geografica e della densità abitativa e dipende dall'uso dei gasdotti, con una discesa del costo unitario in corrispondenza del più intenso utilizzo. La variazione territoriale dipende anche dalla diversa incidenza delle imposte locali, particolarmente incisive sul prezzo del gas.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha evidenziato inoltre come le delibere, adottate prima della scadenza del blocco stabilito dal decreto-legge, innovino il sistema di indicizzazione precedentemente in vigore, allungando i periodi di rilevazione delle medie mobili, diradando la frequenza degli aggiustamenti e alzando la soglia della variazione che fa scattare l'adeguamento per l'elettricità. Mentre, infatti, in precedenza l'adeguamento scattava in seguito a modifiche dei prezzi internazionali che superassero il 2% adesso è necessaria una modifica superiore al 3%.

Riguardo al confronto rispetto ai livelli delle tariffe internazionali, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha confermato il livello relativamente elevato del sistema tariffario italiano. Per la parte degli alti consumi, una tariffa elettrica domestica corrispondente ad un consumo annuo di 3.500 kilowattora, vicina alla media europea ma superiore al consumo medio italiano, ha un costo in Italia del 44,1% in più rispetto alla media europea.

Per un consumo invece di 1.200 kilowattora all'anno, inferiore decisamente alla media europea, ma anche a quella italiana, l'Italia, dopo la Grecia, ha la tariffa più bassa, con un differenziale negativo rispetto alla media europea del 32,9%.

Per il consumo medio familiare italiano, che si situa intorno ai 2.000 kilowattora, non sono stati forniti elementi diretti di confronto per la mancanza di dati omogenei a livello europeo.

In definitiva, mentre l'Italia ha tariffe contenute per i bassi consumi, ha costi nettamente elevati rispetto ai dati relativi al consumo corrispondente alla media europea ed in generale per gli alti consumi.

Infatti, mentre la tariffa agevolata sulle prime fasce di consumo è in grado di attenuare il costo anche per le fasce superiori vi è poi il recupero dovuto al consumo domestico totale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha sottolineato come la deformazione della tariffa elettrica rispetto ai costi potrà essere eliminata con la preventiva adozione di una tariffa per i non abbienti, così da riportare gradualmente la tariffa più vicina ai costi sostenuti e diminuirne la progressività.

Riguardo al confronto fra le tariffe del gas italiane e quelle europee, i dati riferiti ad una tipologia di consumo medio, di poco superiore ai 2.000 metri cubi l'anno, l'Italia si colloca in una fascia piuttosto alta con un differenziale del 17,8% rispetto alla media europea.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha evidenziato che le prospettive per le riduzioni degli oneri delle tariffe energetiche presuppone-

gono il passaggio a prezzi liberi in un sistema nel quale la concorrenza possa operare liberamente, grazie ad una pluralità di operatori nelle diverse fasi della filiera. In tale quadro è stata ribadita l'importanza della borsa elettrica e di una pubblicazione di prezzi e di disponibilità per il gas per dare l'avvio alla formazione di un mercato all'ingrosso. È stato sottolineato inoltre come per l'elettricità sia importante procedere alla costruzione di nuove centrali e ad un aggiustamento del mix dei combustibili nel rispetto delle normative ambientali. Per entrambe le fonti di energia è stata infine ribadita l'importanza del rafforzamento delle interconnessioni con l'estero, al fine di assicurare maggiore sicurezza dell'approvvigionamento e della fornitura del servizio.

Un tema affrontato nel corso dei vari interventi e segnalato anche, in modo unitario, da parte delle associazioni dei consumatori è stato quello della fiscalità dell'energia, che oltre ad incidere in modo significativo sul costo dei servizi, anche per il diverso peso della voce nelle tariffe degli altri Paesi europei, presenta talune particolarità che meritano un'attenta valutazione.

Infatti, sul consumo dell'energia elettrica viene applicata attualmente l'aliquota IVA del 10%, mentre sul gas metano l'aliquota è del 20% per la tariffa T2 (uso riscaldamento individuale) e del (10%) per la tariffa T1 (uso domestico, cottura cibi e produzione di acqua calda), cosicché per usi energetici identici ed essenziali vengono applicate aliquote diverse.

E' stato inoltre ricordato da parte del ministro Marzano, riguardo alla struttura dei prezzi dei carburanti, l'ampia percentuale destinata alle imposte e la necessità di valutare, viste le tensioni sui mercati internazionali, la possibilità di una riduzione delle accise, anche in considerazione degli effetti positivi sul gettito IVA derivanti dal rialzo dei prezzi.

2.7 Le iniziative a favore dei consumatori

Una questione sulla quale si è particolarmente incentrata l'attenzione delle Commissioni è stata quella della necessità di garantire ai cittadini l'effettiva possibilità di esprimere preferenze in ordine ai beni e ai servizi offerti, sulla base di adeguati ed accessibili elementi di conoscenza.

Anche da parte del Commissario europeo Monti è stato sottolineato come l'esistenza di ostacoli o di costi elevati per ottenere informazioni sui mercati di prodotti e di servizi rende più difficile ai consumatori la possibilità di scegliere le combinazioni migliori, riconoscendo ingiustificati aumenti di prezzo e ricorrendo, eventualmente, a prodotti sostitutivi.

In questo quadro assumono rilievo gli strumenti predisposti dalla legge n.281 del 1998 che riconosce e garantisce i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti.

Peraltro le stesse associazioni dei consumatori, audite nel corso dell'indagine hanno posto l'accento sul tema dell'informazione e dell'assistenza dei consumatori, lamentando un'insufficienza degli strumenti attualmente a disposizione, per quanto attiene sia all'andamento dei prezzi, sia agli strumenti da utilizzare per la loro tutela.

È stato in particolare evidenziato come l'attivazione di taluni strumenti, finalizzati a fornire un contributo conoscitivo in settori – come quello assicurativo – dove appare tuttora difficile per il consumatore conoscere e confrontare le varie offerte per una scelta consapevole, non solo ha avuto un ampio e positivo riscontro da parte dei consumatori, ma ha spinto gli operatori del settore a rendere maggiormente conoscibili le loro offerte e ha originato meccanismi virtuosi di concorrenza.

Il Prof. Ghidini ha, in particolare, dato conto di un esperimento condotto su scala limitata in cui il movimento dei consumatori ha utilizzato e sperimentato un diverso modello di osservatorio dei prezzi, mettendo a punto un paniere essenziale di prodotti di largo consumo identificati per tipo, marca, misura della confezione in modo da comparare i prezzi dei prodotti omogenei. Sono stati scelti alcuni esercizi, ruotati periodicamente, nei quali sono stati rilevati i prezzi al fine di orientare il consumatore.

Sotto il profilo del perseguimento di una maggiore trasparenza del mercato, come riferito dal Ministro Marzano, nel gennaio 2003, è stato istituito presso la direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori il comitato tecnico per il monitoraggio dei prezzi dei beni e servizi di largo e generale consumo, detto anche osservatorio dei prezzi, presieduto dal Ministro e composto, oltre che da dai direttori generali, dai rappresentanti degli enti territoriali, dell'ISTAT, dell'Unioncamere, delle associazioni e dei consumatori e delle principali categorie produttive, al fine di effettuare analisi e attività di monitoraggio sull'andamento dei prezzi sull'intero territorio nazionale in tutte le fasi della filiera produttiva, di proporre strategie per promuovere la trasparenza nel processo di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta dei beni e dei servizi, nonché di individuare i settori che necessitano di campagne informative finalizzate a promuovere e sviluppare la cultura e l'autotutela del consumatore.

Il Ministro Marzano ha inoltre annunciato come sia in fase di costituzione presso il Ministero il comitato di esperti per il monitoraggio delle tariffe RC auto, previsto dalla Legge n. 273 del 2002, «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza».

Nel corso del 2002 il Ministero, inoltre, ha svolto inoltre un'attività di monitoraggio per i prodotti petroliferi, pubblicando sul sito *internet* i prezzi giornalieri consigliati dalle compagnie petrolifere ai propri gestori. Sempre nell'ambito di tali iniziative, dal 1° gennaio 2002 il Ministero raccoglie e pubblica sul proprio sito *internet* le quotazioni all'ingrosso di un certo numero di prodotti; vengono messe inoltre a disposizione le quotazioni registrate nei principali mercati ortofrutticoli.

Sul fronte dell'informazione e dell'attivazione dei consumatori nell'attività definita di *moral suasion*, da parte dell'Unioncamere è stata riferita l'esperienza dell'euro-logo, un sistema in base al quale si è dato vita ad un fenomeno di autoregolazione nella determinazione dei prezzi. Sono state inoltre definiti, a livello delle singole camere di commercio, strumenti di osservazione sulla formazione dei prezzi nei diversi mercati lo-

cali, creando un contatto tra le associazioni dei consumatori, le istituzioni locali e le camere di commercio stesse.

Come strumento antinflattivo, con valenza prevalentemente psicologica, si è ventilata l'ipotesi del trasferimento a moneta cartacea dei tagli metallici da 1 e 2 euro.

3. CONSIDERAZIONI FINALI

3.1 *La politica della concorrenza*

Le audizioni hanno consentito di collocare i temi oggetto dell'indagine nel quadro dei processi di liberalizzazione promossi dall'Unione europea ed attuati in Italia con il concorso determinante delle Autorità indipendenti con compiti di garanzia e di regolazione. E' solo attraverso lo sviluppo di tali processi e l'individuazione di strumenti con essi compatibili che potranno essere definite politiche coerenti ed efficaci in grado di incidere sul livello dei prezzi. Questo vale con riferimento al ruolo dello Stato e dei pubblici poteri in genere ma anche a quello che può essere svolto dalle forze economiche e sociali e, in particolare, dal movimento dei consumatori.

Riduzioni dei prezzi e delle tariffe e tutela dei consumatori non possono in primo luogo che derivare dall'integrazione dei mercati, dallo stimolo alla concorrenza e dalla moltiplicazione degli operatori dal lato dell'offerta.

In tal senso, è intanto opportuna una valutazione complessiva degli esiti fino ad oggi prodotti dai processi di privatizzazione e liberalizzazione avviati nell'ultimo decennio, con riguardo ai diversi settori economici.

A questo proposito, le risposte del mercato ai processi in atto sono risultate molto articolate, in relazione al diverso grado di corrispondenza tra le aspettative rispettivamente del legislatore nazionale e del legislatore comunitario e il concreto comportamento degli operatori nel quadro economico che si è effettivamente configurato.

Con riferimento ai servizi pubblici, gli esiti più soddisfacenti si sono registrati nei settori – in particolare la telefonia – in cui i processi di liberalizzazione hanno potuto più compiutamente esprimersi, anche grazie alla positiva azione di vigilanza svolta dalle Autorità indipendenti.

In altri settori – quali il settore assicurativo, con particolare riferimento all'RC Auto, e il settore energetico – gli esiti delle politiche di liberalizzazione rimangono ancora largamente insufficienti, come hanno confermato i casi di esplicita censura in sede comunitaria di alcuni comportamenti degli operatori apertamente lesivi della concorrenza.

È in questo senso essenziale, per un verso, salvaguardare e se mai sviluppare, in coerenza con il nuovo quadro costituzionale, la funzione di vigilanza e controllo svolta dalle Autorità indipendenti.

Per altro verso, è opportuno che l'Italia continui a svolgere con la massima puntualità l'attività di recepimento delle direttive comunitarie,

a livello statale e regionale, legislativo ed amministrativo, avendo cura di evitare che determinati settori economici si sottraggano alla logica della competizione.

La politica comunitaria della concorrenza, interpretata e sviluppata a livello nazionale da una specifica Autorità di garanzia, deve essere in tal senso considerata un fondamentale strumento di tutela dei consumatori, in grado di assicurare la trasparenza dei mercati e di intervenire per impedire restrizioni illegittime della concorrenza.

Apertura dei diversi settori alla concorrenza non significa affidarsi semplicemente alla logica del mercato, negando qualsivoglia ruolo ai pubblici poteri. La liberalizzazione dei singoli mercati si è infatti realizzata, nell'intera Unione, attraverso puntuali interventi del legislatore ed una successiva attenta attività di regolazione prevalentemente affidata ad autorità indipendenti. Tali autorità si sono rivelate i soggetti idonei a conciliare intervento pubblico e rispetto delle regole del mercato, in attesa che nei diversi settori si determinino scenari effettivamente competitivi, caratterizzati da una pluralità di attori dal lato dell'offerta e da una effettiva libertà di scelta dal lato della domanda. Simili processi sono stati avviati ed hanno come obiettivo la difesa dei consumatori che, proprio grazie ad essi, assumono un ruolo via via crescente e possono concretamente incidere sul funzionamento dei diversi mercati.

Ciò emerge in maniera lampante dall'evoluzione che si sta registrando in alcuni servizi pubblici di primario rilievo per la collettività. In precedenza il consumatore era oggetto di tutela da parte dei poteri pubblici attraverso un regime di prezzi amministrati. Nei mercati liberalizzati, è lo stesso consumatore che tutela i propri diritti cambiando il fornitore che non lo soddisfa, con l'effetto di stimolare la concorrenza tra gli operatori. Motore e strumento di regolazione del sistema diverrà in maniera sempre più evidente la libertà di scelta del consumatore. Il compito dell'autorità pubblica tende in questo quadro a risultare circoscritto all'eliminazione di tutti gli ostacoli e gli impedimenti all'esercizio di tale libertà. Analogamente, compito delle associazioni dei consumatori è contribuire ad assicurare un elevato grado di trasparenza dei singoli mercati. Il carattere sostanzialmente monopolistico dei servizi resi dalla pubblica amministrazione esigerebbe la massima attenzione a livello di qualità e di efficienza postulati come diritto all'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 30 luglio 1998, n. 281. Si auspica a tal fine l'avvio di un'indagine specifica mirata alla ricerca di soluzioni migliorative.

La Commissione ritiene quindi innanzitutto necessario promuovere il rafforzamento delle politiche finalizzate agli obiettivi della concorrenza e della trasparenza dei prezzi, da sviluppare anche in ambito regionale e provinciale, e non solo a livello nazionale, al fine di individuare e sanzionare violazioni della fisionomia e della fisiologia concorrenziale dei mercati, sotto il profilo di accordi illeciti, di abusi di posizione dominante e di concentrazioni eccessivamente restrittive della concorrenza.

A riguardo occorre rilevare come, il costo elevato di taluni servizi e beni, sia dovuto al fatto che a tutt'oggi importanti settori economici sono

appannaggio di gruppi ristretti di operatori e non risultano aperti alla concorrenza internazionale. In tali settori occorre intervenire per superare forme di organizzazione che, come nel caso dei servizi finanziari, bancari ed assicurativi, non favoriscono il confronto competitivo.

Ingiustificate limitazioni della concorrenza si verificano inoltre nel settore dei servizi professionali, rispetto al quale occorre rivedere le attuali forme di regolazione.

Ritardi nel processo di liberalizzazione, dovuti anche ad incertezze relative al quadro normativo, si registrano nel settore dei servizi pubblici locali, dove si attende il completamento di una riforma che sancisca il superamento della politica degli affidamenti diretti, privilegiando il principio della gara ad evidenza pubblica al fine di determinare incrementi di efficienza e diminuzione dei costi.

Nel settore del commercio, materia di competenza legislativa regionale ai sensi del nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, deve essere in ogni caso garantito il generale rispetto dei fondamentali principi e criteri posti dalla legislazione nazionale a tutela della concorrenza, materia quest'ultima che non a caso ricade nell'esclusiva competenza statale. Va pertanto completato il processo di liberalizzazione avviato sulla scorta del decreto legislativo n. 114 del 1998, anche attraverso una puntuale attività di monitoraggio degli strumenti legislativi ed amministrativi adottati a livello regionale e locale, favorendo la semplificazione delle normative e degli adempimenti burocratici.

Con riferimento ai vigenti vincoli normativi alla riduzione dei prezzi, pur nel quadro di una significativa riduzione delle limitazioni alle politiche aziendali in materia di prezzi, occorre riconoscere l'opportunità di una disciplina della vendite sottocosto orientata a preservare un equilibrato regime di concorrenza tra imprese commerciali di diverse dimensioni.

È emersa, in definitiva, dalle audizioni l'esigenza di recuperare l'efficienza dell'intero settore, evitando che il consumatore finale possa risentire di una struttura distributiva inadeguata o scarsamente efficiente, in un quadro aggiornato della legislazione sul commercio, che consenta alle regioni di realizzare interventi efficaci, al riparo da stridenti contrasti e anomalie, sull'intero territorio nazionale.

In particolare, per quanto riguarda l'efficienza della rete distributiva, occorre valutare le peculiari esigenze di modernizzazione e di tutela della concorrenza avvertite rispettivamente dalla grande e dalla piccola distribuzione commerciale. In particolare, occorre agevolare i processi di riqualificazione e modernizzazione delle iniziative commerciali di minori dimensioni, riconoscendo le particolari esigenze di tutela e incentivo dei cosiddetti esercizi di vicinato e degli esercizi specializzati. A tal fine vanno adeguatamente promosse formule gestionali, quali il franchising, le catene volontarie e i consorzi fidi. Sono inoltre da incentivare le politiche dirette a favorire l'acquisto dei locali e l'abbattimento dei canoni di locazione. L'obiettivo deve essere quello di consentire lo sviluppo di una rete distributiva con una composizione equilibrata, capace di tenere conto sia dell'esistenza di una pluralità di categorie di consumatori con esigenze differen-

ziate sia delle caratteristiche proprie di ciascuna area territoriale. Sono infine da favorire forme di aggregazione fra piccoli operatori volte a consentirgli di beneficiare delle economie di scala proprie della grande distribuzione.

3.2 *Inflazione percepita e inflazione reale*

L'indagine è stata avviata anche in seguito ad una rinnovata attenzione e preoccupazione da parte dell'opinione pubblica riguardo all'andamento dei prezzi e delle tariffe. Il lavoro svolto ha, in particolare, consentito di valutare correttamente il fenomeno, verificatosi in concomitanza con l'introduzione dell'euro e ampiamente sottolineato dai media, relativo all'incremento del differenziale tra l'inflazione percepita dai consumatori misurata dall'ISAE e le periodiche rilevazioni effettuate dall'ISTAT in merito all'andamento di prezzi e tariffe. Tale divario è risultato accresciuto in tutti paesi dell'area dell'euro ed in alcuni di essi tale tendenza si è anzi manifestata con maggiore evidenza rispetto a quanto avvenuto in Italia.

Le origini del fenomeno sono molteplici, di carattere anche psicologico e comunque legate al particolare approccio che i singoli consumatori hanno al mercato dei beni e dei servizi. Il singolo consumatore non può avere contezza dell'andamento del prezzo del complesso di beni compresi nel paniere definito dall'ISTAT, la cui evoluzione determina la crescita del tasso di inflazione, e tende piuttosto a concentrare l'attenzione su di un numero circoscritto di beni di modesta entità e di consumo frequente, registrando gli aumenti maggiormente significativi anziché i prezzi dei beni che rimangono stabili o addirittura diminuiscono.

La Commissione ha tuttavia accertato come l'introduzione dell'euro abbia dato luogo ad arrotondamenti verso l'alto diffusamente praticati, soprattutto con riferimento a determinati beni e servizi. Non sembra in proposito da escludere che gli operatori abbiano in taluni casi consapevolmente scelto di procrastinare aumenti dei prezzi già da tempo programmati proprio al fine di cogliere l'opportunità fornita dal cambio della moneta. Gli aumenti di più rilevante entità hanno avuto ad oggetto alcuni generi alimentari e talune categorie di servizi. E' inoltre emerso come gli aumenti abbiano prevalentemente riguardato i prezzi al consumo mentre i prezzi alla produzione sono rimasti sostanzialmente stabili.

Tra l'altro, il forse troppo breve periodo di *change over*, nel quale i prezzi in euro erano obbligatoriamente affiancati da quelli in lire, non è riuscito a disincentivare a sufficienza la duplice propensione dei consumatori, di segno opposto ma entrambe indice delle difficoltà incontrate nella gestione della nuova moneta, a considerare con minore attenzione le cifre numeriche espresse in unità e decimali, anziché in migliaia, ed a moltiplicare per due, oltre che in migliaia, le indicazioni espresse in euro. L'iniziale disorientamento determinato dalla valuta europea ha senz'altro agevolato il successo delle, per così dire, subliminali, conversioni alla pari, o quasi alla pari (da 10 mila lire a 10 euro). Un fenomeno quest'ultimo cer-

tamente non generalizzato ma che si è verificato ed è stato avvertito dai consumatori.

Sono tuttavia già disponibile rilevazioni statistiche dalle quali si evince come il fenomeno dell'arrotondamento dei prezzi sia assai verosimilmente destinato ad essere riassorbito da una tendenza alla stabilità, o comunque da aumenti assai limitati, dei prezzi stessi nel periodo successivo. E' inoltre da considerare come i consumatori abbiano avuto modo di sperimentare la nuova moneta per un tempo sufficientemente lungo, imparando ad apprezzarne con esattezza il valore ed a divenire immediatamente reattivi rispetto ad aumenti dei prezzi privi di giustificazione. Apparirebbero tra l'altro a questo punto di scarsa utilità eventuali misure volte ad agevolare la comprensione del valore della nuova moneta, che rischierebbero piuttosto di complicare, senza recare effettivi benefici e determinando un costo per l'amministrazione e per i privati, le transazioni economiche.

3.3 L'andamento del tasso di inflazione

Il cambio della moneta in quanto tale ha avuto nel complesso effetti inflazionistici di portata limitata e comunque destinati ad essere riassorbiti nel tempo. La dimostrazione di ciò è data dalla parabola registrata dai tassi di inflazione nell'area dell'euro: dopo un iniziale incremento, già a metà del 2002 l'inflazione è scesa al livello più basso degli ultimi due anni e mezzo. Con riferimento all'euro occorre piuttosto sottolineare come la moneta unica si sia dimostrata una garanzia di stabilità per l'economia nazionale ed europea anche in una fase del ciclo economico, quale quella attuale, sicuramente non positiva.

Il tasso di inflazione risulta attualmente sotto controllo in tutti paesi dell'Unione. Il livello dell'inflazione nazionale risulta contenuto anche in Italia, dove tuttavia appare, sia pure leggermente, superiore rispetto alla media europea. Anche in considerazione degli elevati tassi di inflazione sperimentati dal nostro paese in anni relativamente recenti, l'attuale livello dell'inflazione non deve dare luogo ad allarmismi.

Il fenomeno va tuttavia monitorato con grande attenzione e mantenuto ad un livello fisiologico, tenendo presente che, in conseguenza della moneta unica, ciò che appare oggi determinante per l'economia nazionale non è tanto il valore assoluto del tasso di inflazione quanto il suo differenziale rispetto ai tassi dei principali paesi europei. Per le imprese, in particolare, un'inflazione più alta determina uno svantaggio competitivo ed una difficoltà di presenza sui mercati europei ed internazionali.

A riguardo va tra l'altro rilevato come le cause dell'inflazione e la stessa possibilità di attribuire ad aumenti del livello dei prezzi il carattere di inflazione, e non di semplici fenomeni transitori di natura congiunturale e destinati ad essere riassorbiti, siano oggetto di contrastanti opinioni da parte degli operatori economici, delle parti sociali e della opinione pubblica. Sarebbe pertanto opportuno che il Governo verificasse costantemente l'andamento dell'inflazione e delle cause che la determinano,

coinvolgendo nella sede ritenuta più appropriata le istituzioni pubbliche dotate di competenze e responsabilità in tale ambito nonché i rappresentanti delle parti sociali. Da simili analisi, destinate tra l'altro ad evitare che le aspettative inflazionistiche si ripercuotano negativamente sull'economia nazionale, potrebbero scaturire utili indicazioni per l'adozione di misure di politica economica ma anche per l'attività degli operatori economici.

3.4 Il ruolo dell'ISTAT nel controllo dell'inflazione.

Tenere sotto stretto controllo il tasso di inflazione rappresenta un fondamentale obiettivo di politica economica. La stessa attività di rilevazione dell'andamento dei prezzi e delle tariffe svolta dall'ISTAT è da ritenersi prioritariamente finalizzata all'adozione di importanti decisioni a livello macroeconomico. Sussiste la necessità, per tutti i paesi, di affidare la misura delle variazioni del tasso di inflazione ad un organismo imparziale e dotato delle indispensabili competenze scientifiche che operi in conformità, non solo alle leggi nazionali, ma anche alle discipline comunitarie ed internazionali in materia statistica.

Il ruolo svolto in tale ambito dall'ISTAT è in tal senso insostituibile in quanto diretto a fornire all'opinione pubblica una rappresentazione obiettiva dell'andamento dell'economia ed a garantire la fondatezza di informazioni sulla base delle quali vengono adottate scelte di politica economica con forte impatto sulla collettività. L'attività svolta dall'ISTAT viene inoltre, per così dire, certificata dalla Commissione di garanzia per l'informazione statistica. E' pertanto indispensabile salvaguardare l'autonomia tecnica e scientifica dell'Istituto e la sua posizione di estraneità rispetto al confronto politico.

Nel corso dell'indagine è emersa la sostanziale affidabilità dell'indice di variazione dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale calcolato dall'ISTAT al fine di registrare l'evoluzione dell'inflazione. Si tratta, peraltro, di un indice utile a fornire indicazioni a scelte di politica economica congiunturale e strutturale e che può quindi non riflettere la percezione che dell'inflazione hanno i singoli cittadini, ciascuno dei quali, come accennato, ha presente un paniere di beni circoscritto che riflette la propria struttura dei consumi.

Proprio in ragione della delicatezza dei compiti svolti, è opportuno che le metodologie e le modalità operative dell'ISTAT, anche su impulso della Commissione di garanzia per l'informazione statistica, siano sottoposte a puntuali verifiche e, se necessario, aggiornate. E' in tal senso da condividere la scelta dell'ISTAT di esaminare annualmente la congruità del paniere al fine di rinnovarne costantemente il contenuto. Analogamente, è opportuno effettuare con la massima sistematicità e precisione la rilevazione relativa ai beni e servizi prescelti dalle famiglie al fine di stabilire i pesi da attribuire, nell'ambito del paniere, ai vari gruppi di beni e servizi. Tali temi possono utilmente risultare oggetto di un ampio dibattito nell'opinione pubblica, coinvolgendo gli organi di informazione e le rappresen-

tanze dei consumatori. Ogni intervento in quest'ambito dovrà in ogni caso effettuarsi in base a criteri validi e verificabili sotto il profilo scientifico nonché risultare conforme alla disciplina normativa prima ricordata.

Dovrebbe essere inoltre esplorata la possibilità di un più ampio utilizzo dei dati rilevati dall'ISTAT, al fine di ottenere elementi di informazione che possano essere di ausilio al consumatore. La comunicazione dei dati raccolti non dovrebbe in tal senso avere esclusivamente obiettivi statistici di carattere generale, bensì risultare altresì mirata a fornire, attraverso opportune disaggregazioni ed aggregazioni dei dati stessi, indicazioni utili a livello territoriale (piccoli centri, quartieri di città di grandi dimensioni ecc.) con riferimento all'identità degli esercizi osservati, alle tipologie merceologiche ed ai prodotti omogenei, in modo da fornire ai consumatori concreti strumenti di orientamento delle scelte di acquisto. Sempre al fine di consentire un utilizzo dei dati per finalità di tutela del consumatore, potrebbero essere introdotti, anche se per applicazioni solo a campione, elementi di specifica identificazione, ad esempio per tipo e marca, di prodotti di largo consumo, ai fini di una maggiore comparabilità dei prezzi rilevati. In tali casi l'ISTAT potrebbe limitarsi a mettere a disposizione i dati rilevati, mentre la relativa elaborazione risulterebbe affidata alla libera iniziativa di altri soggetti (associazioni dei consumatori, organizzazioni sindacali, organismi di categoria ecc.)

Altra finalità da perseguire è il costante affinamento dell'attività di rilevamento dei dati attraverso la promozione della formazione e dell'efficienza dei rilevatori, l'elaborazione di forme di rilevazione dei dati più efficaci ed articolate, sia merceologicamente che territorialmente, e l'incremento della produttività degli uffici statistici. A questo proposito va ricordato come l'ISTAT si avvalga del contributo degli uffici statistici comunali, ai quali vengono demandate le attività di rilevazione sulle quali si basano le analisi effettuate dall'Istituto. L'attività di rilevazione presenta un certo grado di complessità e va esercitata con il massimo scrupolo e rigore, affinché possano essere correttamente rilevati i prezzi delle diverse tipologie di prodotto che riflettono effettivamente le scelte effettuate dai consumatori. A riguardo è tra l'altro emerso come sarebbe auspicabile che ulteriori comuni, ed in particolare tutte le città capoluogo di provincia, collaborassero all'attività di rilevazione.

Per raggiungere tali risultati, l'ISTAT, con il sostegno del Governo, dovrebbe approfondire e sviluppare i rapporti con gli enti locali ed in particolare con l'ANCI, attraverso un più stretto coinvolgimento degli stessi nella propria attività, come sembrano, del resto, richiedere i principi informatori del nuovo titolo quinto della Costituzione. Occorrerebbe, in particolare, favorire la messa a disposizione e l'utilizzo da parte degli enti locali e delle regioni dei dati elaborati dall'ISTAT, nonché prevedere che gli stessi forniscano indicazioni in merito alla raccolta ed all'elaborazione dei dati stessi.

Una simile linea di azione apparirebbe tra l'altro coerente con alcuni degli obiettivi, sicuramente da condividere, che l'istituto si è di recente posto, quali la misurazione dei prezzi anche a livello territoriale e la ve-

rifica dell'impatto dell'inflazione sui bilanci e sulla spesa delle diverse tipologie di famiglie, nonché con le indicazioni precedentemente fornite circa i nuovi obiettivi di tutela dei consumatori che dovrebbe porsi l'attività di rilevazione. Tali nuovi versanti di attività sembrerebbero infatti in grado di fornire, anche a livello locale, elementi significativi al fine, in particolare, della definizione delle politiche sociali.

3.5 La riduzione delle tariffe dei servizi pubblici

L'indagine ha, in particolare, reso evidente come, in una fase di transizione dal pubblico al privato nella titolarità dei principali servizi pubblici, il contenimento delle tariffe debba realizzarsi garantendo la trasparenza dei diversi sistemi tariffari nonché il buon esito dei processi di trasformazione dei monopoli pubblici in un sistema di prezzi liberi e di liberalizzazione dei mercati.

Le Autorità di settore hanno sino ad oggi assicurato la corretta individuazione dei diversi elementi delle tariffe costituiti dai costi fissi sostenuti dalle imprese, gradualmente ridotti dalle stesse Autorità attraverso lo stimolo dell'efficienza, dalla quota di imposte e così via.

Per quanto in particolare riguarda le tariffe energetiche, che sono tra le più alte in Europa sia per le famiglie sia per le imprese, va osservato come una riduzione delle stesse potrà avvenire, oltre che con il passaggio ad un regime di prezzi liberi in un quadro di effettiva concorrenza tra una pluralità di operatori, solo affrancando la produzione di energia dall'assoluto predominio di petrolio e gas, le fonti più costose tra quelle disponibili sul mercato.

Al fine di determinare una significativa diminuzione dei prezzi, l'offerta di energia dovrà pertanto essere incrementata attraverso un diverso mix di combustibili ed il rafforzamento dell'interconnessione con l'estero. Interventi ulteriori dovrebbero riguardare la razionalizzazione della disciplina relativa alle fonti rinnovabili, che andrebbero promosse solo quando realmente funzionali agli obiettivi di tutela ambientale, nonché il riesame della disciplina fiscale, con l'obiettivo di orientarla alla promozione delle fonti più economiche. Va in ogni caso ricordato come il settore dell'energia sia caratterizzato da cicli di investimento lunghi e, pertanto, i risultati delle politiche di liberalizzazione potranno essere compiutamente apprezzati solo nel medio termine.

Un problema specifico è inoltre rappresentato dal sistema tariffario delle famiglie, che prevede prezzi estremamente bassi ma solo per la fascia di consumo non superiore ai 1.220 kilowattora annui, un livello estremamente esiguo e nettamente inferiore agli standard di tutti paesi occidentali, che rischia, tra l'altro, di premiare determinate tipologie di consumatori a prescindere dalle condizioni sociali. La materia andrebbe complessivamente riesaminata al fine di definire innanzitutto una tariffa sociale riservata ai nuclei familiari contraddistinti dai redditi più bassi e di costruire inoltre, per tutte le famiglie, un sistema tariffario riferito ai consumi medi,

in grado di incentivare il risparmio energetico e di fornire certezze in merito al costo dell'energia consumata.

Lo sviluppo della concorrenza ha già consentito di conseguire obiettivi significativi, in termini di riduzione del livello delle tariffe e di condizioni di offerta, nelle telecomunicazioni. Molta strada resta invece ancora da percorrere, oltre che per quanto riguarda l'elettricità ed il gas, nei settori dei trasporti e delle poste, ambiti nei quali la liberalizzazione ha sino ad oggi prodotto risultati complessivamente modesti.

3.6 Il ruolo delle associazioni dei consumatori

Nei paragrafi che precedono si è più volte fatto riferimento al ruolo dei consumatori e delle associazioni rappresentative degli stessi. L'iniziativa dei consumatori può rappresentare un'efficace stimolo ad una maggiore competizione e ad una maggiore liberalizzazione dell'economia, con l'effetto di determinare diminuzione dei prezzi dei beni e dei servizi. Il controllo sui prezzi nelle economie di mercato, dove si è orientati ad escludere la possibilità interventi autoritativi sotto forma di prezzi amministrati o di blocco dei prezzi, può essere efficacemente svolto proprio dai consumatori, attraverso iniziative volte a garantire la piena trasparenza del sistema ed a provocare penalizzazioni di vario genere nei confronti di condotte lesive della concorrenza.

Tale istanza di coinvolgimento e responsabilizzazione dei consumatori aveva trovato un primo accoglimento, durante la scorsa legislatura, nell'approvazione della legge n. 281 del 1998, recante la disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, che tuttora rappresenta il principale strumento legislativo vigente in questa materia.

A cinque anni dall'entrata in vigore della nuova disciplina e alla luce delle concrete istanze di tutela e rappresentanza degli interessi dei consumatori emerse dopo le recenti tensioni sui prezzi, si renderebbe opportuna una puntuale valutazione dello stato di attuazione della legge, da realizzarsi attraverso un'apposita indagine parlamentare tesa a valutare anche l'efficacia e il grado di utilizzazione dei singoli strumenti conoscitivi e di tutela oggi a disposizione dei consumatori.

Infatti, perché tale ruolo possa essere effettivamente esercitato, è necessario che i consumatori dispongano di tutti gli elementi conoscitivi necessari a compiere scelte razionali e consapevoli ed a individuare i comportamenti illegittimi. E' pertanto da favorire il pieno coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nelle politiche pubbliche.

Obiettivo delle istituzioni deve essere quello di rafforzare il ruolo di servizio delle associazioni superando ogni profilo assistenziale dell'intervento pubblico. Va innanzitutto favorito l'accesso delle associazioni ai dati disponibili in materia di andamento dei prezzi ed alle relative elaborazioni. In tal senso appare senz'altro da incoraggiare l'attività di costante confronto con le istanze del movimento consumeristico avviata dall'I-STAT, che sembra tra l'altro dover riguardare sia la condivisione delle informazioni sia il vaglio delle proposte derivanti dall'attività svolta dalle

associazioni. Parimenti opportuna è apparsa la costituzione, presso il Ministero delle attività produttive, di un comitato tecnico per il monitoraggio dei prezzi e dei beni e servizi di largo e generale consumo, del quale sono stati chiamati a far parte anche le associazioni dei consumatori.

Sempre in questo quadro, risultano meritevoli di sostegno pubblico le iniziative delle associazioni atte a rendere trasparente il processo di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta dei beni e dei servizi. L'attività di informazione svolta dalle associazioni risulta di particolare interesse nei casi in cui è diretta a far emergere caratteristiche e qualità di prodotti equivalenti, consentendo di operare raffronti su basi obiettive. Simili iniziative risultano infatti, in ultima analisi, volte a favorire un corretto operare dei meccanismi di mercato e, non di rado, interessano settori, valga per tutti l'esempio dei servizi assicurativi, nei quali persistono nicchie e accordi di cartello che determinano un livello dei prezzi sensibilmente elevato.

Per conferire maggiore incisività ed efficacia alle associazioni dei consumatori, occorrerebbe tuttavia riflettere sulle forme di rappresentanza, al fine di incentivare un maggior reciproco coordinamento ed un ampio sostegno alla realizzazione di progetti di effettivo interesse pubblico. Sulla base della legislazione vigente, si sono infatti costituite una pluralità di realtà rappresentative che dovrebbero essere incoraggiate ad operare d'intesa, anche per quanto riguarda i rapporti istituzionali. A tal fine dovrebbe essere, in particolare, verificata l'idoneità del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, operante presso il Ministero delle attività produttive, a divenire, non solo luogo di confronto, ma anche, e soprattutto, di sintesi dei diversi orientamenti, affinché il movimento dei consumatori, quantomeno sulle questioni di maggiore rilievo, possa esprimersi in modo univoco. Al fine comunque di garantire la necessaria autorevolezza al Consiglio si auspica la verifica puntuale del rispetto delle condizioni per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, stabilite all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281. La Commissione ritiene, peraltro, che l'espressione di posizioni e la formulazione di proposte condivise dalla maggioranza delle associazioni avrebbero l'effetto di accrescere l'autorevolezza del movimento dei consumatori nei rapporti con i soggetti pubblici e privati e di renderlo un punto di riferimento importante per l'opinione pubblica. Per il perseguimento di tali obiettivi, sembrerebbe, in particolare, opportuno introdurre le necessarie modifiche alla già citata legge 30 luglio 1998, n. 281.

3.7 Indirizzi conclusivi della Commissione

In definitiva, la Commissione:

– impegna il Governo a favorire nel quadro della normativa europea e rispettando le condizioni di reciprocità tra i diversi Stati, il pieno ed

effettivo completamento dei processi di privatizzazione e liberalizzazione del settore energetico e del mercato dei servizi;

– a tal fine, impegna il Governo a promuovere una revisione degli oneri fiscali gravanti sul settore energetico e dei servizi pubblici, con l'obiettivo di pervenire ad una significativa riduzione delle tariffe, a beneficio del sistema produttivo e dei cittadini-utenti;

– impegna il Governo a salvaguardare e semmai a sviluppare – in coerenza con il nuovo quadro costituzionale derivato dalla riforma del Titolo V della Costituzione – il ruolo e le competenze delle Autorità indipendenti;

– impegna Il Governo ad attivare e a rendere pienamente operativi gli strumenti di verifica e monitoraggio delle dinamiche dei prezzi previsti per il *changeover* lira/euro, quali i cosiddetti «Comitati per l'euro» che avrebbero dovuto costituirsi presso le Camere di commercio;

– con riferimento ai servizi creditizi e finanziari, invita la Banca d'Italia ad intensificare e potenziare l'azione istituzionale di vigilanza e controllo in materia di concorrenza, anche in funzione di contrasto dell'eventuale crescita ingiustificata del costo dei servizi bancari, soprattutto nel Mezzogiorno;

– infine, impegna il Governo a verificare l'effettivo stato di attuazione della legge quadro sul commercio e della legge di disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, approvate nella scorsa legislatura, allo scopo di individuare e rimuovere ogni eventuale ostacolo o impedimento al pieno ed efficace funzionamento degli strumenti normativi vigenti.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

164^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità del trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente ZANOLETTI, relatore, il quale rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in titolo recepisce la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che è volta ad attuare il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

L'articolo 29 della legge n. 39 del 2002 – legge comunitaria 2001 – delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per dare organica attuazione alla sopraccitata direttiva 2000/43/CE, individuando specificamente i principi e criteri direttivi della delega in questione.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in titolo enuclea l'oggetto del provvedimento, precisando che tale atto è finalizzato ad attuare il principio della parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

Viene altresì prefigurata – prosegue il Presidente relatore – l'introduzione di apposite misure, atte a fronteggiare le possibili situazioni di discriminazione poste in essere su base razziale o etnica, anche in considerazione del differente impatto che le medesime forme di discriminazione possano avere su donne e uomini e su casi di razzismo a sfondo culturale e religioso.

L'articolo 2 comma 1 precisa che, ai fini del decreto in titolo, il principio della parità di trattamento si sostanzia nel divieto di porre in essere forme di discriminazione per razza od origine etnica, siano esse dirette o indirette.

La disposizione normativa in questione individua altresì la nozione di discriminazione diretta e indiretta, ravvisando la prima delle due sopraccitate fattispecie nei casi in cui, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente rispetto ad un'altra, in una situazione analoga e la seconda, invece, nelle ipotesi in cui una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, apparentemente neutri, mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

Al comma 2 viene fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Ai commi 3 e 4 – prosegue il Presidente relatore – si stabilisce espressamente l'inquadrabilità nell'ambito della fattispecie discriminatoria delle molestie nonché dell'ordine di discriminare persone, a causa della razza o dell'origine etnica.

L'articolo 3, comma 1 dello schema di decreto, dopo aver sancito l'applicabilità del principio di parità di trattamento, senza distinzioni di razza ed origine etnica, a tutte le persone operanti sia nel settore pubblico che nel settore privato, delinea le specifiche aree tematiche in ordine alle quali tale principio trova una concreta estrinsecazione. Tra tali aree va annoverata quella inerente all'accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione (lettera *a*)), all'occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti in carriera, la retribuzione e le condizioni di licenziamento (lettera *b*)), all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali (lettera *c*)), all'attività nell'ambito di organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni (lettera *d*)), alla protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale (lettera *e*)), all'assistenza sanitaria (lettera *f*)), alle prestazioni sociali (lettera *g*)), all'istruzione (lettera *h*)), all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio (lettera *i*)).

Al comma 2 – prosegue il relatore – si fanno salve tutte le disposizioni vigenti, inerenti alle condizioni di ingresso, soggiorno e accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini di Paesi terzi e di apolidi nel territorio dello Stato, nonché le disposizioni che, in conformità ai principi comunitari, prevedano differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

Ai commi 3 e 4 si esclude la configurabilità di una fattispecie discriminatoria nei casi in cui, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, le differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una persona, costituiscano – nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavo-

rativa (comma 3) oppure nei casi in cui le stesse, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime, perseguite attraverso mezzi adeguati e proporzionati.

L'articolo 4, conformemente a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera *g*) e *h*) della legge delega, reca una disciplina attuativa dell'articolo 7 della direttiva, relativo alla tutela giurisdizionale dei diritti.

La disposizione normativa in questione, dopo aver fatta salva l'applicabilità della procedura di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede, per coloro che intendano agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle forme di discriminazione di cui all'articolo 2 e che non ritengano di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, la possibilità di promuovere il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile o – nei casi di rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche – di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il tentativo di conciliazione in questione può essere promosso anche tramite le associazioni rappresentative, *ex* articolo 5, comma 1.

Vengono inoltre contemplati – prosegue il Presidente relatore – altri strumenti di tutela correlati, quali la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione previsto dal codice civile e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, l'applicabilità del regime probatorio di cui all'articolo 2729 del codice civile, la possibilità per il giudice di condannare al risarcimento del danno anche non patrimoniale, di impartire le opportune disposizioni per la cessazione del comportamento discriminatorio e di ordinare l'adozione di un piano di rimozione, di tenere conto, ai fini della liquidazione del danno, dell'eventuale circostanza che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscano ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività, di ordinare la pubblicazione della sentenza.

L'articolo 5, attuativo del comma 2 dell'articolo 7 della direttiva, attribuisce la legittimazione ad agire nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione.

La legittimazione ad agire, ai sensi del sopracitato articolo 5 dello schema di decreto in titolo, è riconosciuta alle associazioni e agli enti individuati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità. Viene altresì prevista la previa iscrizione degli stessi organismi al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 o al registro istituito dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in titolo.

La legittimazione attiva delle associazioni rappresentative – prosegue il Presidente relatore – riguarda sia i casi di discriminazione individuale che collettiva. Nel primo caso, le associazioni possono agire in forza di delega rilasciata dal soggetto passivo della discriminazione per iscritto, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata; nel secondo caso, invece, le associazioni possono agire anche in assenza di una delega, pro-

prio perché non sono individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione.

L'articolo 6, anch'esso attuativo dell'articolo 7 della direttiva, prevede l'istituzione di un apposito registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, delineando specificamente i requisiti necessari per l'iscrizione nello stesso registro (comma 2).

L'articolo 7, in attuazione di quanto previsto all'articolo 29, comma 1, lettera *i*) della legge delega, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, un Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, attribuendo a tale struttura funzioni di controllo e di garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela, nonché compiti di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

L'articolo 8 – prosegue il Presidente relatore – reca la disposizione sulla copertura finanziaria, prevedendo che gli oneri finanziari derivanti dall'istituzione e funzionamento dell'Ufficio sopra citato, quantificati in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, sono posti a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (comma 1). Al comma 2 si precisa che, fatto salvo quanto previsto al comma 1 per l'istituzione e il funzionamento dell'Ufficio, dall'attuazione del provvedimento non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

La senatrice PILONI, riservandosi di intervenire in modo più ampio in fase successiva, richiama l'attenzione della Commissione sui profili di connessione – e sui conseguenti possibili problemi di coordinamento – ravvisabili tra la materia oggetto dello schema decreto legislativo in titolo e quella considerata nello schema di decreto legislativo n. 217, concernente la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

131^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,35.**SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il presidente TOMASSINI informa che la Commissione bilancio si esprimerà domani in merito alla copertura finanziaria del provvedimento concernente una nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.

Il senatore TONINI dà notizia che dal 10 al 14 settembre p.v. si terrà la Va Conferenza Internazionale dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, a Cancun, in Messico, nel corso della quale saranno trattati problemi concernenti anche profili sanitari, quali l'accesso alle risorse idriche e farmacologiche delle popolazioni più povere. Riterrebbe pertanto opportuno che su tali problematiche fosse audito il Ministro della salute, magari congiuntamente con le Commissioni Industria ed Esteri.

Il presidente TOMASSINI, nel condividere l'importanza dell'argomento, si dichiara favorevole alla previsione di un'audizione – che potrebbe essere programmata intorno alla metà di giugno – del Ministro della salute. Contemporaneamente si potrebbe attivare la richiesta di partecipare al previsto incontro di Cancun attraverso l'invio di una delegazione ristretta.

IN SEDE REFERENTE

(1040) COLETTI ed altri. – *Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(1147) *PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani»*

(1318) *DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani*

(1388) *TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 settembre 2002.

Si apre quindi la discussione generale in cui interviene il senatore DI GIROLAMO che sottolinea in primo luogo come le malattie rare rappresentino un fattore di sicura rilevanza sociale, anche per i progressi scientifici in atto e in continua evoluzione. Sostanzialmente ne è interessata una platea di persone di circa 30 mila unità, con conseguente gravoso impegno sia per le famiglie che per lo Stato. Peraltro solo un terzo dei soggetti colpiti riesce poi a conseguire un ragionevole grado di autonomia. Pertanto appare necessario intervenire con strumenti legislativi adeguati, così come già si è verificato in alcuni Paesi, soprattutto negli Stati Uniti. Rimane aperto il problema della terapia da applicare con riguardo a queste malattie rare, dal momento che ulteriori ostacoli sono rappresentati dal fatto obiettivo che ricerca e sperimentazione su questi farmaci non risultano convenienti per le industrie del settore, considerata l'esigua platea dei soggetti interessati. A ciò aggiungasi l'ulteriore ostacolo rappresentato dal fatto che, normativamente, è statuito che sia il Ministro dell'Economia a poter dare il via libera all'immissione di nuovi farmaci. Alla luce di queste considerazioni, appare sempre più necessario predisporre un quadro legislativo adeguato. Rileva infine che l'industria farmaceutica che si occupa della ricerca sulle malattie rare è un'industria di piccole dimensioni, cosiddetta «di nicchia» e ciò costituisce un ulteriore motivo che dovrebbe indurre a svilupparla.

Il senatore MASCIONI ritiene la materia delle malattie rare assai delicata socialmente, la Costituzione impone infatti di tutelare la salute con ogni mezzo. Pertanto è assolutamente favorevole ad un rapido iter dei provvedimenti, cui non potrebbe essere d'ostacolo un breve ciclo di audizioni che consenta di acquisire il parere delle associazioni dei malati e degli esperti del settore.

La senatrice BAI DOSSI concorda con il precedente oratore e sull'opportunità di uniformarci ad alcuni dei paesi europei più avanzati che hanno già varato una legislazione in materia di malattie rare. L'Italia potrebbe così costituire un ulteriore positivo esempio. Si dichiara favorevole ad un breve ciclo di audizioni e ricorda che ella stessa ha già fornito qualche indicazione in proposito.

Il senatore DANZI, relatore alla Commissione, ricorda di avere già indicato quale testo di riferimento quello a firma del presidente Tomassini (n. 1388), ritenendolo il più completo e quello che ha fatto registrare il maggior consenso da parte delle associazioni. Si dichiara favorevole ad un breve ciclo di audizioni ed invita i componenti la Commissione a fargli pervenire le loro richieste.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(396) CALDEROLI. – *Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto*

(1586) ROTONDO ed altri. – *Disciplina della prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 luglio 2002.

Il presidente TOMASSINI ricorda che era stato acquisito l'assenso di tutti i Gruppi in ordine alla richiesta di trasferimento del provvedimento in sede deliberante, fatta eccezione per il Gruppo DS- l'Ulivo.

Il senatore MASCIONI scioglie la riserva a nome del Gruppo e si dichiara favorevole ad inoltrare tale richiesta alla Presidenza del Senato.

Il presidente TOMASSINI informa che è pervenuto il parere della Commissione Bilancio sul disegno di legge n. 396, assunto come testo di riferimento dalla Commissione. Si impone pertanto l'elaborazione di alcuni emendamenti, così come richiesto nel parere. Dà quindi mandato alla senatrice Boldi, relatrice alla Commissione, di procedere in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia

Il presidente TOMASSINI illustra la proposta in titolo, rilevando come negli ultimi decenni si siano registrate profonde trasformazioni demografiche. In Europa, in particolare, l'allungamento della vita media ed il calo delle nascite hanno portato ad un progressivo e costante invecchiamento della popolazione. In questo contesto l'Italia si distingue per essere il Paese con il più basso numero di figli per donna in età fertile. Tale fenomeno di transizione demografica ha generato apprensione a livello politico ed economico per la crescente preoccupazione che ciò possa mettere in crisi l'equilibrio del sistema finanziario, in particolare quello pensionistico, oscurando il fatto indiscutibilmente positivo che l'aumento della

speranza di vita è di per sé un dato prezioso ed il frutto più evidente sia del miglioramento generale delle condizioni di vita dell'intera popolazione conseguente il benessere economico raggiunto che del successo delle politiche sanitarie in Italia negli ultimi decenni.

Nel contempo l'ampiezza delle famiglie si sta progressivamente riducendo come testimoniato sia dalla riduzione delle famiglie stesse sia dall'aumento del numero di persone che vivono sole.

La gravità della situazione impone riflessioni serie e a tal fine si propone l'avvio di uno studio dettagliato in particolare sui motivi della denatalità, che consenta di analizzare le diverse cause e di proporre eventuali strategie di intervento e di riduzione del fenomeno ai più diversi livelli (statale, regionale, enti locali). Nonostante gran parte delle gravidanze e delle nascite rappresentino eventi fisiologici, in quasi tutti i paesi con sistemi sanitari sviluppati si è assistito – prosegue il Presidente – ad un progressivo aumento nella frequenza di procedure diagnostiche e terapeutiche complesse ed invasive che dovrebbero essere riservate solo alla piccola quota di gravidanze e parti a rischio.

A fronte di linee guida che da più parti vengono emanate, permane un'estrema parcellizzazione dei punti nascita con un'elevata percentuale di ospedali che effettuano meno di 600 parti all'anno; inoltre i neonati a maggior rischio non afferiscono sempre ai punti di nascita con elevato volume di attività ostetrica e dotati di strutture adeguate. La frequenza del taglio cesareo rappresenta un primato del nostro Paese con forti differenze per area geografica, per punto nascita e tra strutture pubbliche e private. Secondo i più recenti dati, la percentuale complessiva italiana è salita al 30,8 per cento nelle strutture pubbliche e oltre il 50 per cento in quelle private. In alcune regioni si è superato il 50 per cento complessivo delle nascite per via chirurgica.

A fronte di questi problemi socio-sanitari, rileva come poche siano, nel nostro Paese, le indagini volte a valutare la qualità dell'assistenza ricevuta dalle donne durante la gravidanza, il parto ed il puerperio ed ancor meno quelle interessate a valutare il loro grado di soddisfazione. Tutto ciò, oltre ad indurre un aumento dei costi, può costituire un possibile incremento del rischio di problemi iatrogeni e di ridotta qualità delle prestazioni sanitarie. Inoltre le variazioni nelle pratiche assistenziali per area geografica, caratterizzate da una forte penalizzazione del Sud Italia, sono molto più ampie di quelle giustificabili in base alle differenti caratteristiche della popolazione e alla frequenza di eventi sanitari negativi.

A fronte di un generalizzato accesso all'assistenza prenatale, come in molti altri paesi ad economia sviluppata, in Italia si registra inoltre un progressivo aumento della frequenza di procedure diagnostiche e terapeutiche di non provata evidenza scientifica e che spesso non trovano giustificazione in termini di indicazioni mediche.

Alla luce delle considerazioni illustrate, appare quindi di grande rilevanza analizzare in dettaglio questi fenomeni avendo riguardo alle problematiche sanitarie, socio-culturali, economiche e politiche onde poter suggerire alle parti interessate strategie comuni. L'indagine della Commis-

sione Igiene e sanità del Senato dovrebbe pertanto analizzare i dati esistenti, interpellare gli esperti del settore, audire le società scientifiche e le associazioni professionali maggiormente coinvolte nei problemi sopra illustrati, nonché gli Organismi coinvolti nelle scelte politico-sociali.

Al fine di approfondire le analisi demografiche ed epidemiologiche, le implicazioni socio-economiche, i piani operativi esistenti e quelli possibili in futuro, il presidente Tomassini propone altresì una serie di visite presso strutture rappresentative di diverse realtà italiane, nonché sottolinea la necessità di avvalersi di alcuni consulenti tecnici che saranno successivamente indicati dai senatori Baio Dossi, responsabile per la parte dell'indagine concernente la denatalità e Tredese, per quanto riguarda la parte relativa a gravidanza, parto e puerperio.

Concorda la Commissione all'unanimità sulla proposta del Presidente, che inoltrerà tale richiesta alla Presidenza del Senato.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

217^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene l'assessore all'ambiente della regione Campania, dottor Ugo de Flaviis, accompagnato dal dirigente del settore programmazione interventi di protezione civile sul territorio della regione Campania, ingegner Ernesto Calcara.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Sulla richiesta conviene la Commissione e viene pertanto adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione dell'assessore all'ambiente della regione Campania, e del dirigente della programmazione interventi di protezione civile sul territorio della regione Campania

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 maggio scorso.

Il presidente NOVI, nell'introdurre l'odierna audizione, osserva che i soggetti che sono intervenuti potranno fornire un utile contributo in ordine

al problema della responsabilità della prevenzione del dissesto idrogeologico in Campania.

Il dottor DE FLAVIIS fa presente che la gestione commissariale – di cui è attualmente incaricato il presidente della regione Bassolino – ormai si sussegue da una serie di anni, per effetto di ordinanze che sono state adottate a seguito di alluvioni o di tragici eventi come quelli che hanno colpito la zona di Sarno nel 1998. Accanto alla gestione commissariale, tuttavia, tra il 1999 e il 2001 sono stati attivati investimenti strategici nel settore della protezione civile e in ambito infrastrutturale; è emersa altresì la scelta politica di procedere ad un accordo di programma quadro anche al fine di sfruttare sia il programma operativo regionale (POR) 2000-2006 sia i fondi per le aree depresse: in tale contesto si prevede la programmazione di investimenti di ammontare pari a circa 1.000 miliardi delle vecchie lire.

In ogni caso, l'aspetto più rilevante attiene a come gestire efficacemente la capacità di risposta alle emergenze legate al dissesto idrogeologico cui è particolarmente esposta la regione Campania. Anche al fine di pianificare interventi radicali, negli ultimi tempi, si è assistito ad un recupero del ruolo delle Autorità di bacino, con l'avvio dei piani stralcio che prevedono sia interventi di accompagnamento alla pianificazione urbanistica sia i primi passi per giungere ad un piano regionale delle acque.

Il presidente NOVI chiede ai soggetti intervenuti di fornire chiarimenti in ordine al sito di Cervinara, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio.

Il senatore SPECCHIA ritiene che la presenza dell'Assessore all'ambiente della regione Campania possa costituire un'occasione per avere notizie sulla delicata situazione che investe ancora l'area di Sarno e di altri comuni, colpiti dagli eventi del 1998. Da quanto si apprende, nonostante gli ingenti finanziamenti assegnati, tanto l'attività di prevenzione quanto quella di ricostruzione procedono a rilento; pertanto, occorre comprendere quali cause hanno determinato questo rallentamento dei tempi.

L'ingegner CALCARA fa presente che gli interventi commissariali hanno ad oggetto fenomeni di dissesto idrogeologico tra loro diversi: mentre, infatti, per quanto riguarda Sarno, il dissesto idrogeologico è imputabile a una tipica colata di fango, determinata da piogge forti e concentrate, con riferimento, invece, agli eventi che hanno colpito Cervinara ed altri comuni nel 1999 bisogna considerare un'altra tipologia di evento che riguarda il dissesto di versanti che ha danneggiato parte sottostante dell'abitato. Per effetto di queste vicende è stato adottato un complesso di ordinanze – che lascia, insieme alle connesse relazioni, agli uffici della Commissione – che ha avuto un *iter* travagliato dal momento che ha richiesto l'effettuazione di accertamenti ed indagini. Una prima ordinanza contempla il complesso piano degli interventi previsto per il comune di

Cervinara per una spesa di circa 20 milioni di euro, a cui poi bisogna aggiungere ulteriori interventi per la ricostruzione inerenti la provincia di Benevento. In relazione a questa ordinanza, si sono riscontrate difficoltà nell'attività progettuale anche se di recente sono stati approvati progetti significativi.

Una seconda ordinanza ha per oggetto l'area di Pozzano con un piano complessivo di interventi di circa 51 milioni di euro: in particolare, sono stati ultimati interventi per circa 17 milioni di euro, mentre gli ulteriori costi sono imputabili a interventi in corso di esecuzione o nuovi, al fondo di riserva per gli interventi urgenti, alla ripresa delle attività produttive, nonché all'assistenza ai nuclei familiari. Una terza ordinanza riguarda la zona di Sarno e gli altri comuni colpiti dagli eventi del 1998, per un piano di interventi il cui costo ammonta a circa 380 milioni di euro: sono stati per ora completati 119 interventi per un ammontare pari a circa 120 milioni di euro. Inoltre, si sta affrontando il nodo delle progettazioni più complesse che consentiranno di mettere in sicurezza i centri abitati di Sarno, Bracigliano e Quindici, mentre un ulteriore impegno ha riguardato la sistemazione delle aree agricole danneggiate.

Per effetto di questo quadro di interventi si è innalzato il livello di tutela anche perché sono attive delle soglie pluviometriche, superate le quali scatta la emergenza. In pratica, sono articolate diverse fasi: una di presidio, una di attenzione per i comuni, legata al superamento di una prima soglia pluviometrica, una terza di preallarme quando si supera una seconda soglia, ed un'ultima fase di allarme che si attiva quando viene superata una terza soglia. Tuttavia, bisogna considerare che la regione Campania annovera anche un tipo di dissesto idrogeologico collegato all'erosione delle coste, con gravi ricadute tanto sulla sicurezza degli abitati quanto sulla economia di quei luoghi. Anche per questo motivo è degno di nota che nel 2001 la giunta regionale ha approvato una delibera, recante le linee guida per l'attuazione del programma per la riduzione del rischio idrogeologico in Campania: in tale documento sono previste due forme di interventi strutturali riguardanti, rispettivamente, la previsione e prevenzione del rischio, nonché misure urgenti e complesse con riferimento ad alcune aree particolarmente esposte a tali fenomeni.

Il senatore PONZO chiede ai soggetti intervenuti qualche notizia in merito ai fenomeni di dissesto idrogeologico anche per quanto riguarda la città di Napoli.

Il presidente NOVI, dopo aver fatto presente al senatore Ponzo che l'oggetto della sua richiesta è stato particolarmente approfondito in un'apposita indagine conoscitiva svolta all'inizio della legislatura, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara chiusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone di invertire la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, iniziando i lavori con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge in materia di TV e minori.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(504) MONTICONE ed altri. – *Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet*, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1887) GUBERT. – *Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni*

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(2178) FALOMI. – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 504 e 1887, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2175 e 2178 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 2175 e 2178, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 504 e 1887 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 504 e 1887 sospeso nella seduta dell'11 febbraio 2003.

Il PRESIDENTE, dati i temi affrontati dai suddetti provvedimenti, propone di congiungerne il seguito dell'esame con quello – a sua volta congiunto – degli altri due disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il relatore MONTICONE, illustrando questi ultimi due disegni di legge, fa presente che la Commissione speciale in materia di infanzia e minori è chiamata a formulare un parere, per la parte di competenza, sulle norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo. In particolare l'esame si dovrà concentrare sugli articoli 3, 4 e 10 del disegno di legge n. 2175 – in cui viene affrontato il tema della tutela dei minori – nonché, in parallelo, sui testi a ciò espressamente dedicati, e cioè i disegni di legge nn. 1887 e 504. Data la complessità della materia specifica e dei provvedimenti in cui essa si trova a essere inserita, non ritiene si possa procedere sbrigativamente o superficialmente, inserendo i diversi punti entro le ascisse e le ordinate ora delle pressioni da parte di categorie interessate a una fetta di mercato così rilevante e cospicua, ora invece dettate magari da più profonde derive morali o quand'anche dall'elementare buon senso.

Il Relatore ritiene necessario soffermarsi su taluni punti salienti. Il problema di fondo di cui oggi ci si trova in realtà a dibattere è, e rimane in ogni modo, quello della suggestione, della forza di attrazione della televisione, che entra senza bussare nelle case, dei modelli di vita che essa diffonde e delle mentalità che lentamente crea nei singoli e nella società, con effetti logicamente più gravi sui più deboli. A suo avviso, la proposta di legge presentata dal Governo (AS 2175) non sembra idonea a risolvere alcuni dei problemi aperti, primo fra i quali quello di una reale ed efficace tutela dei minori. Vi sono problemi di fondo assai gravi: se da un lato trovano enormi difficoltà di integrazione le piccole realtà, in un sistema dominato dai grandi gruppi, si osserva la lenta perdita di identità della stessa RAI rispetto alle derive etico-normative di «servizio pubblico». Ad esempio, quando in un film vi sono all'incirca le stesse interruzioni pubblicitarie di una tv privata e durante una partita di calcio gli stessi minispot, non c'è differenza fra le due situazioni. L'*audience*, lo *share*, il gradimento e via enumerando sono trappole cui il servizio pubblico dovrebbe saper guardare dall'interno di una programmazione di qualità. Questo dovrebbe rimanere obiettivo primario del servizio pubblico.

Per quanto riguarda i punti specifici, l'articolo 3 del disegno di legge n. 2175, tratta dei principi fondamentali ed è costituito da un solo periodo: sarebbe opportuna una riformulazione che possa giovare a una maggiore chiarezza ed efficacia. A tale riguardo, laddove si fa riferimento alla «promozione del benessere e della salute fisica e mentale del minore», il Relatore rileva che «promozione del benessere» è espressione vaga e, come tale, imprecisa. Tali principi fondamentali dovrebbero essere dunque riformulati con maggiore nettezza e attenzione, con preciso riferimento all'estensione della tutela fisica, psichica e morale del minore. Migliore formulazione sembra quella contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge

n. 1887, presentato dal senatore Gubert, che recita testualmente: «La Repubblica riconosce il regolare e armonico sviluppo psichico, fisico e morale del minore quale diritto soggettivo inviolabile della persona», ai sensi della nostra Costituzione.

Con riferimento all'articolo 4, che tratta dei principi a garanzia degli utenti, il Relatore osserva che mentre da molte parti si chiede da tempo e insistentemente un sostanziale rafforzamento, anche legislativo, della tutela dei minori nel campo della comunicazione e in particolare in quello televisivo, la norma in esame riduce invece tale tutela e non sembra tenere in alcun conto di alcuni elementi fondamentali e cioè: a) il numero altissimo di episodi, che dimostrano quali effetti perniciosi abbiano i modelli di vita violenti, sistematicamente assorbiti, sulle persone sprovviste di senso critico e in particolare sui più deboli; b) gli ammonimenti e i richiami autorevoli di scienziati ed educatori che sottolineano la necessità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e che richiamano l'attenzione sui numerosi gravi crimini ai danni dell'infanzia; c) le iniziative in essere in moltissimi Paesi che ritengono inadeguata la tutela dei minori nel campo audiovisivo e sono volte a rafforzarla; d) la maggior parte dei preadolescenti e degli adolescenti ha ormai il televisore e il videoregistratore in camera e i genitori sono per molte ore al giorno fuori casa, con la conseguente difficoltà, e talvolta impossibilità per costoro, di occuparsi delle scelte dei propri figli; e) per le ragioni ora esposte, i genitori non riescono sovente a poter stare accanto ai propri figli quando la loro presenza sarebbe richiesta. Qui non si tratta di far leva semplicemente sul fatto che gli spettacoli, dei quali è vietata la diffusione, conterrebbero soltanto scene erotiche o volgari. Buona parte di essi è colma di violenza di ogni tipo, palese o occulta, fisica o psicologica. Quella violenza qualche volta provoca vero e proprio turbamento, e comunque, incide lentamente e profondamente su mentalità e comportamenti di bambini e adolescenti: di essa e delle sue conseguenze il Parlamento italiano e quello europeo si fecero carico solo pochi anni or sono, introducendo alcune norme che ora rischiano di essere cancellate. Si tratta di una violenza, presentata molto spesso come modello di vita e di affermazione personale, che preoccupa profondamente una moltitudine crescente di educatori e di esperti, ma che preoccupa ancor più profondamente milioni di famiglie, le quali sono consapevoli di non avere adeguati strumenti culturali ed educativi per creare nei loro figli – attratti mediamente dalle tre alle quattro ore al giorno dalla televisione – quelle capacità critiche e quelle conoscenze necessarie a scegliere oculatamente i programmi e a decifrare e comprendere i messaggi in essi contenuti. Bambini e ragazzi vedono ormai la tv a tutte le ore, in particolare al mattino e la sera dopo cena: alle 22,30 milioni di essi sono ancora davanti al televisore. Par cosa discutibile pensare che i minori abbiano difficoltà ad accedere alle tv criptate o che i genitori possono vietarne o limitarne l'uso (fra l'altro con effetti molto spesso controproducenti), ovvero pensare che alcuni accorgimenti tecnici o avvisi possano risolvere il problema. Anzi essi finirebbero per complicarlo e aggravarlo ulteriormente, creando – ove i genitori si opponessero alla visione da parte

dei preadolescenti dei programmi a essi non adatti – una conflittualità permanente in moltissime famiglie. Il relatore è dell'avviso che laddove all'articolo 4, comma 1, lettera b) del disegno di legge n. 2175, si conclude facendo «salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato», sia questo un modo per aggirare tanto le leggi dello Stato in vigore (che riguardano pornografia e pedofilia) quanto lo stesso dettato costituzionale dell'articolo 21. Una legge o un codice di autoregolamentazione che riguardi le televisioni non può consentire tutto questo.

Sarebbe poi opportuno specificare nel medesimo contesto che non solo nelle immagini di violenza «efferata e/o insistita» risiede il pericolo, bensì anche in quelle forme che potrebbero addestrare al crimine o anche suscitare emulazione di atti illeciti.

L'articolo 10 è dedicato alla tutela dei minori nella programmazione televisiva: la stampa e gli altri mezzi della comunicazione si sono ampiamente soffermati, in questi giorni, sul nuovo Codice di autoregolamentazione Tv e minori, che, accogliendo le annose istanze di gran parte dell'opinione pubblica, sarebbe in grado di tutelare adeguatamente i minori dalla violenza di ogni specie che riempie i nostri schermi. Il relatore esprime il proprio dissenso su tale giudizio. Il Codice, che ricalca quello emanato sotto il governo Prodi e lo migliora in alcune sue parti, è un buon codice che prevede obblighi precisi, anche se non completamente sufficienti. Esso ha, però, il difetto di fondo di tutti i documenti di autoregolamentazione che lo hanno preceduto, e corre il rischio di rimanere senza effetti in quanto non prevede sanzioni, ma solo la possibilità di ingiungere alle emittenti di cessare o adeguare i loro comportamenti. Infatti, non prevede la possibilità di applicare sanzioni efficaci nel caso di inosservanza delle ingiunzioni o di persistente violazione degli impegni assunti. Mentre la mancata previsione di un qualsiasi monitoraggio, subordina la possibilità di intervento del Comitato alle segnalazioni che gli perverranno e sulle quali è presumibile ben poco si possa contare. Né modifica la situazione l'obbligo del Comitato di attuazione del Codice di trasmettere le proprie decisioni all'Autorità, in quanto essa potrà decidere solo nel caso di violazione della legge n. 223 del 1990. Peraltro, all'Autorità e al Comitato deve essere affiancato il lavoro del Consiglio nazionale degli utenti, come suggerisce la proposta del senatore Gubert all'articolo 9. Permane invece la necessità di superare sia le carenze del Codice Tv e minori, sia della legislazione vigente, causata anche dalle difficoltà interpretative di essa da parte di organismi non aventi le competenze specialistiche indispensabili a valutare la lesione del diritto dei minori a un armonico sviluppo psichico, fisico e morale. In tal modo non è resa possibile l'applicazione di efficaci sanzioni, non solo nel caso di violazione della legge, ma anche in quella reiterata del Codice, né sono garantite così la famiglia e la società dagli effetti nefandi che i continui messaggi di una violenza, spesso accattivante e troppo spesso impunita, hanno sui più deboli e sui labili. In questo contesto, par cosa di certo rilievo che la legislazione sulla tutela dei minori venga rafforzata, così da rendere anche applicabile il nuovo Codice. Pertanto al comma 2 dell'articolo 10 del disegno di legge

n. 2175, quando si parla di «specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 ecc.», occorrerebbe meglio specificare in cosa consistano tali misure, accogliendo una volta ancora quanto ad esempio proposto al comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge del senatore Gubert che recita: «Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette, previste dai codici di autoregolamentazione o da analoghi documenti, sono altresì vietate la pubblicità televisiva e la trasmissione di presentazioni di opere di futura programmazione quali *promos* e *trailers* di produzioni, film, telefilm e programmi dei quali la legge o altre norme o i codici stessi vietano la trasmissione nelle stesse ore».

Avviandosi alla conclusione, il Relatore sottolinea la necessità non già di ridurre, ma adeguare e rafforzare la tutela dei minori e dei diritti della famiglia, anche perché gran parte dei cittadini sono stanchi di violenza e volgarità, avendo ormai abbondantemente constatato quanto gravi siano i danni che tale violenza audiovisiva è in grado di arrecare. Le loro segnalazioni e richieste sono da decenni disattese e le leggi sistematicamente violate. Le sanzioni previste a tutela dei minori non sono state quasi mai eseguite dalla competente Autorità. E le rarissime volte che ciò è avvenuto (sette volte negli ultimi due anni, due delle quali per la trasmissione di immagini che indignarono l'intera opinione pubblica), lo è stato nella misura minima prevista dalla legge (tutto si è ridotto a una ammenda valutabile in pochi milioni delle vecchie lire). Così come rimane aperto il problema, altrettanto grave e inconcepibile, della violenza e della volgarità della quale sono foriere opere cinematografiche che, sulla base delle insindacabili decisioni delle commissioni di revisione, possono essere trasmesse in televisione nelle ore di maggior ascolto da parte dei minori. A questa situazione si è cercato in passato più volte di ovviare, ma senza risultati apprezzabili: con alcuni codici di autoregolamentazione e carte similari, con le norme contenute nell'articolo 15 della legge n. 223/90 (la c.d. legge Mammi), con quelle di cui all'articolo 3 della legge n. 97/1995 sulle opere a soggetto per la tv, il cui regolamento di attuazione però non è stato mai approvato; con la modifica della composizione delle commissioni di revisione cinematografica, poi rimodificate annullando praticamente la riforma; con il testo dell'articolo 11 del disegno di legge n. 1138, approvato a larga maggioranza dalla competente commissione del Senato nella scorsa legislatura, e tuttavia decaduto per la fine della legislatura stessa e con l'obbligo imposto ben cinque anni fa all'Autorità dalla legge – obbligo ancora non adempiuto, per ragioni di difficoltà materiale della stessa Autorità – di effettuare un monitoraggio delle trasmissioni televisive. Tutto questo senza raggiungere lo scopo che il legislatore si prefiggeva. La Rai, per la mancanza di precisi obblighi quantitativi alla produzione e trasmissione di programmi per i minori o adatti a una visione familiare ha potuto tranquillamente disattendere alcuni degli impegni contrattuali, mentre i codici di autoregolamentazione sono rimasti inapplicati per una serie di fondamentali vizi di origine, primi fra essi la

mancanza della previsione di sanzioni efficaci e la composizione corporativa degli organi chiamati ad applicarle.

In base alle osservazioni fin qui illustrate, il Relatore propone alla Commissione di esprimere sui disegni di legge in titolo, per la parte di competenza, un parere favorevole, ma condizionato alla introduzione di disposizioni legislative che:

1) ribadiscano il rispetto non solo dei diritti della persona, ma anche di quelli della famiglia;

2) non riducano in alcuna forma la tutela prevista dalla legislazione vigente;

3) non solo vietino di trasmettere – nei programmi d’informazione – immagini di violenza efferate e/o «insistite» ecc., ma consentano la trasmissione in detti programmi di normali scene di violenza nella misura minore possibile e solo nel caso che siano assolutamente indispensabili alla comprensione della notizia;

4) prevedano il divieto assoluto di trasmettere, in tutti gli altri programmi irradiati, scene o sequenze di violenza (a tale proposito il termine «gratuita» contenuto nel disegno di legge n. 2175, così come prevede il Nuovo Codice Tv e minori desta perplessità, poiché nulla può essere qualificato come gratuito in quanto è sempre possibile dimostrare che una scena o sequenza ha una funzione importante nella vicenda o nella trasmissione);

5) precisino cosa si intenda per «scene pornografiche» (Articolo 15, comma 10, della legge n. 223 del 1990) in modo da consentire una puntuale applicazione della disposizione anche da parte dell’Autorità;

6) riconfermino l’obbligo dell’Autorità di effettuare il monitoraggio delle trasmissioni televisive, fissando un termine perentorio per la sua realizzazione;

7) stabiliscano modalità atte a rendere possibile la valutazione della sussistenza del possibile danno all’armonico sviluppo psichico e morale dei minori;

8) prevedano che, anche nel caso di reiterata violazione del Codice unico di autoregolamentazione, l’Autorità o un altro organo pienamente indipendente possa d’ufficio o su segnalazione, applicare le sanzioni previste dall’articolo 31 della legge n. 223/90;

9) stabiliscano le modalità per rendere obbligatorio il rispetto del Codice Tv e minori da parte di tutte le emittenti;

10) prevedano, infine, modalità atte a stabilire quali programmi possano essere classificati (e indicati) come specificamente rivolti ai minori; adatti alla visione dei bambini e/o dei preadolescenti oppure alla visione familiare.

Il presidente BUCCIERO ringrazia il Relatore per l’illustrazione molto approfondita, della quale ha apprezzato soprattutto la sottolineatura circa la violenza che caratterizza la maggior parte dei programmi televisivi. Suggerisce eventualmente di trasformare in raccomandazioni le con-

dizioni proposte nella bozza di parere e quindi propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Il relatore MONTICONE concorda con il Presidente.

Anche la Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(791) GIRFATTI ed altri. – Modifiche all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente il diritto del minore ad una famiglia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta dell'11 febbraio 2003.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Mugnai aveva svolto ed anche integrato l'illustrazione del provvedimento in titolo e pertanto apre la discussione generale.

Il senatore GIRFATTI interviene per segnalare la necessità di estendere anche ai minori extracomunitari la possibilità di essere affidati agli istituti di assistenza, eventualmente anche per un arco di tempo parziale, in modo tale da poter fornire un'adeguata forma di protezione a questi bambini particolarmente svantaggiati.

Il senatore PELLICINI, accogliendo favorevolmente il suggerimento del senatore Girfatti sottolinea che questo può essere un aspetto qualificante del disegno di legge in esame. Richiama l'attenzione infatti sul gravissimo problema dei cosiddetti bambini-ombra che arrivano in Italia senza una precisa identità e poi scompaiono, oppure diventano facile preda di traffici illegali. Particolarmente penosa è la situazione, sotto gli occhi di tutti, dei bambini dediti all'accattonaggio che sono assolutamente privi di qualsiasi tutela e rende noto che dati interessanti in merito sono stati di recente forniti dal sottosegretario all'Interno Mantovano. Ribadisce quindi che la possibilità per gli istituti di assistenza di ospitare anche minori extracomunitari in stato di abbandono merita particolare attenzione da parte della Commissione.

Alla richiesta del senatore MONTICONE di acquisire dati sulla realtà degli istituti, il relatore MUGNAI fa presente che è disponibile presso la Segreteria della Commissione molto materiale di documentazione in materia, dal cui studio è possibile evincere la necessità di mantenere un sistema misto in cui siano presenti sia gli istituti che le cosiddette case-famiglia. Il disegno di legge in esame persegue un obiettivo limitato all'abrogazione del termine di cessazione dell'attività degli istituti: tuttavia, la

delicatezza della materia impone una attenta riflessione sulla realtà concreta che si caratterizza per lo stato di abbandono e comunque di precarietà in cui versano soprattutto i bambini extracomunitari, ai quali solo gli istituti potrebbero assicurare un sostegno adeguato.

Il PRESIDENTE, condividendo le osservazioni del senatore Mugnai, richiama a sua volta l'attenzione sulla necessità di un'ampia riflessione, poiché la materia non è immune da gravi speculazioni. Ha infatti potuto acquisire, da talune segnalazioni, che da una parte le famiglie affidatarie godono di contributi regionali diversificati a seconda delle Regioni, e d'altra parte molti istituti hanno difficoltà di gestione economica, se non è presente un numero minimo di ospiti. Di qui il rischio di affidi agli istituti finalizzati solo a coprire il numero necessario di posti per la sopravvivenza stessa dell'istituto. Invita pertanto a proseguire l'esame del disegno di legge con una particolare attenzione scevra da pregiudizi ideologici, al fine di conseguire un risultato utile ed efficace, attraverso un approccio pragmatico. Spesso infatti si giudica negativamente l'istituto, addebitandogli la mancanza di un ambiente caldo ed affettuoso: in realtà, occorrono standards qualitativi idonei per garantire ai minori ospiti adeguata assistenza, ciò che li sottrarrebbe all'esposizione ai traffici illegali. Le conseguenze della chiusura degli istituti dovrebbero far riflettere sul problema enorme che si determinerebbe per tutti i minori, specie extracomunitari, ai quali mancherebbe anche quella minima possibilità di tutela.

Il relatore MUGNAI si associa all'autorevole intervento del Presidente.

Il senatore SEMERARO osserva che sarebbe opportuno acquisire in materia e direttamente dagli operatori un ampio ventaglio di dati ed informazioni sulla realtà concreta. Propone a tale proposito di avviare audizioni degli assessori ai servizi sociali delle maggiori città italiane, nonché dei presidenti dei Tribunali dei Minori delle città nelle quali l'emergenza di minori senza famiglia è maggiormente presente. Condivide comunque la necessità di abrogare il termine del dicembre 2006 per la chiusura degli istituti in modo tale che questi possano continuare a fornire un sostegno ai minori abbandonati.

Il senatore DETTORI sottolinea che in materia di assistenza ai minori abbandonati c'è troppa improvvisazione e mancanza di qualificazione professionale da parte degli operatori che nella maggior parte dei casi appartengono al mondo del volontariato. È questo a suo avviso un punto dirimente che meriterebbe approfondimenti e soluzioni normative idonee.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

La Commissione conviene quindi di procedere allo svolgimento in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi all'audizione dei presidenti dei Tribunali dei Minori di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Lecce, Taranto e Trieste nonché all'audizione degli assessori ai servizi sociali di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bari, Trieste e Firenze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri e del disegno di legge di iniziativa governativa)

(A.S. 1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(A.S. 1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(A.S. 1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (Parere alla 8ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole).

Riferisce alla Commissione l'onorevole NUVOLI, il quale esordisce evidenziando come sia ormai pacifico e confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale che l'informazione attuata attraverso i mezzi di comunicazione di massa, si tratti di stampa o di radiotelevisione, è attività che – per il fatto di collegarsi all'esercizio di una libertà fondamentale quale quella di espressione del pensiero ed alla presenza di un valore essenziale per la democrazia quale quello del pluralismo – non può essere collocata sullo stesso piano delle materie elencate nell'articolo 117 della Costituzione. Nei suoi risvolti attivi e passivi, ossia la libertà di informare e il diritto ad essere informati, l'informazione esprime, infatti – al di là delle singole sfere di attribuzioni rispettivamente assegnate allo Stato ed

alle Regioni – una condizione preliminare e non sopprimibile per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico. Nell'ambito di tale forma, qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenze di natura politica non può, di conseguenza, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all'impiego dei mezzi di comunicazione di massa. Su questi presupposti si articola l'iniziativa del Governo e del Parlamento in materia di comunicazioni di massa. La ridefinizione, quindi, della disciplina del sistema radiotelevisivo appare necessaria anche in virtù dell'urgenza di adeguare la stessa alla intervenuta riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

In particolare, si tiene conto dell'attribuzione dell'ordinamento della comunicazione alla legislazione concorrente (articolo 117, comma 3, della Costituzione) e, pertanto, occorre individuare i principi fondamentali che dovranno informare la legislazione regionale sulla materia. Conformemente alla predetta ripartizione delle competenze, l'Atto Senato 2175 attribuisce allo Stato la determinazione dei principi fondamentali – principi che non costituiscono un limite, ma piuttosto un elemento cardine di armonizzazione e di individuazione del livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – lasciando alle Regioni il compito di sviluppare, nell'ambito della radiodiffusione regionale, una legislazione che valorizzi il criterio dell'articolazione territoriale della comunicazione come espressione dell'identità e delle culture locali, anche attraverso un sistema radiotelevisivo a carattere territoriale. Fuori da questo ambito, naturalmente, la disciplina spetta, nel pieno rispetto del dettato costituzionale, alla legislazione statale.

L'onorevole NUVOLI ritiene che il provvedimento legislativo in questione sia assolutamente rispettoso del quadro legislativo in generale e, in particolare, per gli aspetti che investono specificamente la materia dell'ordinamento della comunicazione, della competenza concorrente, che è quella che interessa la Commissione. Volutamente trascura, quindi, ogni valutazione sull'articolo 15 dell'Atto Senato 2175, che riproduce un testo approvato dalla Camera a seguito di un emendamento che ha incisivamente modificato il testo proposto dal Governo; i Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, da posizioni diverse, continueranno il confronto sul punto.

Il relatore prosegue dando conto dell'impostazione complessiva del disegno di legge di iniziativa governativa, come approvato dalla Camera in prima lettura. Le principali aree di intervento del testo in esame possono essere individuate nel modo seguente. Ridefinizione dei principi generali e fondamentali del sistema radiotelevisivo, anche al fine dell'esercizio da parte delle Regioni della potestà legislativa concorrente in materia di «ordinamento della comunicazione», prevista dal nuovo articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Alla individuazione di tali principi dovrebbe concorrere anche il Testo Unico di cui si prevede l'adozione, sulla base della delega contenuta nel disegno di legge in esame (articolo 16). Nell'ambito del Capo I, all'articolo 1, la Camera ha stabilito che la legge

individua i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale regionale e locale e lo adegua all'avvento della tecnologia digitale; al secondo comma, inoltre, la Camera ha precisato che sono comprese, nell'ambito di applicazione della legge, le trasmissioni di programmi televisivi, radiofonici e programmi diffusi anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati ad accesso condizionato su frequenze terrestri via cavo e via satellite. All'articolo 3, relativo ai principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, sono stati introdotti dall'altro ramo del Parlamento i principi della lealtà dell'informazione, della salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e ambientale ed in particolare della dignità della persona, della protezione e promozione del benessere e della salute fisica e mentale del minore, principi garantiti non solo dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nel nostro ordinamento, ma anche dalle leggi statali e regionali. All'articolo 4, l'Assemblea della Camera ha modificato soltanto il comma 1, lettera a), laddove si fa riferimento alla fruizione ed allo sviluppo delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica, ed il secondo comma, volto a favorire la ricezione da parte di cittadini disabili dei programmi radiotelevisivi, facendo quindi un riferimento generico e non puntuale ai diversi tipi di programmi come nel testo unificato. L'articolo 5 contiene poi la novella dell'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dispone che la percentuale del 5 per cento sia sostituita da quella del 10 per cento.

L'unica modifica contenuta nell'articolo 6 è il riferimento puntuale alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale (comma 3), laddove si prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole per rendere effettiva l'osservanza dei principi definiti dalla legge.

Nel Capo I è contenuto inoltre l'articolo che riguarda la disciplina delle diffusioni interconnesse (articolo 8). Nell'ambito dell'articolo 8, è stato introdotto dalla Camera il divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse. Sono poi contenute norme relative alla tutela dei minori durante la diffusione del mezzo televisivo (articolo 10). Nell'ambito del Capo I è stata, inoltre, ampliata la disciplina in materia di emittenza locale (v. articolo 7). Il testo dell'articolo 7 consiste in una riformulazione di alcune delle proposte di legge originarie. L'articolo ha quindi introdotto, accanto a principi generali, un complesso di disposizioni, anche di carattere molto puntuale, concernenti l'esercizio dell'attività di trasmissione delle emittenti locali, le interruzioni pubblicitarie, il diritto di cronaca e la comunicazione istituzionale.

Sono state altresì introdotte alcune ulteriori modifiche, tra le quali la disposizione per cui alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale – fermi restando i limiti fissati dall'articolo 2, comma 1, lettera l) – è consentito trasmettere indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore a sei bacini regionali. Inoltre, al comma 4, sono state rimodulate le regole per le trasmissioni delle emittenti radiotelevisive locali e, al comma 5, è prevista

l'adozione di un regolamento da parte del Ministro delle comunicazioni in cui vengono definiti i criteri per la revoca di contributi in favore di emittenti radiofoniche e televisive che diffondono messaggi pubblicitari ingannevoli. Il comma 6 contiene infine la novella dell'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che sostituisce la percentuale del 35 per cento con la percentuale del 40 per cento.

Il relatore onorevole NUVOLI si sofferma successivamente su punti concernenti la revisione della disciplina anticoncentrazione con l'individuazione di limiti riferiti al «sistema integrato delle comunicazioni», nonché l'individuazione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e la riforma della RAI, con la definizione dei tempi e dei modi di avvio del processo di privatizzazione di essa, a partire dal 1° gennaio 2004, con la modifica della durata della concessione, nonché della composizione e delle procedure di nomina degli organi della RAI.

Illustra successivamente la disciplina transitoria per la conversione dalla televisione analogica alla televisione digitale, e la previsione di un complesso di abrogazioni esplicite, che riguardano numerose disposizioni di legge, tra le quali la disciplina relativa alle posizioni dominanti di cui alla legge n. 249 del 1997, nonché la prevista delega al Governo per l'emanazione di un Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione (articolo 16) con il quale devono anche essere indicati – sulla base di criteri definiti dal disegno di legge medesimo – i principi nel rispetto dei quali le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale.

Avviandosi alla conclusione il relatore NUVOLI si sofferma brevemente sulla disciplina della tutela dei minori nella programmazione televisiva la quale prevede, in particolare, il recepimento a livello legislativo del codice di autoregolamentazione «TV e minori» con la conseguente rimodulazione – in un'ottica di sostanziale inasprimento delle pene – delle procedure sanzionatorie.

Dà quindi lettura di una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, limitatamente ai profili di sua competenza, esprime parere favorevole sul disegno di legge A.S. 2175, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione».

Interviene successivamente il senatore VITALI il quale, preannunciando il voto contrario dei Gruppi parlamentari dell'opposizione sulla proposta di parere favorevole testé illustrata dal relatore, svolge alcune considerazioni supportate anche da uno studio compiuto dall'Istituto ASTRID, concernente i profili di incostituzionalità dell'iniziativa legislativa del Governo in esame.

Rileva che la previsione di un'ampia delega legislativa espropria il Parlamento in una materia che riguarda le libertà fondamentali e viola an-

che il nuovo titolo V della Costituzione nei rapporti tra Stato e Regioni. Una specifica ragione costituzionale che rende improponibile l'uso della delega deriva dal nuovo articolo 117 della Costituzione che considera l'ordinamento della comunicazione come materia di competenza concorrente tra Stato e Regione. Nelle materie di competenza concorrente, lo Stato può dettare solo i principi fondamentali, il resto essendo di competenza del legislatore regionale. Ma, in base all'articolo 76 della Costituzione, la legislazione di principio non può essere delegata al Governo: in caso di delega legislativa, i principi devono essere fissati nella legge di delegazione, approvata dal Parlamento. Quindi, in materia di competenza concorrente, non può esservi delega al Governo per la definizione dei principi fondamentali. E' preoccupante infine l'estensione della delega al Governo anche all'attuazione delle direttive comunitarie: in tal modo si aggirano i precetti della legge comunitaria e la riserva di legge di cui all'articolo 21 della Costituzione, in quanto le direttive in materia televisiva contengono spesso norme di principio e scelte tra diverse opzioni possibili: scelte che, anche da questo punto di vista, spettano al Parlamento.

Si sofferma successivamente sul principio del pluralismo informativo contenuto nell'articolo 21 della Costituzione e nell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, principio che risulterebbe violato dalla sostanziale eliminazione di ogni limite anticoncentrazione. Si confonde la tutela del pluralismo (che impone il divieto di acquisizione di posizioni dominanti) con la tutela della concorrenza (che, nelle legislazioni più permissive, si limita a vietare l'abuso di posizione dominante, anche se per lo più – come nell'ordinamento comunitario – composta anch'essa da limitazioni e controlli sulle concentrazioni). Questa scelta costituisce l'alibi per non porre alcuno specifico limite a tutela del pluralismo e della concorrenza. In questo senso l'opzione più grave è quella che tende ad allargare i limiti antitrust, già larghissimi in Italia, eliminando il limite settoriale per la televisione (30 per cento del mercato) ed introducendo un mercato di riferimento più ampio (sistema integrato delle comunicazioni) cui applicare il limite del 20 per cento.

L'assenza di un divieto specifico di posizione dominante è del resto comprovata dalla possibilità, data ai soggetti che già sono dominanti nel mercato, di crescere ancora. Si contrabbanda illegittimamente – prosegue il senatore VITALI – la mancanza del pluralismo presente e la prospettata soppressione della funzione riequilibratrice svolta dal servizio pubblico in termini di pluralismo informativo con la promessa, lontana e futura, di un maggior pluralismo una volta introdotto il sistema digitale terrestre. Per affermare un principio auspicabile e corretto, cioè la possibilità degli editori di giornali di entrare nel settore della televisione, si rinuncia a qualsiasi criterio di bilanciamento tra grandi e piccoli imprenditori radiotelevisivi e si consente alle imprese radiotelevisive di entrare in forze nel mercato dei quotidiani. Le indicazioni contenute nelle sentenze della Corte costituzionale e, in particolare, nella sentenza n. 420 del 1994, sulla necessità di limiti settoriali e intersettoriali, sono totalmente dimenticate. Altrettanto dimenticato è il principio enunciato nel suddetto pronunciamento

della Corte costituzionale riguardo alla impossibilità di considerare effettivamente pluralistico un sistema radiotelevisivo in cui competano – così come avviene oggi – reti nazionali con copertura territoriale del tutto diseguale. La soluzione di questo cruciale problema del settore televisivo è infatti rinviata al 2006, data – peraltro irrealistica – di integrale passaggio alle trasmissioni televisive con tecnica digitale, senza che nel frattempo venga introdotta alcuna misura di riequilibrio e senza che sia fissato in tale fase transitoria alcun efficace limite anticoncentrazione alla titolarità di più reti televisive da parte di uno stesso gruppo imprenditoriale.

Passando alla parte del provvedimento che disciplina il servizio radiotelevisivo pubblico, il senatore VITALI rileva che la nomina del Consiglio di amministrazione della RAI da parte dell'Esecutivo viola una precisa indicazione della Corte costituzionale. Per la prima volta, dopo il 1975, la nomina del Consiglio di amministrazione della RAI viene ricondotta all'Assemblea degli azionisti e quindi al Governo, che possiede direttamente le azioni della RAI, una volta realizzata l'incorporazione della RAI in RAI Holding. E tutto questo risulta essere appena attenuato dal potere di proposta lasciato ai Presidenti delle Camere. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 225 del 1974, aveva esplicitamente vietato la dipendenza «diretta» degli organi di governo della RAI dall'Esecutivo e quel principio è rimasto valido per quasi trent'anni nei confronti del servizio pubblico.

Il disegno di legge del Governo ignora clamorosamente questo indirizzo e quindi risulta incostituzionale, almeno fino alla privatizzazione della maggioranza del capitale sociale. I cittadini avranno una televisione pubblica meno indipendente rispetto alle altre grandi televisioni pubbliche europee. D'altra parte la privatizzazione integrale della RAI, in quanto (e finché essa è) società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, si pone in contrasto con un altro indirizzo contenuto nella giurisprudenza costituzionale. La privatizzazione integrale della RAI, finché essa è, come nell'attuale ordinamento, società di interesse nazionale, concessionaria del servizio pubblico, legata allo Stato da una convenzione e da un contratto di servizio che fissa obblighi ed ammontare di un canone di abbonamento, quasi integralmente versato alla stessa RAI, non è compatibile con i principi del nostro sistema costituzionale. Ad altra conclusione si potrebbe arrivare solo in un ordinamento diverso che risolvesse in altri termini il problema dell'organizzazione di un servizio pubblico radiotelevisivo come strumento di garanzia del pluralismo e della libertà dell'informazione: ma non è evidentemente il caso del disegno di legge del Governo in titolo. E' fuori di dubbio – prosegue il senatore VITALI – che la questione si pone in relazione alla prospetta cessione della totalità del capitale di una società alla quale viene precedentemente rinnovata la concessione addirittura per dodici anni. Il referendum ha certamente imposto di eliminare il vincolo del totale controllo pubblico, nel presupposto, ammesso dalla stessa Corte costituzionale, della prevalenza del regime speciale di servizio pubblico, ma ciò non comporta in alcun modo la eliminazione di ogni presenza della mano pubblica. La Corte, in una sua lontana sentenza del

1965, aveva infatti affermato il principio che la concessionaria del servizio pubblico dovesse essere comunque una società a prevalente partecipazione pubblica e questa impostazione risulta oggi sostanzialmente ribadita dalla recentissima sentenza n. 284 del 2002 che ha confermato «la esistenza e giustificazione costituzionale dello specifico servizio pubblico radiotelevisivo» in quanto «esercitato da un apposito concessionario rientrante, per struttura e modo di formazione degli organi di indirizzo e di gestione, nella sfera pubblica».

Il senatore VITALI conclude rilevando che il procedimento di privatizzazione, così come disciplinato, da un lato è irrazionale, dall'altro danneggia il pluralismo informativo. E' infatti evidente che, mentre le reti RAI potrebbero essere in tutto o in parte privatizzate, MEDIASET potrebbe mantenere le sue tre reti. Il procedimento di privatizzazione è infine assai nebuloso perché il richiamo alla legge n.474 del 1994 potrebbe anche far ipotizzare che la alienazione delle partecipazioni mediante offerta pubblica di vendita possa essere preceduta da accordi a trattativa privata con soggetti destinati a costituire un nucleo stabile di controllo della società. I limiti relativi al possesso ed al patto di sindacato sembrano del resto facilmente eludibili; né è previsto alcun limite all'acquisto da parte di altri operatori concorrenti.

Nessun altro chiedendo la parola, il testo illustrato dal relatore onorevole Nuvoli e sopra riportato risulta approvato a maggioranza, dopo che il senatore VITALI e l'onorevole FISTAROL, rappresentanti rispettivamente dei gruppi Democratici di Sinistra - l'Ulivo e Margherita, DL - L'Ulivo, hanno espresso il loro voto contrario.

La seduta termina alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

42^a seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,20.

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE comunica che, in data 15 maggio 2003, il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Carlo Taormina, in sostituzione del deputato Isabella Bertolini, dimissionario.

Seguito dell'audizione del Procuratore della Repubblica di Roma dottor Salvatore Vecchione accompagnato dal Procuratore aggiunto responsabile del coordinamento della DDA dottor Italo Ormanni e dal sostituto procuratore della DDA di Roma dottoressa Lucia Lotti, nonché dal sostituto procuratore della DNA dottor Luigi De Ficchy, sull'azione di contrasto alla criminalità organizzata nella Capitale, alle associazioni criminali di nazionalità straniera ivi operanti e ai fatti criminosi del litorale laziale

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 13 maggio 2003 si è svolta la prima parte dell'audizione, nel corso della quale sono già state formulate domande da parte dei componenti della Commissione.

Forniscono chiarimenti – e rispondono – in alcuni passaggi in seduta segreta – anche alle ulteriori domande poste dai deputati LUMIA, MANCUSO, PALMA e TAORMINA e dai senatori BRUTTI e CALVI, il Procuratore della Repubblica di Roma dottor Salvatore VECCHIONE, il Procuratore aggiunto dottor Italo ORMANNI, il sostituto procuratore dottor Luigi DE FICCHY e la dottoressa Lucia LOTTI.

Il deputato MANCUSO chiede di svolgere considerazioni in merito al processo su Marta Russo.

Il PRESIDENTE ricorda che le domande devono avere un collegamento diretto con attività di indagine aventi per oggetto la criminalità, anche solo organizzata e non necessariamente di stampo mafioso.

Il deputato MANCUSO insiste nella sua richiesta e protesta reiteratamente.

Prosegue l'audizione e il deputato MANCUSO rivolge alla Presidenza espressioni irrispettose.

Il PRESIDENTE, dopo aver richiamato due volte il deputato Mancuso, lo espelle dall'Aula.

(Il deputato Mancuso si allontana dall'Aula)

L'audizione prosegue in seduta segreta fino alla sua conclusione.

Sull'ordine dei lavori

Il deputato LUMIA chiede che la Commissione acquisisca la lettera indirizzata dal dottor Chelazzi al Procuratore della Repubblica Nannucci. Chiede altresì di acquisire informazioni dalla Prefettura di Gela e, per quanto di sua competenza, dalla DDA di Caltanissetta, circa i problemi connessi all'impianto petrolchimico di quella città.

Il PRESIDENTE assicura che richiederà l'acquisizione della lettera redatta dal dottor Chelazzi. Assicura inoltre che chiederà informazioni al Prefetto di Caltanissetta sul caso Gela, rammentando tuttavia che l'indagine della Commissione riguarda l'accertamento delle modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi.

Il senatore BRUTTI fa presente che la nomina del deputato Taormina a componente della Commissione pone problemi di opportunità e di deontologia professionale, causando inoltre imbarazzo presso i commissari e perplessità nell'opinione pubblica, poiché il deputato Taormina, secondo gli organi di stampa, assiste in processi penali tuttora in corso persone considerate come esponenti di primo piano dell'organizzazione mafiosa. Pertanto invita il deputato Taormina a dimettersi dall'incarico per non rendere difficile l'attività della Commissione e chiede al Presidente di riferire della questione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Il deputato PALMA ricorda che i componenti della Commissione vengono nominati dai Presidenti delle due Camere, nella fattispecie dal Presidente della Camera dei deputati, la cui scelta è quindi criticata dall'opposizione. La nomina avviene su proposta dei Gruppi parlamentari e in questo caso il gruppo Forza Italia ha ritenuto inesistente il problema sollevato dal senatore Brutti. Si è in presenza infatti dell'utilizzo strumentale di una notizia di stampa per indurre il deputato Taormina a lasciare la

Commissione e comunque per limitare l'esercizio delle sue funzioni di parlamentare. La strumentalità della critica è dimostrata anche dal fatto che nessuno ha sollevato finora la questione dell'eventuale incompatibilità fra l'attività di avvocato e quella di componente della Commissione per altri penalisti che pure siedono in questo organismo. Occorre stabilire dunque regole certe per tutti questi casi, compresa anche la possibilità che un componente della Commissione sia indagato per associazione mafiosa. In conclusione, nell'invitare a nome del suo gruppo il deputato Taormina a proseguire il lavoro in Commissione, chiede al Presidente di investire della questione i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, suggerendo loro di affrontare il problema in tutti i suoi aspetti e per tutti i possibili casi di incompatibilità.

Il deputato TAORMINA respinge l'invito alle dimissioni e precisa che le notizie di stampa riprese dal senatore Brutti in merito alla sua attività di difensore di presunti mafiosi non rispondono al vero. In ogni caso le osservazioni del senatore Brutti denotano una visione illiberale della professione dell'avvocato, il quale è considerato colpevole per il solo fatto di esercitare un'attività difensiva nei confronti di un soggetto verso cui vi è una presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Quanto all'eventuale conoscenza di notizie aventi carattere di segretezza, è evidente che la sua azione sarà improntata al rispetto degli obblighi giuridici e delle norme deontologiche e morali.

Il PRESIDENTE assicura che informerà della questione i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, poiché la Commissione non può entrare nel merito della designazione di un suo componente. Nel rispetto della pienezza del mandato parlamentare non è prevista alcuna norma che stabilisca l'incompatibilità, in astratto o in concreto, ma vi sono delle garanzie per il sistema: l'articolo 5 della legge istitutiva della Commissione, che prevede l'obbligo al segreto da parte di tutti i componenti, la cui violazione è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. Il limite derivante dall'obbligo al segreto è ulteriormente rafforzato, per quanto riguarda la documentazione, dall'autorizzazione data dal Presidente in occasione delle richieste di consultazione. Per quanto riguarda inoltre le preoccupazioni espresse dall'onorevole Palma, ricorda che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del regolamento interno, qualora un componente della Commissione fosse raggiunto da un'informazione di garanzia per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso o concorso in esso, il Presidente, avutane notizia, ne dà tempestiva comunicazione ai Presidenti delle due Camere, che evidentemente hanno una potestà di eventuale revoca. In conclusione invita tutti i componenti a non partire da valutazioni di carattere generale che potrebbero creare inopportune contrapposizioni politiche e un clima di tensione dannoso per l'attività della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,07.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

Presidenza del Vice Presidente
Vincenzo DEMASI

La seduta inizia alle ore 11,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Vincenzo DEMASI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione dell'assessore all'ambiente del comune di Roma, Dario Esposito

(Svolgimento e conclusione)

Vincenzo DEMASI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Dario ESPOSITO, *assessore all'ambiente del comune di Roma*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Loredana DE PETRIS (Verdi-U) e Vincenzo DEMASI, *presidente*, nonché il deputato Michele VIANELLO (DS-U), ai quali replica Dario ESPOSITO, *assessore all'ambiente del comune di Roma*.

Vincenzo DEMASI, *presidente*, ringrazia il professore Dario Esposito, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del sindaco di Viterbo, Giancarlo Gabbianelli

(Svolgimento e conclusione)

Vincenzo DEMASI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giancarlo GABBIANELLI, *sindaco di Viterbo*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Vincenzo DEMASI, *presidente*, cui replica Giancarlo GABBIANELLI, *sindaco di Viterbo*.

Vincenzo DEMASI, *presidente*, ringrazia il dottor Giancarlo Gabbianelli, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Sull'ordine dei lavori

Vincenzo DEMASI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, si proceda ad una inversione dell'ordine del giorno passando all'audizione del sindaco di Rieti.

Audizione del sindaco di Rieti, Giuseppe Emili, e dell'assessore ai servizi municipali, Antonio Perelli

(Svolgimento e conclusione)

Vincenzo DEMASI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giuseppe EMILI, *sindaco di Rieti*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Prende quindi la parola Antonio Perelli, *assessore ai servizi municipali del comune di Rieti*.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Michele VIANELLO (DS-U) e il senatore Vincenzo DEMASI, *presidente*, ai quali replica, prendendo più volte la parola, Antonio PERELLI, *assessore ai servizi municipali del comune di Rieti*.

Vincenzo DEMASI, *presidente*, ringrazia il dottor Giuseppe Emili, l'avvocato Antonio Perelli, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del sindaco di Frosinone, Domenico Marzi

(Svolgimento e conclusione)

Vincenzo DEMASI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Domenico MARZI, *sindaco di Frosinone*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Vincenzo DEMASI, *presidente*.

Vincenzo DEMASI, *presidente*, ringrazia il dottor Domenico Marzi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del sindaco di Latina, Vincenzo Zaccheo, e dell'assessore all'ambiente, Stefano Galetto

(Svolgimento e conclusione)

Vincenzo DEMASI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Vincenzo ZACCHEO, *sindaco di Latina*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Michele VIANELLO (DS-U) e il senatore Vincenzo DEMASI, *presidente*, ai quali replicano Vincenzo ZACCHEO, *sindaco di Latina*, e Stefano GALETTO, *assessore all'ambiente del comune di Latina*.

Vincenzo DEMASI, *presidente*, ringrazia l'onorevole Vincenzo Zaccheo, il dottor Stefano Galetto, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del professor Alfredo Carlo Moro, sulla proposta di istituire un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Audizione del professor Giovanni Micali, presidente dell'UNICEF-Italia e del dottor Roberto Salvan, direttore generale dell'UNICEF-Italia, sulla proposta di istituire un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Audizione dell'avv. Sergio Russo, coordinatore del Comitato sulla questione minorile nell'Unione Europea-PCM, sulla proposta di istituire un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Le audizioni informali si sono svolte dalle ore 20,05 alle ore 22.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMMISSIONE PLENARIA

Seguito delle comunicazioni del presidente sulla proposta di istituire un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

127^a seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

(1545-B) *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente relatore PASTORE riferisce sugli emendamenti al disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul complesso degli emendamenti presentati.

La Sottocommissione conviene con il relatore.

(2243) Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese in Italia per le spese di funzionamento della relativa sede, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BASILE riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando che il suo contenuto è riconducibile alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «sistema tributario e contabile dello Stato» che l'articolo 117, comma secondo, lettere *a*) ed *e*) riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; non sussistendo motivi di rilievo propone alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda con il parere del relatore.

(2187) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2035) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2155-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore STIFFONI illustra gli emendamenti al testo del decreto-legge n. 51 del 2003 e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul complesso degli emendamenti.

La Sottocommissione concorda con il parere del relatore.

(255) *BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*

(379) *MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale*

(623) *TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*

(640) *CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati*

(658) *CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale*

(660) *MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati*

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 25 febbraio 2003)

(Parere alla 12^a Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTISTI riferisce sugli ulteriori emendamenti al nuovo testo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*

(514) *MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali*

(1202) RIPAMONTI. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali*

(2008) DI SIENA ed altri. – *Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori*

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo condizionato, in parte contrario sugli emendamenti all'articolo 1. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore FALCIER ricorda che il disegno di legge in titolo deriva dallo stralcio degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge n. 848 recante «delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro» sul quale la Commissione aveva già espresso parere non ostativo; propone pertanto di esprimere parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 848-*bis* proponendo alla Sottocommissione di formulare i seguenti pareri sui sottoelencati emendamenti:

– sull'emendamento 1.64 parere non ostativo, a condizione dell'eliminazione, nel comma 3, delle parole «e regolamentari», poiché gli ambiti di intervento ivi indicati sono riconducibili alle materie «ordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» e «tutela e sicurezza del lavoro» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, demanda alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, essendo quindi preclusa la possibilità per lo Stato di disciplinare tali materie con fonte regolamentare;

– sull'emendamento 1.14 parere contrario, in quanto l'intervento della legislazione statale nelle materie oggetto di delega, trattandosi di ambiti di legislazione concorrente, deve essere ricondotto alla definizione dei principi fondamentali;

– sull'emendamento 1.1/56 parere non ostativo, a condizione che siano eliminate le parole «di attuazione», riferite alla disciplina regionale, in quanto nella materia ivi indicata, riconducibile alla «tutela e sicurezza del lavoro», la Regione è titolare di una potestà legislativa concorrente, che non può essere definita «di attuazione»;

– sull'emendamento 1.1/10 parere non ostativo, condizionato all'eliminazione, dall'alinea della lettera *f-bis*) delle parole «della legislazione regionale», essendo tale riformulazione necessaria per garantire la conformità all'articolo 117 della Costituzione;

– sull'emendamento 1.76 parere non ostativo, osservando tuttavia come desti forti perplessità la formulazione complessiva delle deleghe così conferite al Governo, e come sia opportuno invitare la Commissione di merito a valutare la necessità di una più puntuale individuazione dei principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, i quali non risultano chiaramente determinati, in particolare, in materia di definizione del contratto di lavoro tipo per il settore dello sport, che costituisce uno degli oggetti della delega stessa.

Propone, infine, di esprimere parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo e di rinviare l'esame dei restanti emendamenti riferiti ai successivi articoli.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte favorevole su parte degli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore BOSCETTO riferisce sugli emendamenti 1.2000/1 e 1.2000/2, nonché su parte degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge in titolo, e in particolare sugli emendamenti da 2.100 a 2.1000/30, nonché sull'emendamento del Governo 2.1000 fino alle parole «per non più di 3 volte».

Propone di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 2.1000/29, osservando tuttavia che sarebbe preferibile non fissare un limite d'età per l'accesso alla magistratura. Segnala alla Sottocommissione l'emendamento 2.1000/30, che consente di tutelare la posizione di coloro i quali si siano laureati anteriormente all'anno accademico 1998/99, evitando così che questi siano penalizzati, proponendo di esprimere un parere favorevole su tale emendamento.

Propone, infine, di esprimere parere non ostativo sui restanti emendamenti precedentemente indicati e di rinviare l'esame degli ulteriori emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 14,25.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

67^a seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216): osservazioni favorevoli con rilievi

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

198^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(2155-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo, con osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, in sede di esame del provvedimento in titolo per il parere alla 13^a Commissione, lo scorso 13 maggio, il relatore ha espresso dei rilievi sui possibili oneri derivanti dalla maggiore frequenza di svolgimento delle analisi di controllo previste dal nuovo testo del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 1 ed invita, pertanto, il rappresentante del Governo, atteso che il suddetto provvedimento si trova all'esame dell'Assemblea, a replicare alle suddette osservazioni.

Il sottosegretario TANZI condiziona l'avviso favorevole all'ulteriore corso del provvedimento all'esplicitazione, nell'articolo 1, che modifica l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, che le nuove modalità di effettuazione delle analisi di controllo non devono comportare maggiori oneri a carico dei bilanci regionali. Lo svolgimento delle analisi di controllo previste nel suddetto articolo – che introduce, nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione, l'obbligo di effettuare analisi di controllo ogni dieci giorni – sembra infatti comportare maggiori oneri ascrivibili al fatto che i campionamenti, secondo la documentazione fornita dal dicastero competente, passerebbero da due a tre al mese durante il periodo di affollamento.

Il senatore GRILLOTTI non condivide il giudizio del Governo, ritenendo che agli organismi regionali competenti sia già demandato il compito di effettuare controlli sullo stato dell'aria, delle acque e del terreno e sottolineando che le disposizioni del provvedimento in esame potrebbero essere considerate una mera specificazione delle modalità di adempimento di obblighi già previsti dalla legislazione vigente.

Il senatore MORO riferisce quindi sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, osservando che, per quanto di competenza, occorre valutare se possono derivare maggiori oneri dagli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 (analogo all'emendamento 1.6), che prevedono una maggiore frequenza ed intensità delle analisi di controllo nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione. Al riguardo, ricorda che la Commissione in precedenza, su emendamenti recanti analoghe disposizioni relative all'ampliamento della frequenza dei controlli, ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non riscontra, infine, profili meritevoli di osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario TANZI conviene con le considerazioni del relatore esprimendo rilievi anche sull'emendamento 1.8.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, propone di conferire mandato al relatore Moro a redigere un parere non ostativo sul testo, nel presupposto che l'aumento della frequenza dei campionamenti e delle analisi disposta dall'articolo 1 possa effettuarsi senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi del passaggio da due a tre campioni al mese durante il periodo di affollamento, nonché un parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, sui quali, considerato che comportano un notevole aumento della frequenza dei suddetti campionamenti, il parere dovrebbe essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CADDEO preannuncia, a nome della propria parte politica, un voto contrario sulla proposta del Presidente, non condividendo la formulazione di un parere non ostativo sul testo.

La Sottocommissione approva, infine, a maggioranza, la proposta del Presidente.

Schema di decreto legislativo recante introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze Armate (n. 227)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente relatore AZZOLLINI fa presente che si tratta dello schema di decreto legislativo recante l'introduzione del sistema dei para-

metri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. Per quanto di competenza, segnala che, relativamente alla copertura finanziaria, il comma 2 dell'articolo 16, oltre a disporre il monitoraggio della spesa derivante dal decreto, ai sensi del decreto-legge n. 194 del 2002, prevede il recupero degli eventuali scostamenti di spesa a valere sulle risorse finalizzate annualmente con la legge finanziaria ai rinnovi contrattuali delle categorie di personale interessato. Tale meccanismo non appare pienamente conforme al disposto dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 246 del 2002, in quanto comporta la copertura finanziaria degli eventuali maggiori oneri ad eventi di incerta portata finanziaria. Dal punto di vista formale, segnala, altresì, che il comma 1 dovrebbe essere formulato imputando più precisamente gli oneri alle autorizzazioni di spesa previste, rispettivamente, dal comma 4, terzo periodo, dell'articolo 16 della legge n. 448 del 2001 e dal comma 2, terzo periodo, dall'articolo 33, della legge n. 289 del 2002.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione degli oneri, rileva che il provvedimento sostituisce il trattamento economico o stipendiale del personale non dirigenziale con un sistema basato su un valore considerato quale parametro determinato in misura fissa moltiplicato per un parametro che varia in relazione alla qualifica, ai gradi ed all'anzianità di servizio. Al riguardo, in relazione all'articolo 2 ed all'articolo 5, come segnalato dal Servizio del bilancio, non appaiono esplicitamente evidenziati nella relazione tecnica gli effetti sia sul gettito contributivo che sui trattamenti pensionistici del nuovo sistema dei parametri stipendiali, nonché delle anticipazioni antecedenti all'entrata a regime del nuovo sistema (a decorrere dall'anno 2005). Analogamente, con riferimento all'articolo 3, segnala che nella quantificazione non sono stati considerati gli effetti del personale collocato in ausiliaria successivamente al 2 gennaio 2005, né gli oneri che deriverebbero dallo stesso conglobamento, ai fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero dell'economia, della maggiorazione della base pensionabile.

Circa l'articolo 4, concernente la confluenza nella retribuzione individuale di anzianità della quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi, osserva che occorre acquisire una migliore specificazione dell'articolazione fra valore degli scatti gerarchici che confluiscono nello stipendio, calcolato secondo i parametri, e valore dei medesimi scatti che confluiscono nella retribuzione individuale di anzianità, al fine di verificare l'effettiva neutralità finanziaria della norma. Ai medesimi fini, occorre acquisire elementi informativi in merito alle disposizioni contenute nell'articolo 7, concernenti la clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti, nonché, in merito all'articolo 5, sull'effetto dell'anticipazione del sistema di parametri sull'attribuzione degli stipendi a decorrere dal 1° gennaio 2005, esplicitando l'effetto del riassorbimento delle predette anticipazioni.

Il sottosegretario TANZI si riserva di replicare alle considerazioni del Presidente relatore in una prossima seduta, dopo aver acquisito idonei elementi di informazione da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1787-B) *Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI riferisce, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo rilevando che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del Sottosegretario TANZI, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*
(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 marzo.

Non essendo disponibili i chiarimenti del Governo in merito alle osservazioni formulate dal relatore sugli emendamenti esaminati nelle precedenti sedute, il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze, sottolinea la necessità di acquisire, nel più breve tempo possibile, tali elementi informativi al fine di pervenire all'espressione del prescritto parere, proponendo di rinviare il seguito dell'esame.

Convieni la Sottocommissione.

(2187) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORO riferisce, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo, segnalando che occorre acquisire indicazioni in merito alla difformità tra le somme complessive indicate nella relazione tecnica, relativamente agli stanziamenti per gli anni successivi al 2003, di cui all'arti-

colo 3, comma 1, pari ad euro 149.020, e quelli indicati nella tabella di ripartizione degli oneri stessi, pari ad euro 145.443. In relazione ai chiarimenti offerti, occorre eventualmente adeguare la clausola di copertura.

Il sottosegretario TANZI segnala l'esigenza di modificare la copertura finanziaria sostituendo il comma 1 dell'articolo 5 con una formulazione del seguente tenore: «Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 517.680 per l'anno 2003 e di euro 305.935 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

In considerazione delle osservazioni emerse dal dibattito, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 1 dell'articolo 5 venga riformulato nel senso indicato dal Sottosegretario.

(2243) Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese in Italia per le spese di funzionamento della relativa sede, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MORO riferisce, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo segnalando che il comma 1 dell'articolo 2, recante la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizza l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al riguardo, posto che su tale accantonamento non risultano risorse disponibili eccedenti rispetto a quelle finalizzate alla copertura finanziaria della ratifica ed esecuzione di accordi internazionali, occorre verificare la conformità della clausola di copertura con l'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), che vieta l'utilizzo per altri fini di accantonamenti riservati all'adempimento di obblighi internazionali.

Il sottosegretario TANZI, dopo aver confermato la sussistenza di risorse eccedenti quelle necessarie per la ratifica e l'esecuzione di accordi internazionali sull'accantonamento suindicato, esprime avviso favorevole sul provvedimento in titolo.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, in occasione dell'esame di un analogo provvedimento, il Governo si era impegnato a fornire alla Commissione un elenco aggiornato delle iniziative legislative recanti ratifiche di accordi internazionali che saranno approvazione entro l'anno e che troveranno copertura finanziaria all'interno delle risorse allo scopo preordi-

nate nell'accantonamento relativo al Ministero degli esteri. Dopo aver evidenziato che tali informazioni non sono ancora pervenute alla Commissione, ribadisce l'urgenza di acquisire tali elementi. Propone, comunque, di conferire il mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 sussistano, oltre alle risorse destinate alla copertura degli oneri recati dal provvedimento stesso, ulteriori risorse idonee ad assicurare la copertura delle spese derivanti dalla ratifica di accordi internazionali.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (n. 221)

(Osservazioni alla Commissione per l'attuazione della riforma amministrativa. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA segnala, per quanto di competenza, in primo luogo gli articoli 11, 13 e 14, che ridefiniscono la struttura organizzativa dell'ente, istituendo un massimo di otto nuovi dirigenti di prima fascia a capo delle strutture direttive di primo livello (cinque dipartimenti e tre direzioni generali) e riducendo, come chiarito nella relazione illustrativa, da settantacinque ad un massimo di sessanta i dirigenti di seconda fascia preposti alle strutture direttive di secondo livello già esistenti.

Al riguardo, considerato che il numero delle strutture dirigenziali di primo e secondo livello non è esattamente determinato, ma fissato solo come limite massimo, fa presente che, in mancanza della relazione tecnica, non risulta possibile valutare gli effetti finanziari determinati dalla nuova struttura dirigenziale e, in particolare, l'effettiva invarianza degli oneri dichiarata nella relazione illustrativa, la quale sostiene che i maggiori oneri derivanti dagli otto nuovi dirigenti di prima fascia sono esattamente compensati dai risparmi legati alla soppressione dei quindici dirigenti di seconda fascia. Segnala che occorrerebbe quindi valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione verificata degli oneri relativi al personale dirigenziale dell'ENEA, ricordando che questi devono essere valutati con riferimento non alle dotazioni organiche di diritto, ma a quelle del personale effettivamente in servizio.

Segnala poi l'articolo 18 che, prevedendo la costituzione di una società di diritto privato da parte dell'ENEA, allo scopo di gestire le partecipazioni, i brevetti e le attività di carattere economico di pertinenza dell'ente, sembra comportare nuovi oneri per la finanza pubblica senza indicare le risorse con cui farvi fronte.

Rileva inoltre che occorrerebbe valutare se, dall'articolo 6 (che eleva da quattro a sei il numero dei membri del consiglio di amministrazione) e dall'articolo 8 (che istituisce un nuovo comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione), possano derivare eventuali maggiori oneri in relazione ai compensi e alle indennità spettanti ai rispettivi membri, nonostante i commi 4 e 5 dell'articolo 15 prevedano al riguardo un meccanismo di compensazione tra i vari organi dell'ente al fine di assicurare l'invarianza della spesa. Per quanto riguarda in particolare il comitato di indirizzo e coordinamento, potrebbero comunque sussistere oneri di funzionamento, mentre sembra esservi una contraddizione tra la partecipazione a titolo gratuito prevista per tale comitato dal comma 3 dell'articolo 8, e quella invece onerosa confermata per il consiglio scientifico, posta la sostanziale coincidenza delle funzioni consultive affidate ai due organismi rispettivamente in campo tecnico-industriale e scientifico.

Il sottosegretario TANZI osserva, in relazione all'articolo 7, che è previsto un innalzamento da nove a undici del numero dei componenti del Consiglio scientifico con un aggravio dei costi che dovrebbe essere oggetto di valutazione nella relazione tecnico-finanziaria; in merito all'articolo 21, comma 3, sottolinea la difficoltà di valutarne la portata normativa; infine, per quanto concerne il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 20 del provvedimento in esame ritiene opportuno che venga acquisito il preventivo parere del Ministero dell'economia e delle finanze. In considerazione delle osservazioni svolte, rappresenta la necessità che venga predisposta la relazione tecnica.

Il senatore MORANDO sollecita i chiarimenti del Governo in merito alle osservazioni svolte dal relatore sull'articolo 18, in quanto ritenute suscettibili di comportare un significativo onere a carico della finanza pubblica.

Apprezzate le circostanze, il presidente AZZOLLINI, ritenendo opportuno un approfondimento delle questioni finanziarie connesse al provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

43^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(927) D'IPPOLITO VITALE. – *Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni:* parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(2035) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999: parere favorevole;

(2187) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998: parere favorevole

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

26^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 8^a Commissione:

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzucca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(2278) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003

26^a seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(2187) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998: parere favorevole

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 28 maggio 2003, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate» (n. 227).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 28 maggio 2003, ore 14

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale (1787-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo

- per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi (37).
 - MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via *Internet* (504) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*).
 - CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati (1390).
 - DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva (1391).
 - PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1516).
 - PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1681).
 - GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (1887).
 - BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (2042).
 - FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2088).
 - DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo (2123).
 - Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2170).
 - FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni (2178).
 - ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione (2179).
 - FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo (2180).

II. Esame di emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- D'IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).
- DATO e AMATO. Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).

- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VII. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8». (*Doc. XXII, n. 13*)

VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003*).

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (2254) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 28 maggio 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).

- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).

- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
- ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783).
- e della petizione n. 85 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VIII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio*

dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 28 maggio 2003, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese in Italia per le spese di funzionamento della relativa sede (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DONATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1157).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato

- a Roma il 5 febbraio 2001 (2091) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999 (2035).
 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell' articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 (2187).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 211).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 28 maggio 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Relazione concernente la ripartizione del «Fondo unico per la ricerca scientifica» per l'anno 2003 (n. 229).
- Programma pluriennale in cooperazione internazionale di A/R n. 001/2003 Stato Maggiore dell'Aeronautica relativo all'acquisizione di n. 444 missili aria/aria IRIS T (Infra Red Imaging System – Tail/Thrust Vector Controlled) e del relativo supporto quale armamento di nuova generazione per il velivolo EF2000 (n. 231).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- NIEDDU ed altri. – Istituzione della «Giornata del Ricordo» in memoria dell'eccidio di Cefalonia (1244).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 28 maggio 2003, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione*

dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa).

- Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (2248).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2278) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 28 maggio 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (2248).

II. Esame dei disegni di legge:

- SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi del Mezzogiorno (1992).
- SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al *rating* per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (2135).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinvio in Commissione dall’Assemblea il 28 febbraio 2002*).
- PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi (1176).

- EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (1207).
 - SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi (1267).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 28 maggio 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. – Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari (570).
- Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli (2020).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali (1955).
- ACCIARINI ed altri. – Abrogazione dell'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di costituzione e funzionamento delle commissioni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1058).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (520).
- Deputato Titti DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Appro-*

vato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- FALCIER ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili (1682).
- D'IPPOLITO. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili (2200).
- Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili (2212) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carli ed altri; Battaglia ed altri*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Relazione illustrativa della ripartizione del Fondo unico per gli investimenti – capitolo 7370 – «Fondo Unico da ripartire – investimenti patrimonio culturale» – dello stato di previsione della spesa per il Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2003 (n. 223).
- Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2003-2005 (n. 226).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Questioni afferenti il sistema universitario italiano.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione di rappresentanti dell'ISBEM, S.C.p.A. – Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 28 maggio 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2278) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 230).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 28 maggio 2003, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- MACONI ed altri. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile (343).

- MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici (1861).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 28 maggio 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro (n. 217).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).

– DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).

– e della petizione n. 449 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).

– MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).

– Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).

– BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).

– CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).

– FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).

– Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).

– RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).

– GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).

– e delle petizioni nn. 401 e 424 ad essi attinenti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 28 maggio 2003, ore 8,45 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione del Presidente della regione Basilicata e del Presidente della società Ferrovie dello Stato S.p.A.

II. Interrogazione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

Mercoledì 28 maggio 2003, ore 14,30

Seguito dell'inchiesta sulle problematiche sottese al fenomeno del comparraggio: audizione del Procuratore della Repubblica di Verona, dottor Guido Papalia.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 28 maggio 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002 (Doc. LXXXVII, n. 3)

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215).
- Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2278) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 28 maggio 2003, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Discussione della relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

Mercoledì 28 maggio 2003, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante riforma dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (n. 221).
- Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 225).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 28 maggio 2003, ore 14

- Esame, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge istitutiva, della richiesta di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana**

Mercoledì 28 maggio 2003, ore 13,30

Audizione del senatore Lamberto Dini.